ANNO 67° GIUGNO 1942 FASCICOLO 6

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARDINALE CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. IV

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE PAG.

Atti di S. S. Pio Pp. XII. — Costit. Ap., Epistole, Allocuzioni 97

S. Congregazione del Sant'Offizio. — Condanna del Millenarismo . . . 98

S. Penitenzieria Apostolica. — De Privilegio sacerdotibus concesso in Motu Proprio « Summo solacio » 99

Preghiera al S. Cuore di Gesù per le persone consacrate a Dio col voto di castità 101

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

D. Lazzarato: Commento al can. 3 del Codice di Diritto Canonico . . . 102

a. p.: Ancora « De dominio uxorum» 107

L. P.: Sulla conclusione dell'orazione « Gregem tuum » del Comune dei Sommi *Pontefici* 109

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

A. C.: Proroga di un dispositivo del Concordato Lateranense circa il riconoscimento degli enti ecclesiastici 102

Esenzione dell'imposta di consumo sul vino per i coloni e mezzadri ecc. (in copertina, p. 2).

Notizie e recensioni (vedi *Bollettino Bibliografico*, giugno-luglio 1942).

DIREZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1942-XX

67° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. **1/16013**

ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL VINO PER I COLONI E MEZZADRI CHE SI TRASFERISCONO IN ALTRI PODERI

La Circolare del Ministero delle Finanze del 30 novembre 1939, numero 14174, dispone quanto segue:

L'esenzione dall'imposta di consumo, di cui agli artt. 30, n. 2, del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 e 73 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, è diretta — come è noto — al vino destinato al consumo del produttore e della sua famiglia, quando, tuttavia, il consumo si effettui nel luogo di vinificazione, nella casa del produttore che, posta nello stesso Comune o in territorio di un Comune limitrofo a quello ove è situato il fondo di produzione delle uve vinificate, sia ritenuta inserviente al fondo stesso: rivesta, cioè, tale carattere di indipendenza per le necessità coltivative del podere, da farla ritenere come facente parte dell'azienda agraria.

Dato ciò, è evidente come il vino, che dal produttore o da uno o più membri della famiglia del produttore — intesa per famiglia quella definita dall'art. 20 del successivo Regolamento — venisse trasportato per il consumo in altro qualsiasi caso dello stesso o di altro Comune, non possa essere più ammesso alla predetta franchigia.

Diverso è il caso della cosidetta famiglia colonica, la quale sia composta di più famiglie, che assume in comune, con gli stessi diritti ed obblighi, la conduzione di un fondo vitato. Mentre nel primo caso, per quanto sopra detto, non compete l'esenzione per il vino che un membro della famiglia del produttore, distaccandosi dal nucleo familiare, porta seco, sia pure su altro fondo vitato, compete, invece, l'esenzione sul vino, di propria spettanza, che una famiglia, distaccandosi dalla famiglia colonica, porta seco in altro fondo anche se in diverso Comune. E ciò in relazione all'apposita disposizione contenuta nell'art. 76 del Regolamento n. 1138 del 1936.

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *Caebuana* (*Tagbilarana*). Dall'archidiocesi del Nome di Gesù, o di Cebu, viene staccata parte di territorio e se ne erige la nuova diocesi suffraganea Tagbilarana. 8 novembre 1941 (*A.A.S.*, 1942, p. 25).

II. *Satmarien. et Magnovaradinen. Latinorum et aliarum*. Le diocesi Satmariense e di Granvaradino dei Latini, finora unite, vengono separate e si stabiliscono altre mutazioni circa l'ecclesiastica circoscrizione in quella regione. 28 giugno 1941 (*A.A.S.*, 1942, p. 27).

III. *Bellohorizontinae* (*Oliveirensis*). Viene smembrata una porzione di territorio dall'Archidiocesi di Bello Horizonte per erigere la nuova diocesi di Oliveira, suffraganea della detta chiesa metropolitana di Bello Horizonte. 20 dicembre 1941 (*A.A.S.*, 1942, p. 121).

EPISTOLE. — I. Al R. D. Antonio Torres, Rettore del Pont. Collegio Spagnuolo di Roma in occasione del cinquantesimo anniversario di sua fondazione. 29 marzo 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 124).

II. All'Emo Card. Luigi Maglione, Segretario di Stato, in cui vengono indette pubbliche supplicazioni ad ottenere la pace fra i popoli, approfittando del prossimo mese mariano. 15 aprile 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 125).

ALLOCUZIONI. — Ai Parroci di Roma e ai Predicatori del sacro Tempo Quaresimale, sull'esposizione delle verità contenute nel Simbolo Apostolico. E' composta di due parti: la prima, tenuta il 25 febbraio 1941, la seconda il 17 febbraio 1942; tutt'e due insieme presentano un breve cenno dei dodici articoli del *Credo*. (*A.A.S.*, 1942, pp. 128-147).

I. - Le cause trattate nell'anno 1940 dalla S. ROMANA ROTA con sentenza definitiva, pubblicata soltanto nella parte dispositiva, furono in tutto 80; in materia di nullità di matrimonio 76; in altre materie diverse 4.

II. - Le cause trattate nel medesimo anno con transazione o senza definitiva sentenza, furono in tutto 29; in materia di nullità di matrimonio 24; in altre diverse materie 5.

In tutto, le cause trattate nell'anno 1940 furono 109 (*A.A.S.*, 1941, p. 74).

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

Condanna del Millenarismo

(*Estudios*, Buenos Aires, 1941, p. 355)

Prot. N. 142/41 Ex Aedibus S. Officii, d. 11 iulii 1941

Exc.me ac R.me Domine,

Rite pervenerunt ad S. Officium Litterae sub N. 126/40 datae die 22 aprilis 1940, quibus Exc.tia Tua R.ma referebat in ista Archidioecesi esse qui defenderent systema millenariorum spiritualium ac magis crescere admiratores talis doctrinae, necnon operis P. Lacunzae, cui titulus « Venida del Mesías en gloria y mayestad ». Enixe simul E. T. efflagitabat ut S. Sedes normas, hac in re, Tibi daret opportunas.

Re ad plenarium conventum feriae IV diei 9 huius mensis delata E.mi ac R.mi Cardinales huius Supremae S. Congregationis respondendum mandarunt:

« Systema millenarismi etsi mitigati — docentis scilicet secundum revelationem catholicam Christum Dominum ante finale iudicium, sive praevia sive non praevia plurium iustorum resurrectione, corporaliter in hanc terram regnandi causa esse venturum — tuto doceri non posse ».

Itaque, hoc responso innixus et prae oculis habens, ut ipse refers, prohibitionem libri P. Lacunzae a S. Officio iam factam, Exc.tia Tua enixe vigilare curabit ne praedicta doctrina sub quocumque praetextu doceatur, propagetur, defendatur vel commendetur sive viva voce sive scriptis quibuscumque.

Ad hoc efficiendum E. T. opportuna media, nedum monitionibus, sed etiam et auctoritate adhibere poterit, datis, si opportunum fuerit, instructionibus quae erunt necessariae iis qui in Seminario vel in Institutis docent.

Quod si aliquid gravius emerserit, ad S. Officium E. T. referre non omiserit.

Occasionem nactus, impensos aestimationis meae sensus Tibi obtestor, permanens Exc.tiae Tuae R.mae Addictissimus

F. Card. Marchetti Selvaggiani, *Secretarius*

Exc.mo ac R.mo Domino
D.no Ios. M. Caro Rodriguez
Archiep. - *S. Iacobi in Chile*

Annotazioni. — Il millenarismo o chiliasmo, che fa lo stesso, insegna che N. Signor Gesù Cristo avanti la sua ultima venuta come giudice dei vivi e dei morti discenderà sulla terra e vi dimorerà per un certo numero di secoli insieme ai giusti, i quali vi abbonderanno di ogni bene. Questo sistema da alcuni è presentato sotto una forma materiale e grossolana, da altri mitigata e spirituale, secondo che sono materiali o spirituali i beni promessi ai giusti nell'immaginario regno del Cristo venturo.

Il millenarismo ebbe le sue prime origini in seno al giudaismo un secolo avanti l'era volgare e dal giudaismo penetrò nel cristianesimo.

Si trova espresso ora in un senso ora in un altro, ora in modo assertivo ora in modo dubitativo e con diverse sfumature, nell'eretico Cerinto e negli Ebioniti, e presso alcuni scrittori ecclesiastici dei primi secoli, quali Papia, S. Giustino, S. Ireneo, Tertulliano, Apollinare di Laodicea ed altri. Ma la maggiore e più autorevole parte dei Padri della Chiesa gli fu sempre contraria, oltre che tale dottrina non fu mai insegnata in modo uniforme nè ebbe mai solide radici nella tradizione cattolica. I suoi fautori si sforzarono, ma invano, di appoggiarla ad un'arbitraria interpretazione di alcune parabole di S. Matteo, della II epistola ai Tessalonicesi e del cap. XX dell'Apocalisse. Le due fonti, scritta ed orale, della rivelazione e l'insegnamento cattolico le sono estranee, non riconoscendo che una sola venuta di Nostro Signore, quella che avverrà dopo la risurrezione finale per il giudizio universale (1).

L'antico e dimenticato errore fu richiamato in vita, nella sua forma mitigata, dal P. Manuel Lacunza nell'opera menzionata nel presente decreto: *La venida del Mesías en gloria y mayestad*, in cui si dice che Gesù Cristo ritornerà nel mondo per regnarci con gli angeli e i santi mille anni, dopo dei quali giudicherà gli uomini (2).

Il decreto della S. C. del Sant'Offizio riprova il millenarismo tanto antico che moderno, nella sua forma mitigata, e con ciò stesso anche nella sua forma più grossolana; lo dà come dottrina tutt'altro che sicura e nega che esso sia conforme alla rivelazione cattolica. Di più proibisce d'insegnarlo, di difenderlo, di propagarlo ed anche semplicemente di raccomandarlo, indicando nello stesso tempo i mezzi opportuni (moniti, atti d'autorità, istruzioni) per impedirne e soffocarne a tempo la diffusione.

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

De privilegio sacerdotibus concesso in Motu Proprio « Summo solacio »

(*Osserv. Rom.*, 14 giugno 1942)

Sacrae Paenitentiariae Apostolicae dubium, quod sequitur, pro opportuna solutione exhibitum fuit:

---

(1) Cfr. *Periodica de re morali etc.*, Roma, 1942, pp. 166-175.

(2) Il P. Lacunza S.I., nacque a Santiago del Chile e morì ad Imola (1731-1801). La sua opera pubblicata postuma col pseudonimo di Ben-Ezra Juan Josaphat, è un lavoro scorretto e bizzarro di erudizione biblica e di arbitraria interpretazione dell'Apocalisse, con stravaganze di fantasia riscaldata nella solitudine. Fu condannata, il 6 settembre 1824, per l'abuso che si poteva fare del sistema esposto (G. Casati, *L'Indice dei libri proibiti*, P. III, *Commento di tutto l'Indice*, 1939, p. 202).

« Utrum privilegium personale, in Motu Proprio « Summum solacium » d.d. 12 mensis maii vertentis anni sacerdotibus concessum, intelligendum sit ad tramitem Declarationis S. Paenit. Apost. d.d. 8 martii 1929 (*Acta Ap. Sed.*, vol. XXI, pag. 168) (1) ita ut sacerdotes, Sacrum litantes, in quolibet Missae Sacrificio plenariam indulgentiam lucrari et applicare possint, independenter a Missae applicatione, uni animae, in Purgatorio detentae, ab ipsis ad libitum designatae ».

Et Sacra Paenitentiaria Ap. proposito dubio respondendum censuit: *Affirmative.*

Facta autem de praemissis relatione SSmo D. N. Pio div. Prov. Pp. XII ab infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiore, in Audientia diei 8 mensis currentis, idem SSmus Dominus responsum S. Paenitentiariae benigne adprobavit, confirmavit et publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, e S. Paenit. Ap., die 10 iunii 1942.

N. CANALI, *Paenit. Maior.*

L. ✠ S. S. LUZIO, *Regens.*

ANNOTAZIONI. — Il privilegio concesso da Pio XI ai sacerdoti nel 1929 plenariam quotidie possint, Missae Sacrificium celebrando, uni animae in questi termini: « ... ad fovendam toto hoc anno cleri in Sacro litando pietatem, singulis sacerdotibus tribuimus, fruendum usque ad diem XXXI mensis decembris huius anni, privilegium personale, cuius vi indulgentiam plenarium quotidie possint, Missae Sacrificium celebrando, uni animae in Purgatorio detentae applicare ».

Nato anche allora il dubbio sul senso e l'estensione di tale privilegio, fu interrogata la S. Penitenzieria Apost. (2) e questa rispose: « Il privilegio personale concesso ai sacerdoti in quest'anno giubilare (3) con la Costit. Apost. " Auspicantibus Nobis " non è il consueto privilegio personale dell'altare, in virtù del quale i sacerdoti che celebrano per un defunto possono acquistare e applicare l'indulgenza plenaria a quell'anima per la quale applicano la Messa; ma si deve intendere piuttosto nel senso che i sacerdoti ogni qualvolta celebrano la Messa possono lucrare l'indulgenza e applicarla, indipendentemente dall'applicazione del santo Sacrificio, all'anima del Purgatorio da loro liberamente designata » (4).

---

(1) Vedi *Il Monitore*, 1929, p. 37, 46.

(2) Presentò il dubbio alla S. Penitenzieria il compianto Mons. Ubaldo Mannucci, Direttore del *Monitore*, e lo fece con tutta sollecitudine, com'egli scrisse, « onde non privare tante anime purganti di così insigne beneficio » (*Monitore* 1929, p. 66).

(3) Per « giubileo, anno giubilare » bisogna intendere il giubileo sacerdotale di Pio XI e l'anno che vi corrisponde; in egual senso vanno intese le stesse parole pel caso presente di Pio XII. Ciò sia detto a scanso di equivoci.

(4) Vedi *Il Monitore*, 1929, p. 65.

Ora il privilegio concesso quest'anno dal Santo Padre è uguale al precedente, non solo per l'occasione che lo ha provocato (il 25° di Episcopato) e per il fine (di fare cosa gratissima ai sacerdoti, di fomentarne la pietà eucaristica e di giovare alle sante Anime) ma anche nella formulazione, come si può vedere dal confronto della formola di Pio XI con questa di Pio XII: « De Apostolicae plenitudine potestatis, singulis sacerdotibus rite probatis personale privilegium concedimus, cuius vi indulgentiam plenariam possint, Eucharisticum Sacrificium celebrando, uni animae piaculari igne expiandae applicare: idque a die vigeat XIII huius mensis (maii) ad diem usque XIII maii anni 1943 ».

Giustamente quindi la S. Penitenzieria, interrogata in proposito, ha confermata ed applicata al presente caso l'interpretazione già data nel 1929.

Preghiera al Sacro Cuore di Gesù

da recitarsi dalle persone consacrate a Dio col voto di castità

Sacro Cuore di Gesù, fonte di ogni purezza, purificate e consacrate i nostri cuori come santuari del vostro amore divino. Distruggete col vostro santo fuoco tutto ciò che in essi vi dispiace, affinchè la candida virtù della castità vi fiorisca e diffonda il suo profumo soave. Amantissimo Gesù, che amate i cuori puri ed avete convertito innumerevoli peccatori e peccatrici, noi vi offriamo oggi questa santa Comunione col desiderio di riparare alle tante offese quotidianamente inflitte al vostro purissimo Cuore con i peccati impuri. Per riparare alquanto le nefandezze che vi offendono grandemente, vi offriamo il nostro voto di castità e, come omaggio di gratitudine per la nostra vocazione, desideriamo ardentemente di evitare ogni ombra di peccato e con perfetto raccoglimento vivere distaccati da tutto. Abbiate pietà di tante pecorelle smarrite, ricercatele con la vostra grazia, affinchè si convertano e vi servano in castità di cuore e purità di mente. Frenate l'audacia di satana e dei suoi seguaci, del mondo con i suoi allettamenti e della carne con le sue passioni, affinchè venga estirpato il vizio, siano purificate le anime e si rinnovi la faccia della terra. Siccome nessuno potrebbe gloriarsi di avere un cuore puro senza essere prevenuto dalla vostra grazia, perciò tutta la nostra fiducia è posta in voi, o Signore. Solo con la vostra divina misericordia l'umanità peccatrice può essere salvata; solo col vostro aiuto l'uomo debole diventerà forte. Non permettete che il mondo affoghi nel fango del peccato, non lo lasciate perire, ma salvatelo per i meriti della vostra Passione e Morte e per l'intercessione della purissima Madre Vostra e di tutti gli Angeli e Santi. Spirito Santo, Spirito di purezza e di santità, fatte che tutte le anime siano rese partecipi della promessa di Gesù: « Beati i mondi di cuore, perchè essi vedranno Dio ».

Così sia (*).

(*) Questa preghiera fu composta dalla pia signorina Frieda Folger di Zurigo, zelante fondatrice e promotrice di varie opere cattoliche, e presentata da lei stessa al Santo Padre in un'udienza privata del febbraio 1941. L'indulgenza concessa le fu comunicata per mezzo della Nunziatura Apostolica di Berna, con foglio del 4 marzo 1941, N. di Prot. 11025.

529/41 *Die* 15 *Februarii* 1941.

SSmus D. N. Pius, div. Prov. Pp. XII, in audientia Domino Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, omnibus christifidelibus, qui castitatis votum susceperunt, partialem quingentorum dierum Indulgentiam tribuere dignatus est, dummodo supra relatam orationem saltem corde contrito ac devote recitaverint. Praesenti ad septennium valituro. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

De mandato Eminentissimi

I. Rossi, *a Secretis.*

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens.*

NOTE E DISCUSSIONI

Commento al Codice di Diritto Canonico

Can. 3

(*Continuazione* *)

N. 69-89: Concetto storico dei Concordati.

81. — Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, è il primo a concludere un concordato col Papa per riordinare le relazioni con la Chiesa: con la bolla di Papa Leone XII del 16-7-1817 si procede ad una nuova ripartizione delle diocesi, si fissa il numero dei canonici nelle cattedrali, si riconosce ad ogni diocesi un seminario: al re viene concesso il diritto di nominare tutti i vescovi. Undici anni più tardi si compone anche la vertenza dei beni ecclesiastici usurpati, tacitando la S. Sede con la piccola restituzione di lire 327.618. Altro concordato viene stipulato nel 1841.

Un concordato con l'Austria del 1818 ripartisce nuovamente le diocesi nel lombardo-veneto. Col regno di Napoli la S. Sede addiviene nel 1818 ad un concordato di 35 articoli: la religione cattolica è dichiarata unica nel regno delle due Sicilie, con tutti i diritti ed i privilegi spettantile secondo l'ordinamento di Dio e le leggi ecclesiastiche; l'insegnamento pubblico viene ispirato alla dottrina della Chiesa. Le diocesi sono nuovamente divise, è determinata la dotazione delle diocesi e delle parrocchie, i seminarî sono lasciati alle prescrizioni tridentine, al re è concessa la nomina a tutte le sedi vescovili, i beni ecclesiastici non alienati sono restituiti, gli alienati restano ai proprietarî. Altro concordato viene stipulato nel 1834, pubblicato nel 1839. La Toscana stipula la convenzione del 5-4-1851 (Nussi p. 278, s.).

* Cfr. *Il Monitore*, 1942, p. 82.

82. — In Germania, ove predominano l'illuminismo ed il gallicanismo, progredisce la secolarizzazione con la immancabile spogliazione della Chiesa; non mai così spinto si è rivelato il dispotismo dello Stato negli affari della Chiesa: il vescovo è ridotto a semplice consacratore. I concordati apportano un nuovo ordinamento nelle diocesi ed iniziano un notevole miglioramento della situazione religiosa, risvegliando la coscienza cattolica a tempo, per affrontare e per superare l'attacco del « Kulturkampf ». I concordati vengono stipulati in un ambiente in cui s'è già radicato il cosidetto *ius circa sacra*, che si arroga le seguenti pretese: 1) *ius reformandi*, la pretesa di decidere se e a quali condizioni possa esistere e vivere la Chiesa nello Stato; 2) *ius advocatiae*, la pretesa di tutelare la Chiesa in modo che gli affari ecclesiastici vengano sbrigati dalle autorità civili, non dalle ecclesiastiche; 3) *ius cavendi*, la pretesa di prevenire i pericoli che dalla Chiesa possano provenire allo Stato, valendosi *a*) del *ius supremae inspectionis*, controllando le relazioni del clero e dei fedeli con Roma, proibendo sinodi, missioni, processioni, ordini religiosi, associazioni, insegnamento religioso; *b*) del *ius placiti regii*, sottoponendo ogni atto vescovile e pontificio al previo benestare civile; *c*) della equa partecipazione alla nomina degli ecclesiastici; *d*) dell'*appellatio ab abusu*, concedendo il diritto di adire il potere e il giudice civile contro il provvedimento e la sentenza ecclesiastica; 4) la pretesa che l'alta proprietà dei beni ecclesiastici appartenga allo Stato, il quale ne controlla anche l'amministrazione.

La Baviera nel 1817 conclude il Concordato con la S. Sede, riconoscendo che la religione cattolica dev'essere protetta e deve godere di tutti i diritti e i privilegi, che le appartengono secondo l'istituzione di Dio e le leggi ecclesiastiche: formola questa già usata nel concordato con la Toscana del 5-4-1851. Lo Stato s'impegna di eseguire i decreti di censura ecclesiastica sui libri, di reprimere le ingiurie alla religione. Al re è concessa la nomina dei vescovi, del decano della cattedrale e dei canonici nei mesi dispari. La S. Sede rinuncia ai beni ecclesiastici secolarizzati, in ricambio riceve la convenuta dotazione dei vescovadi, capitoli e conventi, addirittura irrisoria in confronto del tolto. Sono stabiliti due arcivescovadi con tre diocesi suffraganee ciascuna; i vescovi sono riconosciuti liberi nella cura pastorale: ad ogni diocesi spetta il seminario retto ecclesiasticamente, e dotato civilmente. Le questioni matrimoniali sono devolute alla Chiesa, non è ammesso il *privilegium fori* pel clero. Complessivamente il concordato garantisce ampio respiro alla Chiesa, senonchè la Baviera, imitando il gesto napoleonico, promulga nel 1818 il concordato con l'*editto di religione* (Roskovany 2, 108), ispirato agli articoli organici, con cui si paralizzano le convenzioni concordatarie che possano compromettere la supe-

riorità dello Stato sulla Chiesa, e, non ostante le proteste del Pontefice, si manda ad esecuzione l'*editto di religione*.

La Bolla *Impensa* del 1824 stabilisce nel regno di Hannover l'erezione di due vescovadi e di due seminarî, dotati dallo Stato; alla corona è concesso il *veto irlandese* per le nomine vescovili, ossia il diritto di cancellare dalla lista dei candidati — presentata dagli elettori — i nomi delle persone non gradite, ad eccezione di tre.

83. — Nel 1827 la S. Sede stipula concordati coi governi protestanti del Württemberg, del Baden, delle due Assie e di Nassau: si erigono le diocesi, si riconosce la piena libertà giurisdizionale dei vescovi secondo il diritto canonico; al seminario è lasciato l'indirizzo tridentino, ai fedeli il diritto di corrispondere con Roma, al governo è concesso *il veto irlandese*, però le leggi successive ripristinano nei singoli Stati il principio della Chiesa nazionale (nazionalismo ecclesiastico).

La Bolla *De salute animarum*, sottoscritta dal papa (14-7-1821) e dal re di Prussia (23-8-1821), determina le diocesi del regno prussiano, il numero dei canonici, effettivi ed onorarî, dei cappellani nelle singole cattedrali, ed i requisiti per tali uffici. La elezione dei vescovi e dei canonici onorarî si dichiara di competenza del capitolo secondo il diritto canonico, però in seguito è concesso alla corona il *veto irlandese*. Ogni diocesi deve avere un seminario alla tridentina, una casa per i sacerdoti emeriti, la convenuta dotazione stabile, cioè l'onorario per i vescovi, per i canonici, per la manutenzione della cattedrale e del seminario: la dotazione però lascia molto a desiderare.

Gravi sono le agitazioni sulla questione dei *matrimonî misti*: il potere civile vuole che la prole segua la religione del padre; il diritto canonico invece esige ed il breve di Pio VIII del 25-3-1830 riafferma l'obbligo delle cauzioni prematrimoniali, secondo cui tutta la prole dev'essere educata nella religione cattolica: finchè Federico Guglielmo III non insiste oltre. La costituzione del 1849-1850 rinuncia al nazionalismo ecclesiastico e migliora la condizione della Chiesa: su di questa si abbatte ora un nuovo uragano.

84. — Ottone von Bismarck, col pretesto che il domma dell'infallibilità pontificia sia pericoloso per lo Stato, scatena il *Kulturkampf* prussiano con una serie di leggi repressive (1871-1878) che tendono in modo violento a sradicare la religione cattolica, asservendone i resti allo Stato. Invano Pio IX scongiura Guglielmo I, ne riceve anzi una risposta (1) che non risponde a verità: la lotta però purifica la Chiesa vittoriosa, che col Sillabo

---

(1) Considerava i vescovi come ribelli ed i cattolici quali nemici dell'impero, *senza addurre fatti specifici*.

di Papa Pio IX (8-12-1864) colpisce i tre errori del sec. XIX: *il razionalismo*, per cui la ragione vuole essere indipendente dalla fede; *il liberalismo*, per cui la società civile si vuole emancipare dalla religione rivelata; ed *il sensualismo*, per cui la libertà di pensiero è posta a morale del libero sfogo delle passioni. Il Concilio Vaticano (1869-1870) completa l'opera del Concilio di Trento.

85. — La S. Sede stipula nel 1851 e nel 1856 due concordati con la Spagna, due volte liberata dal martirio politico e religioso pel valore del generale Narvaez (Nussi p. 281): si riconosce la Chiesa, il suo diritto di ereditare, si salvaguardano i diritti episcopali, si riordinano le diocesi, lo Stato provvede al mantenimento del clero e alle spese del culto.

86. — La S. Sede ha pure concluso numerosi concordati con i singoli Stati dell'America Centrale e Meridionale: nel 1853 con la Costa-Rica e col Guatemala; nel 1861 con l'Honduras, nel 1862 col Nicaragua e col S. Salvador, nel 1861 e nel 1881 con l'Equador, nel 1887 e nel 1892 con le repubbliche di Colombia, nel 1860 con la repubblica di Haiti (Giannini, *I concordati postbellici* 1929, I, 16): essi non sono stati osservati. D'altro canto la S. Sede per sopperire alla deficienza numerica e formativa del clero indigeno, ha istituito fin dal 1858 in Roma il Collegio Pio Latino Americano, affidandolo alla cura dei PP. Gesuiti: questo Collegio — presto centenario — ridonda di sempre maggior utile e lustro alla Chiesa, instaurando il presupposto per un migliore avvenire. In America invece vige il principio della tolleranza religiosa nell'agnosticismo ufficiale del potere centrale. E' però bastato un volo in aeroplano dell'allora Segretario di Stato E.mo Cardinale Pacelli, oggi Pio XII felicemente regnante, perchè la persona del Presidente sia oggi rappresentata presso il Romano Pontefice. I cattolici in America aumentano di anno in anno, l'episcopato è prevalentemente educato in Roma, il Delegato Apostolico a Washington gode largamente il prestigio che gli compete: virtualmente l'agnosticismo statale di fronte alla Chiesa è superato, i tempi poi precipitano verso l'epilogo. Analogamente deve dirsi per l'Africa, l'India, la Cina, il Giappone, l'Australia e perfino per l'Oceania.

87. — La Russia è la sterminata landa di sistematica persecuzione dei cattolici, in specie dei polacchi. L'imperatore Niccolò I nel 1847 conclude un concordato con Pio IX (Nussi p. 273), col quale si impegna a ridare stabile organizzazione e libertà ai cattolici di rito latino, ma il concordato viene dapprima mutilato, poi nemmeno pubblicato, quindi non mai eseguito. Nel 1882 Papa Leone XIII stipula un nuovo concordato con la Russia per sollevare i cattolici polacchi, ma il governo prima falsifica il

testo del concordato e poi con la legge del 1885 abroga le disposizioni in esso convenute relative alle istituzioni degli ecclesiastici. E' da sperare e da augurare specialmente per la Russia che sorgano tempi migliori dopo la chiusa della parentesi bolscevica anticristiana, compresa fra le due guerre mondiali.

88. — Nel 1855 Pio IX stipula con Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria-Ungheria, quel concordato (Mercati p. 821, s.) che, ispirato al diritto canonico, può considerarsi la fatal pietra pel giuseppinismo. Se infatti si eccettuino il diritto concesso alla corona di nominare i vescovi ed i canonici (meno una dignità, di nomina pontificia), ed il diritto di patronato, sottoposto alla terna, compilata dal vescovo, il Concordato si presenta come la fedele applicazione del diritto canonico: libere le relazioni dei fedeli con Roma e dei vescovi con le diocesi, le scuole affidate al clero (le elementari) o ai maestri cattolici (le medie): le questioni matrimoniali, la direzione dei seminarî, la collazione dei benefici, la *missio canonica*, la censura teologica, uniformate alle norme del diritto canonico.

Il von May, professore ad Innsbruck, fonda l'*Archiv für Katholisches Kirchenrecht* per la retta interpretazione e per la fedele applicazione di quel concordato, che può considerarsi uno dei migliori. Però, come al Concordato bavarese del 1817 si affiancò l'editto di religione, così al concordato austriaco si fanno purtroppo seguire le leggi di maggio, ostili alla Chiesa (25-5-1868), le quali ritornano il matrimonio e le scuole al potere civile, dispongono il matrimonio civile in certi casi e che i figli dei matrimonî misti seguano la religione del padre, riaprendosi la controversia dei matrimonî misti, già agitata in Prussia intorno al 1830. Sette giorni dopo la definizione dell'infallibilità pontificia, il ministro liberale de' culti von Streymayer dichiara decaduto il concordato perchè l'altra parte stipulante (il Papa) « non era più la stessa »! Così il governo austriaco notifica al Pontefice che considera cessato il concordato. Ma da quando in qua la dichiarazione d'un domma ha l'effetto giuridico di cambiare la persona stipulante del Romano Pontefice?

89. — Ricordàti i concordati del 1827 coi Paesi Bassi, del 1828 e del 1845 con la Svizzera, del 1886 col Portogallo e col Montenegro, del 1890 con l'Inghilterra per Malta, rimane da dire che le idee gallicane in Italia vennero politicamente convogliate nell'anticlericalismo per giungere alla unità d'Italia nel 1870, definitivamente sanzionata nel 1929. Entrando le truppe italiane in Roma (*), veniva a crearsi una posizione giuridica di

---

(*) Il Cardinale Pietro Gasparri, allora prefetto nel seminario romano, esclamò fra i suoi chierici: *Chissà quanto tempo vi resteranno!* Cinquantanove anni dopo egli apponeva la firma al Trattato, sanzionandone la permanenza definitiva.

sopraffazione contro il Papa, che d'allora si considerò prigioniero in Vaticano: lo Stato Italiano credette di eliminarla unilateralmente con le leggi delle cosidette Guarentigie (13-5-1871), in realtà mandava ad esecuzione i principî gallicani: dalla legge sarda del 1855 alla legge del 15-8-1867 aveva posto le mani anche su tutti i beni ecclesiastici, aveva soppresso gli ordini religiosi, riconosceva valore di matrimonio al rito civile, non al sacramento; non considerava il carattere dell'ordine sacro e sottoponeva il clero al comune servizio militare, non ammetteva l'insegnamento catechetico nelle scuole, aveva sottratti i camposanti alla giurisdizione ecclesiastica, aveva dichiarato decaduti i concordati regionali, insomma l'art. 1 dello Statuto « la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato » valeva in senso non di devozione, ma di bersaglio.

D. Lazzarato

(*Continua*).

ANCORA « DE DOMINIO UXORUM »

Questione

Tizio e Caia si sono sposati senza contrarre alcun patto che regoli i loro rapporti patrimoniali. Tizio ha una sua azienda, o negozio, o sartoria. Caia, divenuta sua sposa, va a lavorare nell'azienda ecc. di Tizio. Questi però non paga alla moglie alcun salario.

Si domanda: Caia può prendere occultamente dai proventi dell'azienda, ecc. di Tizio il suo giusto salario e costituirsi con esso un suo peculio?

Soluzione

1. - Il caso può presentarsi sotto due aspetti diversi:

a) Caia va a lavorare nell'azienda di Tizio solo per prestargli un aiuto. Ci va quando può. Sbrigate le faccende di casa, va a passare il resto del tempo nell'azienda del marito, lavorando.

b) L'azienda, o negozio, o sartoria di Tizio ha molto lavoro. Caia ci va tutti i giorni, dal mattino alla sera, per lavorare come una vera operaia, o commessa. Se non vi andasse essa, Tizio sarebbe costretto a prendere un'operaia estranea e pagarla.

2. Se il caso si presenta come l'abbiamo prospettato alla lettera *a*), non crediamo che Caia abbia diritto al salario. Il lavoro che essa fa nella azienda del marito non è continuativo, regolare, come quello degli operai. Esso non eccede i limiti e le proporzioni di quel mutuo « adiutorium » che i coniugi debbono prestarsi, e che è uno dei fini del matrimonio. Tale « adiutorium », già dovuto dalla moglie, non ha stretto diritto a compenso mediante salario. E non essendovi diritto al salario, non può parlarsi di occulta compensazione.

3. - Se il caso si presenta come l'abbiamo prospettato alla lettera *b*) allora non v'è dubbio che Caia ha diritto ad un salario. Essa non presta soltanto un aiuto al marito, ma supplisce un'operaia di cui egli avrebbe bisogno e che dovrebbe pagare. Il salario dovuto alla moglie è un quid che si accumula coi proventi dell'azienda, e che non ci sarebbe di certo, se la moglie non lavorasse: esso esulerebbe nelle mani di un operaio estraneo.

Ci siamo già occupati (1) del caso in cui una moglie, sposatasi pure senza contrarre speciali convenzioni per regolare i rapporti patrimoniali col marito, guadagna lavorando presso terzi un salario e lo versa integralmente nelle mani del marito. La soluzione data a quel caso, si può applicare anche a questo, se esso si presenta come è prospettato nella lettera *b*).

4. - Aggiungiamo una osservazione che conferma quella soluzione.

La moglie potrebbe chiedere espressamente al marito il salario a cui ha diritto; contribuire con parte di esso alle spese di famiglia, e tenere il resto per sè al fine di costituirsi un suo peculio.

Ma una sua richiesta esplicita potrebbe incontrare un rifiuto, sia pure ingiusto e irragionevole, da parte del marito; oppure, anche senza incontrare un rifiuto, potrebbe suscitare disappunto nel marito, col pericolo di turbare la serenità dei rapporti familiari.

Quando si prevedono tali pericoli, i moralisti riconoscono alla moglie il diritto di compensarsi occultamente *a*) per avere quelle cose che sono necessarie per la propria onesta sostentazione; *b*) per avere i frutti dei beni propri, di cui ha ceduto al marito l'usufrutto e l'amministrazione (2).

Il fondamento di tale facoltà di compensarsi occultamente è il diritto che ha la moglie alle cose necessarie all'onesta sostentazione, ed ai frutti dei suoi beni, e l'impossibilità morale di poterli avere in altra maniera.

Ora il salario è un bene proprio della moglie. Il marito lo detiene, lo amministra come cosa sua, senza che vi sia cessione volontaria da parte della moglie, nè in quanto alla proprietà, nè in quanto all'usufrutto, nè in quanto all'amministrazione.

Trattandosi di beni confusi coi proventi dell'azienda, che sono di proprietà esclusiva del marito — siamo in regime di separazione dei beni, perchè non c'è stata alcuna convenzione speciale all'atto del matrimonio (3) — essi potrebbero andare perduti totalmente per la moglie.

Se dunque la moglie ha il diritto di dominio e di amministrazione dei suoi beni; se ha il diritto di compensarsi occultamente per avere i frutti dei suoi beni, quando ne ha ceduto l'usufrutto e l'amministrazione al marito;

---

(1) Vedi *Il Monitore*, 1942, pp. 45-48.

(2) Genicot-Salsmans, *Institutiones theologiae moralis*, editio XI, vol. I, n. 474, 2°.

(3) Vedi *Il Monitore*, l. c.

tanto più ha il diritto di compensarsi occultamente per riavere la proprietà, l'amministrazione e i frutti dei beni che le appartengono, e che il marito tiene in sua mano come fossero suoi senza il consenso della moglie.

5. - Concludendo: se il caso si presenta come l'abbiamo prospettato alla lettera *b*), Caia può « clam » prelevare dai proventi dell'azienda, o negozio ecc. di Tizio una somma mensile che equivalga al suo salario giusto ed onesto. Siccome però ella deve contribuire alle spese comuni della famiglia con i suoi beni, perchè siamo in regime di separazione dei beni, ella deve lasciare al marito, che fa tutte lui le spese, una parte del suo salario proporzionata al contributo che deve dare alle spese di famiglia.

Il resto può ritenerlo per sè, costituirsi il suo peculio personale. Salvo a contribuire anche con questo al mantenimento del marito, qualora si verificasse l'ipotesi prevista dall'art. 143 del Codice civile (4).

a. p.

SULLA CONCLUSIONE DELL'ORAZIONE « GREGEM TUUM » DEL COMUNE DEI SOMMI PONTEFICI

Questione

Nel Comune dei Sommi Pontefici pubblicato negli *Acta Ap. Sedis* 1942, p. 105, l'orazione *Gregem tuum* ha la conclusione *Per Dominum*, come se fosse rivolta all'eterno Padre. Non è invece indirizzata al divin Figlio e non dovrebbe perciò concludersi col *Qui vivis et regnas?*

Soluzione

La conclusione *Per Dominum* proposta dalla S. C. dei Riti è la vera, perchè l'orazione è diretta all'eterno Padre.

Contro quest'affermazione vengono opposte due difficoltà, che ci studieremo di sciogliere.

1) La prima difficoltà è che nella detta orazione si parla di gregge, di pastore e di istituzione del Pontificato. Ora nelll'uso comune liturgico, a chi appartiene il gregge, chi ne è il pastore, chi ha affidato a Pietro ed a' suoi successori il mandato di reggere tutta Chiesa? Non è forse Gesù Cristo? Dunque l'orazione *Gregem tuum* è indirizzata a Lui, e non all'eterno Padre.

R. E' vero che nell'uso liturgico l'attributo di buon pastore è proprio di Gesù Cristo ed a Lui appartiene il gregge dei fedeli; è pure vero che fu Lui

---

(4) Cfr. *Il Monitore*, l. c.

ad istituire il sommo Pontificato. Ma nella liturgia vi sono pure esempi di tali attribuzioni al divin Padre. Uno fra tutti, di uso comunissimo e che toglie ogni dubbio in proposito, è quello fornito dalle orazioni della Messa « In die creationis et coronationis Papae », che si usano passim come colletta imperata. Sono l'orazione *Deus omnium fidelium pastor et rector*, con la relativa segreta *Oblatis, quaesumus Domine*, e il postcommunio *Haec nos, quaesumus Domine*.

In tutte e tre ricorre la frase « quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti » e di più nella prima si chiama l'eterno Padre « Deus omnium fidelium pastor ». Le tre orazioni sono indirizzate al Padre in qualità precisamente di pastore della Chiesa e di istitutore del Pontificato, ed hanno la conclusione *Per Dominum*. Quindi per la stessa ragione ed al medesimo titolo bisogna dire che anche l'orazione *Gregem tuum* è diretta al Padre e deve avere la conclusione *Per Dominum*.

2) Nel prefazio degli Apostoli, prescritto anche per i Sommi Pontefici, è espresso lo stesso pensiero e ricorre la medesima frase dell'orazione *Gregem tuum*: « gregem tuum, pastor aeterne, non deseras, sed per beatos Apostolos tuos continua protectione custodias ». Ora il prefazio degli Apostoli, a differenza di tutti gli altri prefazi, è diretto a nostro Signor Gesù Cristo e non all'eterno Padre: « Vere dignum et iustum est ... Te, Domine, suppliciter exorare etc. ». Dunque anche l'orazione *Gregem tuum* deve essere diretta al divin Figlio ed avere la conclusione *Qui vivis et regnas*.

R. Molti, anche tra i liturgisti, credono che il prefazio degli Apostoli costituisca un'eccezione alla regola comune dei prefazi e del canone della Messa; ma con quale ragione?

E' cosa propria del canone, e quindi del prefazio, che ne è la prima parte, di avere un carattere trinitario, cioè di essere diretta *al* Padre, *per* il Figlio, *nello* Spirito Santo. Il Padre è nominato al principio: « Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus... Te igitur, clementissime Pater », e fino alla fine la prece è a Lui rivolta; il Figlio è nominato nel prefazio, dopo il *Te igitur* e nella conclusione d'ogni singola orazione del canone: « Per Christum Dominum nostrum »; lo Spirito Santo è nominato nella dossologia finale insieme alle altre due Persone: « Per ipsum... est Tibi, Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor etc. ». L'andamento trinitario è come la legge costituzionale del canone, e si riscontra anche quando all'inizio si legge il prefazio degli Apostoli. Sebbene in questo sia diversa la disposizone delle prime parole, tuttavia il procedimento è identico, come si può vedere dal suo confronto col prefazio comune:

Prefazio comune	*Prefazio degli Apostoli*
Vere dignum... est... nos *Tibi*... gratias agere, Domine sancte, *Pater* omnipotens... *per* Christum Dominum... et ideo... hymnum glorioae *tuae* canimus... *Te* igitur, clementissime *Pater, per* Iesum Christum... supplices rogamus etc.	Vere dignum... est... *Te*, Domine, suppliciter exorare... et ideo... hymnum gloriae *tuae* canimus...; *Te* igitur, clementissime *Pater, per* Iesum Christum... supplices rogamus... etc.

E' facile scorgere che i due prefazi (e lo stesso si dica degli altri) procedono egualmente, indirizzandosi *al* Padre come a soggetto, di lode, di ringraziamento e di supplica che gli rendiamo *per mezzo* di nostro Signor Gesù Cristo. Non c'è ragione intrinseca di affermare diversamente; il farlo porterebbe tra l'altro all'incongruenza di far oggetto della gloria: « hymnum gloriae tuae » il Figlio e di interporre il Figlio quale mediatore alla preghiera che facciamo a Lui stesso: « Dignum est... *Te*, *Domine* (Fili)... exorare... *per* Christum Dominum nostrum ». Per non forzare il testo ed alterarne il senso naturale e grammaticale, bisogna dunque dire che il prefazio degli Apostoli non si differenzia dagli altri nel rivolgersi al divin Padre; e che quindi anche in esso l'attributo di « Pastor aeternus » non è indirizzato al Figlio. Per cui, a nostro modesto parere, è sciolta anche la seconda difficoltà opposta in favore della conclusione *Qui vivis et regnas* all'orazione *Gregem tuum* e così rimane confermato che è giusta la conclusione *Per Dominum* proposta dalla S. C. dei Riti.

L. P.

---

(1) Vedi *I Quaderni del Monitore*, n. 2, 1942, p. 14.

(2) Così, tra i moderni, Nicola Gihr, nel suo bel trattato *La Sainte Mèsse*, tomo II, p. 237, Paris, 1895, scrive: « Cette préface (degli Apostoli) est la seule qui soit adressée à Jesus Christ, et non è Dieu le Père. Les fêtes des apôtres portent l'Eglise à invoquer l'aide et la protection de Jésus *le bon Pasteur*, le Pasteur éternel qui donne sa vie pour ses brebis ». Così pure Mons. P. Veneroni nel *Manuale di Liturgia*, vol. III, *La S. Messa*, ed. 1933, p. 169, scrive: « Il Prefazio dei Ss. Apostoli contiene una invocazione a Gesù Cristo perchè voglia custodire il gregge suo, cioè la Chiesa fondata dallo zelo degli Apostoli ».

Tra gli antichi riferiamo dal Gihr, l. c. questo passo del Clichtoveus: « Petit haec praefatio, quod ipse bonus Pastor gregem suum catholicum non derelinquat, aut suo destituat praesidio, sed per ipsos Apostolos tanquam cooperatores ipsius in custodia gregis et coadiutores ipsum assidua conservet protectione: ut ipse grex dominicus iisdem Apostolis rectoribus gubernetur, quos ut vicarios operis sui, utpote gregis pascendi, ipse Pater aeternus ordinavit ac sanxit praeesse pastores eidem gregi » (*Elucidatorium ecclesiast*). Nel quale passo ci sembra che l'autore abbia tenuta una via di mezzo, attribuendo tanto al Padre come al Figlio l'ufficio di pastore.

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

PROROGA DI UN DISPOSITIVO DEL CONCORDATO LATERANENSE CIRCA IL RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

In merito al riconoscimento ed alla regolarizzazione degli atti compiuti dagli enti ecclesiastici e religiosi in Italia prima dell'11 febbraio 1929, l'art. 29, *f*) del Concordato Lateranense stabiliva che le pratiche relative dovevano essere espletate entro tre anni dall'entrata in vigore del Concordato stesso. Data la natura della materia, varia e complessa, si resero necessarie tre proroghe triennali del termine previsto. Ad esse per il medesimo motivo, si aggiunge ora una quarta proroga, parimenti della durata di tre anni.

L'accordo relativo è stato firmato oggi, sabato (14 marzo 1942), in Vaticano, da S. E. Rma il Sig. Card. Luigi Maglione, Segretario di Stato di S. S., e da S. E. il Dr. Raffaele Guariglia, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia.

Erano presenti le LL. EE. Rme i Monsignori Domenico Tardini, Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari e G. Batt. Montini, Sostituto della Segreteria di Stato di S. S.; e il Sig. Comm. Francesco Babuscio Rizzo, Consigliere dell'Ambasciata d'Italia. (Da *L'Osservatore Romano*, 15 marzo 1942).

Annotazioni. — L'art. 29, *f*) del Concordato Lateranense — com'è noto — dispone che « gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti o regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell'Ordinario da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Concordato ».

Tale norma, intesa a rendere possibile la normalizzazione dal punto di vista del diritto civile, di situazioni di fatto createsi sotto l'impero delle leggi statali preconcordatarie, meno favorevoli agli enti ecclesiastici, fu interpretata dai competenti organi dello Stato in senso piuttosto largo.

Trascorso il triennio previsto dal citato articolo (7 giugno 1929-6 giugno 1932), risultò che parechi enti ecclesiastici — pur trovandosi nelle condizioni contemplate dall'art. 29, *f*) del Concordato — non avevano, per inavvertenza o per la complessità delle pratiche necessarie, usufruito dell'agevolazione ivi concessa.

Fu per questo che, con l'Accordo firmato il 6 settembre 1932, venne prorogato di un triennio (sino al 6 giugno 1935) il termine utile stabilito dal Concordato; altre successive proroghe triennali vennero poi concesse con gli Accordi del 26 dicembre 1935 e del 6 agosto 1938, ai quali si aggiunge ora quello firmato il 14 marzo del corrente anno. La scadenza di quest'ultima proroga è fissata al 6 giugno 1944 inclusive.

Il fatto che vennero accordate quattro proroghe al primitivo termine di tempo non dovrebbe, però, far pensare alla possibilità di un prolungamento indefinito.

Può inoltre essere interessante sapere che — per quanto riguarda i triennî finora trascorsi — la scadenza dell'ultimo termine utile, a quel che ci consta, venne considerata in riferimento all'ultimazione della pratica, piuttosto che alla presentazione della relativa domanda da parte dell'Ordinario.

A. C.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

Motu Proprio. — Concessione per un anno dell'altare privilegiato a tutti i sacerdoti. 12 maggio 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 153. Cfr. *Il Monitore*, 1942, p. 81, 99).

Messaggio radiofonico. — In occasione del XXV anniversario della sua Consacrazione Episcopale. 13 maggio 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 154. Pubblicato per esteso nel 2° Quaderno del *Monitore*).

Allocuzioni. — I. Tenuta dal Santo Padre « infra Missam » nella Basilica Vaticana all'altare della Confessione di S. Pietro Ap. il giorno 14 maggio 1942, festa dell'Ascensione di N. Signore, celebrando il XXV anniversario della sua Consacrazione (*A.A.S.*, 1942, p. 167).

II. Tenuta dal S. P. il giorno 2 giugno 1942, festa di S. Eugenio I Papa, al Collegio Cardinalizio, che gli presentava gli auguri onomastici (*A.A.S.*, 1942, p. 196).

Costituzioni Apostoliche. — *De Bandoeng*. La Prefettura Apost. di Bandoeng, nell'isola di Giava è innalzata al grado di Vicariato Apostolico. 16 ottobre 1941 (*A.A.S.*, 1942, p. 185).

De Soerabaia. La Prefettura Apost. di Soerabaia nell'isola di Giava è elevata al grado di Vicariato Apostolico. 16 ottobre 1941 (*A.A.S.*, 1942, p. 187).

De Poerwokerto. La Prefettura Apost. di Poerwokerto nell'isola di Giava è eretta in Vicariato Apost. del medesimo nome. 16 ottobre 1941 (*A.A.S.*, 1942, p. 188).

Denveriensis. Viene staccata una porzione di territorio dala diocesi di Denver (S.U.A.) per costituirne la nuova diocesi di Puebla. 15 novembre 1941 (*A.A.S.*, 1942, p. 192).

Sanctae Fidei-Dubuquensis (*Denveriensis*). La diocesi di Denver (S.U.A.) è staccata dalla provincia ecclesiastica di Santa Fè ed eretta in nuova provincia col grado di metropolitana e colle suffraganee di Cheienna e Puebla. 15 novembre 1941 (*A.A.S.*, p. 192).

Lettebe Apostoliche. — Il tempio di S. Lorenzo M. in Monticelli d'Ongina, diocesi di Fidenza, è innalzato al titolo e dignità di basilica minore. 28 febbraio 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 195).

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

De communicatione in sacris cum schismaticis (praesertim morientibus)

(*Foglio Diocesano*, Trento, 1942, p. 118)

Num. di Prot. 183/941 Romae, die 15 novembris 1941

Excellentissime ac Reverendissime Domine (*),

Ad hanc Supremam Sacram Congregationem, pro opportuna solutione, pervenerunt ab Excellentia Tua proposita dubia, quae sequuntur:

1. Cum frequentius recurrant casus, in quibus non uniti « orthodoxi » christiani petant, quando orthodoxus minister adiri non possit, auxilium catholici sacerdotis, praesertim in morbo gravi, licetne orthodoxum hominem aegrotum precibus, provocando ad actum contritionis, adiuvare et, si explicite postulaverit, ei sacramenta conferre?

2. Adversatur sensui catholici sacerdotis orthodoxum fratrem in Christo sine ullo ecclesiastico funere relinquere. Sed committere defunctum orthodoxum ministro protestantico ut funus ecclesiasticum perficiat catholico sensui adversatur. Quomodo tunc procedendum?

3. Orthodoxi parentes filios suos baptizandos offerunt. Sacerdos orthodoxus attingi nequit. Licetne puerum (non in ecclesia) in sacristia baptizare et eius nomen in registro non in serie ordinaria nominum sed sejunctim, inscribere?

His dubiis mature examinatis, haec Suprema S. Congregatio Sancti Officii in conventu plenario Feriae IV die 29 Octobris c. a. habito, respondendum decrevit:

Sacerdos catholicus effusa caritate illos schismaticos ad Ecclesiam reducere conetur quos *commendatos sibi in Dno* ordinarii et parochi habere iubentur. Infirmos paterne viset et praesertim si in periculo mortis fuerint, eos ad orationem, ad contritionem de peccatis et ad submissionem voluntati divinae excitet (can. 1350, 1).

Schismaticis autem, etiam bona fide errantibus eaque petentibus, vetitum est sacramenta Ecclesiae ministrare nisi prius, erroribus reiectis Ecclesiae reconciliati fuerint (can. 731 § 2) Etiam cum in periculo mortis constituuntur, requiritur ut meliori quo fieri potest modo (pro rerum et personarum adiunctis) saltem implicite errores reiciant et Fidei professionem faciant.

Iis autem qui bona fide errant et iam sunt sensibus destituti, ea sacramenta conferri poterunt sub condicione, praesertim si conicere liceat eos implicite saltem suos errores reiecisse.

(*) Rescritto diretto al Dr. P. Werhun, Visitatore Apostolico per gli Ucraini in Germania.

Semper autem curandum est ut scandalum et vel suspicio interconfessionalismi evitentur. Quo minus autem est periculum in mora, eo magis explicita retractatio errorum et Fidei catholicae professio exigi debent.

Quod ad sepulturam standum est Rituali Romano, Tit. VI c. 2, de iis quibus neganda est sepultura (Cod. i. c. can. 1240). Sacerdos tamen sine veste sacra ullove ritu sacro coram cadavere domi exposito preces privatim fundere, officii civilis causa funus sequi et in coemeterio item privatim preces apud tumulum fundere poterit, remoto, si periculum adsit, scandalo.

Pueri autem a parentibus schismaticis oblati ut baptizentur, extra mortis periculum a sacerdote catholico generatim baptizandi non sunt, nisi probabilis spes effulgeat catholicae educationis (can. 751).

Occasionem nactus sensus obsequii mei Tibi obtestor permanens Excellentiae Tuae Reverendissimae Addictissimus

F. Card. Marchetti-Selvaggiani m. p., *Secret.*

Atto di sottomissione. — I Revv. Padri Domenico M. Chenu e Lodovico Charlier si sono lodevolmente sottomessi al decreto in data 4 febbraio 1942, col quale il Sant'Offizio condannava due loro libri. (*A.A.S.*, 1942, p. 148. Cfr. *Il Monitore*, 1942, p. 26).

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

B. Virginis Mariae a SSmo Rosario seu Pompeiana

Decretum

Pompeiana Praelatura *nullius*, cum Pontificio Sanctuario, iure singulari, ad normam can. 319 § 2 *Codicis I. C.*, regitur, quod Apostolicis Constitutionibus ac Decretis de ipsa latis continetur.

Cum vero in his haud omnia caveantur, quae ad ecclesiasticum regimen, disciplinam et administrationem attinent. Ssmus Dominus Noster Pius Div. Prov. Pp. XII benigne statuit, praesenti Consistoriali Decreto, ut pro eadem Praelatura ac Sanctuario, quando speciales dispositiones in memorato iure particulari desint, leges iuris communis, congrua congruis referendo, applicentur.

Ordinarius autem, qui Praelaturam regit, ut Delegatus Pontificius Sanctuarium administrabit.

Quoniam insuper territorium Pontificiae Basilicae Beatissime Mariae Virginis, cum adnexis Operibus a iurisdictione paroeciae Ssmi Salvatoris, in Praelatura exstantis, exemptum manet, Ssmus Dominus Noster benigne indulget, ut, praeterquam ab Ordinario, etiam a Rectore Basilicae vel, eo deficiente, ab altero sacerdote, ab ipso Ordinario habitualiter delegato, functiones paroeciales

ibidem exerceantur, non excepta matrimoniis adsistentia: servatis tamen de iure servandis.

Item statuit ut Consilium Praelaturae, Constitutione Apostolica *Beatissimae Virginis* diei 8 Maii 1926 constitutum, tamquam Consilium administrationis Pontificii Sanctuarii simul habeatur, illudque posthac quatuor constet Consiliariis a Sacra Congregatione Consistoriali, proponente Ordinario Praelaturae, nominandis, quorum unus deputabitur ad officium Vicarii Generalis, ad normam iuris communis.

Demum quod peculiariter spectat ad Patrum Cardinalium Coetum seu Commissionem pro tutela ac vigilantia in res spirituales ac temporales Sanctuarii Pontificii, eadem Constitutione Apostolica confirmatam, Sanctitas Sua descrevit ut ipsam perpetuo constituant Cardinalis a Secretis Sacrae Congregationis Consistorialis, uti Praeses, Cardinalis Praefectus Sacrae Congregationis Concilii et Cardinalis a Secretis Status.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis Consistorialis, die 21 Martii 1942.

Fr. R. C. Card. Rossi, *a Secretis.*

L. ✠ S. V. Santoro, *Adsessor.*

Annotazioni. — Il Santuario della B. V. del SSmo Rosario in Valle di Pompei nella sua abbastanza lunga esistenza (1) è stato più volte oggetto della sollecitudine della Santa Sede. Il presente decreto ne è l'ultimo atto in ordine di tempo e viene a dar compimento agli atti che lo precedettero e che perciò è utile accennare.

Il 28 marzo 1890 fu emesso un Breve con cui alla chiesa divenuta Santuario e alle Opere annesse (2), fu assegnato un Protettore, nella persona del Card. Monaco La Valletta.

Il 13 marzo 1894, con Lettera Apostolica *Qua providentia,* Leone XIII dichiarava che il Santuario e le Opere annesse passavano in dominio della Santa

(1) La prima origine del Santuario della Madonna di Pompei, dovuto alla pietà e allo zelo dell'Avv. Bartolo Longo, risale al 1876. Il 30 aprile di quell'anno fu acquistato il terreno per l'erezione della nuova chiesa parrocchiale in luogo della vecchia del SSmo Salvatore; l'8 maggio fu deposta la prima pietra; il primo altare fu consacrato il 7 maggio 1887; il 7 maggio 1891 fu dedicata la chiesa, traendo a sè fin d'allora innumerabili torme di pellegrini, sempre più crescenti; il 4 maggio 1901 la chiesa fu elevata al grado di Basilica minore. La chiesa sorse nel territorio della parrocchia del SSmo Salvatore, al cui titolo si aggiunse il nuovo di Madonna del SSmo Rosario; era situata nei confini della diocesi di Nola ed il Vescovo diocesano, Mons. Giuseppe Formisano, contribuì generosamente alla sua erezione; ne venne staccata e resa indipendente nel 1894.

(2) Le opere di beneficenza nate e prosperanti all'ombra del Santuario sono: l'Orfanotrofio femminile (1887) ampliato e inaugurato nel 1912; l'Ospizio pei figli dei carcerati (1892); l'Ospizio per le figlie dei carcerati (1922).

Sede e il territorio, staccato dalla diocesi di Nola, era assoggettato alla medesima Santa Sede.

Con atti notarili del 12 agosto 1905, 12 settembre 1906 e 2 luglio 1908, non solo il Santuario, ma anche la proprietà e l'amministrazione delle Opere annesse veniva trasmessa alla Santa Sede. Questa poi governò tanto il Santuario quanto le opere mediante un Cardinale Vicario, che funzionava in qualità di mandatario della medesima. L'ultimo fu il Card. Sili, che prima di essere Cardinale portava il nome di Delegato Pontificio. Il mandatario della Santa Sede fu preposto all'amministrazione unitaria, temporale e spirituale, del Santuario e delle Opere con giurisdizione vescovile nell'ambiente del Santuario. Dapprima furono i PP. Domenicani ad ufficiare il Santuario. Nel 1921 l'Ordine domenicano, non avendo potuto ottenere l'ufficiatura in forma autonoma, ne lasciò definitivamente, come Ordine, la cura e gli fu sostituito un collegio di penitenzieri o cappellani.

Nel 1907 fu istituita una Commissione Cardinalizia, cui il Vicario o Delegato doveva riferire sulle questioni concernenti il Santuario e le Opere annesse.

Finalmente con la Costituzione Apostolica *Beatissimae Virginis*, 8 maggio 1926, Pio XI stabiliva quanto segue: 1) l'istituzione di Leone XIII era eratta in Prelatura *nullius* immediatamente soggetta alla Santa Sede, il Prelato aveva la potestà d'Ordinario del luogo, e la Prelatura diveniva ente autonomo perfettamente giuridico con personalità del tutto distinta da quella della Sede Apostolica e retta da leggi particolari; 2) al Delegato Apostolico era aggiunto un Consiglio di amministrazione di tre membri; 3) era costituita una Commissione Cardinalizia di controllo e di tutela, che non offendeva l'autonomia dell'istituto e la sua piena capacità di acquistare e di disporre anche di fronte alle leggi civili; 4) il territorio della Basilica e delle Opere annesse veniva ad essere esente dalla parrocchia del SSmo Salvatore esistente nella Prelatura (3).

Rimaneva tuttavia da definire meglio alcuni punti di governo, di disciplina e di amministrazione, emergenti dal fatto che alla Prelatura è unito il Santuario Pontificio; e li definisce appunto il presente decreto con ordinare quanto segue: 1) mancando speciali disposizioni di diritto particolare, verranno applicate le norme di diritto comune; 2) il Prelato Ordinario sarà anche Delegato Pontificio per l'amministrazione del Santuario; 3) le funzioni parrocchiali, compresa la celebrazione dei matrimoni, nel territorio esente della Basilica ed Opere annesse si faranno, oltre che dal Prelato Ordinario, dal Rettore della Basilica o da un sacerdote abitualmente delegato dall'Ordinario; 4) il Consiglio della Prelatura farà anche da Consiglio d'amministrazione del Santuario, sarà costituito da quattro membri nominati dalla S. C. Concisto-

(3) Per notizie più ampie vedi *Il Monitore*, 1926, pp. 323-328.

riale ed un membro, proposto dall'Ordinario, sarà deputato ad essere Vicario Generale; 5) la Commissione Cardinalizia di tutela e di vigilanza sarà costituita in perpetuo dagli Emi Cardinali il Segretario della S. C. Concistoriale, il Prefetto della S. C. del Concilio e il Segretario di Stato.

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Tridentina

Iuris funerandi

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 101)

Die 5 *Iulii* 1941

Species facti. — In civitate vulgo *Arco*, Tridentinae Archidioecesis, una exstat paroecia sub titulo S. Mariae quae est simul collegialis, in qua cura animarum ab archipresbytero parocho, adiuto a Capitulo collegiali et a duobus vicariis cooperatoribus non beneficiariis, praesertim in urbe exercetur. Paroecia autem praeter urbem constat quoque decem suburbiis seu pagis, *frazioni* nuncupatis, quorum quinque, paroeciae proximiora, immediate archipresbyteri parochi iurisdictioni subsunt, cetera quinque, a paroecia remotiora, mediate tantum eidem subsunt.

In quinque suburbiis paroeciae proximioribus operam praestant cappellani qui appellantur *missarii*, sub archipresbyteri parochi immediata et directa auctoritate, quibusdam tantum facultatibus et per modum actus praediti, dum in quinque suburbiis a paroecia remotioribus curam animarum gerunt cappellani qui *curati* vocantur, archipresbyteri parochi iurisdictioni mediate et indirecte subiecti, quippe qui omnibus facultatibus paroecalibus sint praediti, ab eodem archipresbytero semel et pro semper in actu ipsorum nominationis concessis.

Praeterea in duobus ex his suburbiis remotioribus sunt duo conventus Fratrum Minorum et Minorum Capuccinorum.

Modo autem archipresbyterum una cum Capitulo collegiali inter et memoratos hos conventus quaestio orta est de interventu ad funera, quae persolvuntur sive in urbe sive in suburbiis praesertim remotioribus.

De quibus tamen funeribus hoc animadvertendum est quod sunt funera quae dicuntur *generalia*, de quibus nulla est quaestio, cum his interveniant clerici tum saeculares tum religiosi utriusque conventus ad normam quoque art. 1 Statuti capitularis statuentis: « Ai funerali generali... intervengono tutti i sacerdoti della parrocchia nonchè il clero regolare dei due conventi ».

At quaestio praecise vertitur circa funera quae dicuntur *partialia*, quibus sive in urbe sive in suburbiis, post archipresbyterum vel eius vices gerentem,

Religiosi Franciscales et Capuccini ius sibi vindicant interveniendi prae ceteris sacerdotibus saecularibus, qui in paroecia operam praestant, si a familia vel heredibus defuncti invitentur. Contendunt enim non sustineri art. 7, cap. 13 Statuti capitularis praescribentis: « Per i funerali (nempe *partialia*) che hanno luogo nelle chiese *filiali* (in decem nempe suburbiis), nel caso che, oltre ai sacerdoti della frazione si invitassero altri sacerdoti, sarà da dare la preferenza nell'invito d'intervenire ai cappellani ed ai canonici, prima che ai sacerdoti del clero regolare ».

Animadversiones. — Canon 1233 § 1 Codicis I. C. ad funera quod attinet, inter alia, haec statuit: « Clerici... ipsi ecclesiae addicti prae aliis « omnibus invitari debent ». Quaenam autem sit ecclesia de qua agitur in canone, nullum est dubium quod in primis sit ecclesia paroecialis in qua funus peragitur ad normam canonum 1216 et 1217 C. I. C. Quinam autem sint clerici ipsi ecclesiae addicti, eos in primis recensendos esse videtur, qui eidem ecclesiae paroeciali saltem inserviant, et in qua aliquod officium praestent, quod curae animarum intersit. Iamvero Religiosi Franciscales et Capuccini dici nequeunt ecclesiae parocciali et collegiali urbis *Arco* addicti, cum eidem non inserviant; ecclesiae enim, sive in urbe sive in suburbiis ibi exstantes, omnes sunt ecclesiae saeculares et a clero saeculari reguntur.

Eo vel magis quia Pontificia Commissio ad canones Codicis I. C. authentice interpretandos in responso diei 8 Aprilis 1941 denegavit inter clericos ecclesiae addictos, de quibus in canone 1233 § 1, comprehendi capitulares, qua *tales*, seu reduplicative sumptos, ea praesertim ratione quod Capitulum per se, ad normam canonis 391 § 1, « ideo institutum est ut sollemniorem cultum Deo in ecclesia exhibeat... ».

Ex quo responso erui posse videtur clericos ecclesiae addictos eos tantum spectari posse, qui curam animarum in eadem ecclesia exercent sub parochi auctoritate. Excludendi proinde Religiosi utriusque conventus, utpote nullam animarum curam tum in ecclesia paroeciali urbis *Arco* tum in eiusdem filialibus gerentes.

E contra constat curam animarum ibidem exercere, praeter archipresbyterum una cum duobus vicariis cooperatoribus non beneficiariis, capitulares quoque ecclesiae collegialis ex praescripto Statutorum capitularium in capite 11: « Obbligo dei canonici per la cura delle anime: 1) i canonici della collegiata sono sacerdoti ausiliari nella cura delle anime, dati in aiuto all'arciprete investito della parrocchiale giurisdizione; 2) sono perciò tenuti ad ascoltare le confessioni, a visitare gli infermi, ad assistere ai divini uffici, a catechizzare; in generale a tutti i doveri inerenti alla cura d'anime ».

Quapropter iidem capitulares, non qua capitulares, sed qua vicarii cooperatores archipresbyteri, habendi sunt uti clerici ecclesiae paroeciali addicti, ac proinde prae Religiosis utriusque conventus invitandi ad funera. Idem dicendum

de cappellanis, sive missariis sive curatis in suburbiis, cum omnes, immediate vel saltem mediate, tamquam vicarii cooperatores, curae animarum vacent sub archipresbyteri auctoritate in una eademque paroecia ad normam canonis 476 § 2: « Vicarii enim cooperatores constitui possunt non solum in universa paroecia, sed etiam pro determinata paroeciae parte ».

Nec relevat quod Statutum capitulare per se non constituat legem dioecesanam, quia, accedente Episcopi approbatione, ius saltem facit non solum pro Capitulo, sed pro omnibus qui cum Capitulo partes quoquo modo habent. Ceterum praescripta in Statutis capitularibus, de quibus agitur, congrua omnino videntur iuri communi, vi cuius saltem vim obligandi obtinent.

Denique immorandum non est in distinctione a memoratis Religiosis invecta inter clerum officiantem et clerum orantem, qua ipsi prae ceteris quoque clericis ad funera invitandi essent, cum haec distinctio absona omnino sit a iure et nullo rationabili fundamento suffulta.

Resolutio. — Proposito itaque in Comitiis Plenariis diei 5 Iulii 1941 dubio: *An sustineatur caput XIII Statuti ecclesiae collegialis loci* Arco *diei* 14 *Aprilis* 1925, *funera quod spectat;*

Emi Patres huius Sacrae Congregationis responderunt: *Affirmative.*

Quam resolutionem Ssmus D. N. Pius Pp. XII in Audientia diei 13 Iulii 1941, referente subscripto Secretario, approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius*

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Facoltà di commutare gli scapolari e i cingoli per i Terziari secolari Francescani Capuccini con altro oggetto di pietà o devozione benedetto.

(*Analecta Ord. Fr. Min. Cap.*, 1942, p. 67)

Prot. N. 2761/42

Beatissime Pater,

Superiores Provinciales Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum Europae, cum ob grassantis belli discrimina scapularia et cingula pro Tertiariis saecularibus difficilius in dies obtineri queant, adeo ut alicubi materia pro eorum confectione vix habeatur, ne confusio ac damnum spirituale hac in re exinde suboriantur, ad pedes S. V. provoluti, humiliter implorant facultatem gestationem scapularis et cinguli Tertiariorum saecularium commutandi alio quocumque pietatis seu devotionis obiecto benedicto indolem franciscanam prout possibile erit praeseferenti, praesentibus rerum adiunctis perdurantibus. Et Deus, etc.

Die 20 Maii 1942

Vigore facultatum a SSmo D. N. concessarum. S. Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, audito voto Revmi P. Pro-Procuratoris Generalis O.F.M. Cap., Revmo P. Ministro Gen.li benigne commisit ut petitam gratiam pro suo arbitrio et conscientia iuxta preces concedat, perdurantibus praesentibus rerum adiunctis, servatis ceteris de iure servandis. Contrariis quibuscumque non obstantibus (*).

VINC. Card. LA PUMA, *Praefectus.*
Fr. L. H. PASETTO, *Secretarius.*

L. ✠ S.

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I.

DECRETUM DE FUNCTIONIBUS PRO DEFUNCTIS

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 205)

Quum plures locorum Ordinarii ab hac Sacra Rituum Congregatione exquisierint qualiter se gerere debeant quoad functiones funebres quae, praesertim hac tempestate, a defunctorum propinquis etiam diebus dominicis aut festis de praecepto celebrandae indiscriminatim petuntur; haec porro S. R. Congregatio eosdem vehementer hortatur, ut in huiusmodi functionibus peragendis curent ut omnino serventur praescriptiones quae tum in Rituali Romano (tit. VI, cap. I, n. 8 et cap. III, n. 18) cum in novis Missalis Rubricis (*Addit. et variat. in Rubr. Miss.*, tit. III, n. 4) continentur.

In exsequiis autem, si Missa celebretur, semper — nisi de pauperibus agatur — fiat in cantu, reprobata invalescente praxi eam legendi absque cantu etiam cum funus externam induit pompam. Quandocumque vero ex rationabili causa funebris functio ritu breviori aut simpliciori agi contingat, ea tamen

---

(*) Nel decreto di esecuzione del rescritto emesso in data 23 maggio 1942, il Rev.mo P. Donato De Velle, Min. Gen. dei PP. Cappuccini dichiara di concedere ai Superiori delle Provincie e Commissariati nei quali, secondo il prudente giudizio degli stessi, gli scapolari e i cingoli si possono ottenere con molta difficoltà, la grazia domandata, « commutandi scilicet scapulare et cingulum Tertiariorum saecularium alio quocumque pietatis seu devotionis obiecto, indolem franciscanam prout possibile erit praeseferenti, quovis modo in Ecclesia consueto benedicto, et quovis modo a Tertiariis apud se gestando, servatis clausulis eiusdem Rescripti ceterisque de iure communi et particulari Regulae T.O.F. servandis, et retento praesertim ritu vestitionis (cum scapulari et cingulo) necnon professionis ab Ecclesia praescripto » (l. c.).

La medesima facoltà è stata pure concessa ai Terziari Francescani secolari soggetti all'Ordine dei Frati Minori Conventuali in Europa, con Rescritto del 19 giugno 1942, Prot. N. 2944/42 (*Comment. O.F.M.C.*, 1942, p. 211).

gravitate ac pietate peragatur, quam non minus reverentia sacrorum quam populi aedificatio requirit.

Quod vero ad Missae funebris qualitatem spectat, Missa exsequialis ea dicitur, iuxta novas rubricas (*Addit. et variat.*, l. c., n. 4), quae fit corpore defuncti physice aut saltem moraliter praesente. Corpus autem censetur praesens in altero ex immediate sequentibus duobus ab obitu diebus (S. R. C., decret. 3755. § 2); non autem ultra biduum ab obitu (S. R. C., decret. 3767, ad XXVI). Quoties autem praefata Missa a rubricis impeditur, transferri potest in proximiorem diem similiter non impeditum (*Addit. et variat.*, l. c., n. 4). Si vero Missa impediatur non a rubricis, sed ab alia causa, tunc dicitur opportuniori die post acceptum mortis nuntium (*Addit. et variat.*, l. c., n. 6); sed haec Missa etsi privilegiata, non est tamen exsequialis, ideoque diebus dominicis aut de praecepto prohibetur. Hoc igitur in casu dicatur Missa dominicalis aut festiva diei; poterit tamen fieri absolutio ad tumulum, exceptis iis diebus dominicis et festis in quibus Missa exsequialis etiam praesente cadavere prohibetur (*Addit. et variat.*, l. c., n. 4).

Hoc servandum praecipit S. R. Congregatio, sive agitur de militibus in locis dissitis bello peremptis, quorum mortis nuntius mature ad suos non pervenerit; sive agitur de definitiva alicuius corporis humatione, sive denique — eoque magis — de defunctorum anniversariis propriis vel fundatis, et de similibus casibus.

Datum Romae, die 1 Maii 1942.

C. Card. Salotti, Ep. Praenestinus, *Praefectus.*

L. ✠ S. A. Carinci, *Secretarius.*

Annotazioni. — Il presente decreto si occupa delle funzioni funebri con un riguardo speciale alla S. Messa. Avendo noi già parlato a lungo dell'argomento (1), ci limitiamo a un semplice cenno.

1) In primo luogo il decreto richiama l'antichissimo costume della Chiesa secondo il quale, per quanto è possibile, nei funerali si deve celebrare la S. Messa e applicarla per il defunto che sta per essere seppellito, avvertendo che detta Messa, salvo eccezioni, è permessa anche nelle feste doppie e nelle domeniche; di più, se per qualunque ragionevole causa il cadavere è assente, od anche sepolto, tuttavia, purchè sia moralmente presente, si può cantare o recitare pel defunto un'unica Messa « ut in die obitus », salvo le eccezioni indicate dalle rubriche.

2) Circa il dubbio, entro qual limite il cadavere debba considerarsi moralmente presente, il decreto, in base a precedenti decreti della S. C. dei Riti, dice apertamente che il cadavere si ritiene moralmente presente non oltre i

(1) Cfr. *Il Monitore*, 1942, p. 86.

due giorni dalla morte, e in caso di impedimento liturgico, fino al primo giorno liturgicamente libero. Solo entro tale termine si può considerare la Messa come esequiale e quindi si può dire in domenica. Le Messe esequiali celebrate al di là di detto limite non godono di tale privilegio; molto meno lo godono le Messe funebri non aventi alcuna relazione con le esequie, come sarebbero gli anniversari proprii o fondati.

3) Un altro punto toccato dal decreto è la solennità con cui si deve celebrare la Messa funebre, specie di deposizione. Le rubriche e lo spirito stesso della Chiesa esigono che dov'è possibile venga celebrata in canto; ma ciò è tanto più doveroso quando sono funerali di persone facoltose, celebrati con tutta la pompa esterna. Infatti il divin sacrificio della Messa è il culmine della liturgia funebre ed il mezzo più nobile ed efficace di suffragio per le sante Anime, e perciò non dev'essere da meno in solennità delle altre parti della funzione funebre.

4) Circa il modo di compiere le funzioni pei defunti il decreto non fa altro che ribadire disposizioni già note, ma che non si ripetono mai abbastanza. In qualunque funzione si salvi sempre il decoro e la pietà: ma specialmente allorchè si tratta di funerali più semplici e modesti o, per necessità di circostanze, abbreviati — come spesso avviene ai nostri giorni. E' troppo facile cadere nell'odiosa distinzione tra poveri e ricchi, e proporzionare l'impegno nel compierli alla lautezza dei proventi. Quindi, misura unica; anzi là dove manca l'esterna pompa supplire con una pietà e un decoro ancor maggiori.

Il decreto non intende introdurre cambiamenti di rubrica circa le funzioni per defunti ed i punti che esso non tocca rimangono immutati.

In conclusione, il presente decreto gioverà certo a chiarire e definire qualche punto di prassi finora incerto e controverso, a conservare il conveniente onore al santo sacrificio della Messa e ad impedire che la liturgia funebre si compia in giorni non debiti, con danno della liturgia domenicale e festiva.

II. *Romana seu Sabinen.* Decreto di introduzione della causa di beatificazione del Servo di Dio Bernardo Maria di Gesù (Cesare Silvestrelli) Preposito Generale della Congr. dei Chierici Scalzi della SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 13 febbraio 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 172).

III. *Mediolanen.* Decreto di approvazione di due miracoli proposti per la beatificazione del Ven. S. di Dio Contardo Ferrini, secolare, Professore dell'Università di Pavia e di altre. 15 marzo 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 174).

IV. *Brentwooden. seu S. Andreae et Edimburgen.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio M. Francesca delle Cinque Piaghe, al secolo Margherita Sinclair, Suora professa dell'Ordine di S. Chiara. 13 febbraio 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 207).

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Indulgenze concesse ai Terziari secolari Francescani Capuccini per la recita dell'Ufficio

(*Analecta Ord. Fr. Min. Cap.*, 1942, p. 74)

Prot. N. 2119

Beatissime Pater,

Minister Generalis O. Fratrum Minorum Capuccinorum, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humiliter petit infrarelatas indulgentias, lucrandas a Tertiariis saecularibus S. Francisci Assisiensis, sub memorati Ordinis regimine constitutis, qui coram SSmo Eucharistiae Sacramento, solemniter exposito vel in Tabernaculo adservato, Officium divinum vel parvum B. Mariae Virginis Officium recitaverint:

I. *Partialem quingentorum dierum,* pro unaquaque Hora, saltem corde contrito recitatam;

II. *Plenariam,* si integrum Officium, quamvis in partes distributum, recitaverint ac insuper, confessi, sacra Synaxi refecti fuerint et ad mentem Summi Pontificis preces fuderint. Et Deus etc.

Die 3 Aprilis 1942

Sacra Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum a SSmo D. N. Pio Pp. XII sibi tributarum, benigne annuit pro gratia ad septennium. Contrariis quibuscumque non obstantibus (*).

(*de mandato Eminentissimi*)

S. De Angelis, *Substitutus.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

Le cause trattate nell'anno 1941 dalla S. Romana Rota furono in tutto 151, così ripartite:

I. Cause trattate con sentenza definitiva, pubblicata solo nella parte dispositiva, in tutto 91, di cui 86 in materia di nullità di matrimonio, 5 in altre diverse materie.

II. Cause transatte, o per circostanze speciali, finite senza definitiva sentenza, in tutto 60, di cui 46 in materia di nullità di matrimonio, 14 in altre materie. (*A.A.S.*, 1942, p. 59, 78).

(*) Il medesimo indulto è stato concesso « ad septennium » ai Terziari Secolari Francescani soggetti al governo dei Frati Minori Conventuali, con Rescritto del 16 giugno 1942, Prot. N. 5328/42 (*Comment. O.F.M.C.*, 1942, p. 210).

DATARIA APOSTOLICA

INSTRUCTIO DE OBSERVANDIS A REVMIS ORDINARIIS QUUM AB APOSTOLICA DATARIA COLLATIONEM PETANT BENEFICIORUM NON CONSISTORIALIUM, QUAE AD NORMAM IURIS APOSTOLICAE SEDI SINT RESERVATA VEL DEVOLUTA.

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 113)

Diuturnus rerum usus vitandarumque quarundam consuetudinum necessitas, quas sensim irrepsisse atque adeo postremis annis invaluisse compertum est, Datariam Apostolicam edocuerunt opus omnino esse ut Revmis Curiis Episcopalibus opportunae tradantur normae, praeceptaque revocentur, quibus apte atque ad rem accommodate testimonialia documenta ipsae Curiae instruant, quum locorum Ordinarii in necessitate, e Codicis praescripto, se constitutos videant, recursum ad Summum Pontificem habendi, ut Beneficiorum non Consistorialium, quae Sanctae Sedi reservata sint aut devoluta, collationem consequantur.

Etenim qui in illud pro officii munere incumbunt ut nominationes ad reservata aut ad devoluta Beneficia, Pontificis Summi iussu ac nomine, curent, id passim dolendum reperiunt, non modo supplices libellos ad Datariam Apostolicam missos, destitutos frequenter esse tum noscendis ad Beneficiorum intelligendam naturam, tum documentis quae candidatorum examina exequenda vel revisenda spectent, tum iis demum universis, quae Bullis Apostolicis rite edendis opus sint, ex quibus Bullis nonnulla interdum particularia iura gigni compertum est; verum etiam maioris quoque momenti, et quae ad ipsum Pontificis Maximi ius pertineant, quaedam crebro propagari et diffundi.

Nam inter dioecesanas Curias non raro fit. ut oblivioni data Pontificiae reservationis essentia ac natura, quae in eo est, ut uni Summo Pontifici ius quaedam Beneficia libere conferendi competat; faciliore quadam ratione Romanum ipsae Pontificem adeant, Illius libertatem ad unius certi candidati nominationem circumscribentes; immo eo etiam aliquando deveniant ut Datariam Apostolicam de hoc tantum commoneant, nominationem iam esse factam, ideoque in nominati favorem Apostolicas Bullas mitti petant, perinde ac si de Beneficio ab Ordinario conferendo, et per Sanctae Sedis ministerium solummodo expediendo res sit.

His incommodis ut congruum afferatur remedium, has quae sequuntur normas et instructiones Apostolica Dataria edendas exstimavit; easque, habita prius sententia Patrum Datariae Apostolicae Theologorum, aliorumque praeterea in re canonica apprime peritorum, Summi Pontificis approbationi submisit. Cum autem Beatissimus Pater, illas non tantum ut opportunas laudaverit, sed ut utiles probaverit, Suprema Auctoritate Sua mandavit ut, typis editae, ad singulas Curias mittantur easque unaquaeque religiose servet; quod illud importat

ut, quotiescumque cum Dataria Apostolica, quae eiusdem Sanctae Sedis proprium et peculiare Dicasterium est, iis in omnibus quae ad beneficiorum non consistorialium collationem Summo Pontifici reservatorum aut devolutorum spectant, Curiae agant, normis ipsis semper ac fideliter inhaereant.

Normae

Quaedam in primis opportune praemittenda censentur:

1. - Reservationes Apostolicae, etsi a Codice I. C. ad tenuiorem numerum redactae sunt, tamen post promulgatum eundem Codicem *Legem Universalem* constituunt; id est, quae non certis tantum et definitis regionibus, uti antea, circumscriptae sint, sed totam omnino Ecclesiam amplectantur, salvo legitimo iure particulari.

2. - Apostolicae reservationi, liberae scilicet Summi Pontificis collationi, omnia et singula beneficia subiiciuntur de quibus in canonibus 396, § 1 (1) et 1435 (2) Codicis Iuris Canonici.

---

(1) *Can 396, §1*: « Collatio dignitatum tum in Capitulis Cathedralibus tum in Collegialibus Sedi Apostolicae reservatur ».

(2) *Can. 1435, § 1*: « (praeter omnia beneficia consistorialia et omnes dignitates Ecclesiarum Cathedralium et Collegiatarum ad normam can. 396, § 1) sunt reservata Sedi Apostolicae quanquam vacanti, sola beneficia quae infra memorantur:

1) omnia beneficia, etiam curata, quae vacaverint per obitum, promotionem, renuntiationem vel translationem S. R. E. Cardinalium, Legatorum Romani Pontificis, Officialium Maiorum SS. Congregationum, Tribunalium et Officiorum Romanae Curiae et Familiarium, etiam honoris tantum, Summi Pontificis tempore vacationis beneficii;

2) quae fundata extra Romanam Curiam, vacaverint per beneficiarii obitum in ipsa Urbe;

3) quae invalide ob simoniae vitium collata fuerint;

4) denique beneficia quibus Romanus Pontifex, per se vel per suum delegatum, manus apposuerit his qui sequuntur modis: si electionem ad beneficium irritam declaraverit, vel vetuerit electores ad electionem procedere; si renuntiationem admiserit; si beneficiarium promoverit, transtulerit, beneficio privaverit; si beneficium in commendam dederit ».

Can. 1435, § 2: « at nunquam sunt reservata, nisi id expresse dicatur, beneficia manualia, aut iurispatronatus laicalis vel mixti ».

Ex hoc § 2 consequitur:

beneficia *iurispatronatus ecclesiastici* esse omnibus reservationibus obnoxia;

beneficia manualia aut *iurispatronatus laicalis vel mixti*, etiam quae ad normam can. 1452 conferuntur per *electiones ac praesentationes populares*, licet paroecialia sint, per se non subiacere reservationibus Apostolicis;

et dicta beneficia (manualia, iurispatronatus laicalis vel mixti, et etiam ea quae per electiones populares conferantur) *tunc tantum esse reservata* cum expresse id statuatur. nimirum si ex. gr. fundator beneficii de consensu Ordinarii Loci declaraverit in limine fundationis beneficium subesse Apostolicis reservationibus; itemque si Romanus Pon-

3. - Ad Sanctam Sedem devolvuntur, ideoque a solo Pontifice Maximo conferri possunt, ea omnia beneficia quorum collatio spectat quidem ad Ordinarios, sed tempore utili, nempe « intra semestre ab habita certa vacationis notitia », ad normam can. 1432, §3, effecta non sit, nisi peculiaria locorum atque personarum adiuncta, prudenti Ordinarii iudicio, si quando de beneficio paroeciali agatur, collationem differendam suadeant ad normam can. 458. De devolutione vero beneficiorum sine cura animarum cfr. interpretationem can. 1432, § 3 apud *Acta Apostolicae Sedis*, vol. XII, a. 1920, p. 577 (*).

4. - Beneficia Sedi Apostolicae quomodocumque reservata ab inferioribus *invalide conferuntur* (can. 1434).

His praemissis, Revmi locorum Ordinarii suas monere Curias rogantur ut quoties a Summo Pontifice impetrare collationem beneficiorum Sanctae Sedi reservatorum aut devolutorum velint, ad Antistitem Maximum expressam petitionem mittant per litteras testimoniales *latine conscriptas et a Revmis Ordinariis subsignatas*: quae litterae, ut secure ad Pontificem Summum perveniant et sine mora expediantur, ad Emum Cardinalem S. R. E. Datarium (Palazzo della Dataria, Roma, via della Dataria, 94) mittendae erunt.

In huiusmodi litteris haec quae sequuntur contineri et patefieri debent:

1. - *a*) nomen et natura beneficii vacantis;

b) an illud sit *dignitas* (primi ordinis, an secundi vel tertii, etc.);

c) an sit simplex Canonicatus aut aliud beneficium chorale vel etiam non chorale, et quo nomine appelletur;

d) an curam animarum adnexam habeat; quonam sub titulo aut quonam Sancto Patrono vocetur; et utrum erectum existat in Urbe an alio in loco;

e) utrum beneficium sit liberae an necessariae collationis, idest an conferri debeat electione aut praesentatione praevia, et a quo peragenda;

f) an subiiciatur iuri patronatus; et an hoc sit ecclesiasticum, laicale vel mixtum.

2. - Quonam ex tempore beneficium vacet, scilicet quo die, quo mense, quo anno beneficium vacans factum sit.

---

tifex in casu particulari, suprema qua pollet potestate, decreverit beneficium aliquod esse reservatum, derogans *in totum vel in partem* iuri patronatus, et illa sibi expresse reservaverit; derogans *in totum* si Romanus Pontifex collationem beneficii sibi modo explicito reservaverit, *sine ulla praesentatione vel electione ex parte patroni*; in *partem*, si Romanus Pontifex institutionem canonicam tantum sibi reservaverit, *praevia praesentatione vel electione* ab iis facienda, vel facta, ad quos pertinet, ut communiter accidit quando ex. gr. Romanus Pontifex ad aliud beneficium incompatibile promovet vel transfert beneficiarium qui beneficium possideat iurispatronatus laicalis vel mixti vel electionis popularis.

(*) Cfr. *Il Monitore*, 1920, p. 362.

3. - Modus vacationis quis sit:

a) an per mortem; et utrum per mortem in ipsa Urbe (cfr. can 1435, § 1, n. 2), an extra Urbem;

b) num per renuntiationem, eamque factam in manus Ordinarii an Papae;

c) utrum per promotionem an per translationem, et utrum promotio vel translatio peracta fuerit ab Ordinario an a Romano Pontifice;

d) utrum per privationem factam ab Ordinario, an a Papa.

4. - Quinam sit annuus beneficii reditus, et utrum certus an incertus: idest: una cum distributionibus si agatur de beneficio chorali, vel una cum incertis si agatur de beneficio cui animarum cura adnexa sit.

5. - *a*) nomen et cognomen candidati vel candidatorum eorumque parentum;

b) locus et dies nativitatis;

c) curriculum vitae, studia peracta, tituli academici, mores, animi indoles, officia exercita et servitia praestita.

6. - An candidatus possideat aliud beneficium et cuiusnam naturae.

7. - An candidatus pertinuerit ad aliquem Ordinem Religiosum, Congregationem aut Institutum; an rite dimissus fuerit vel *saecularizationis* indultum obtinuerit et quando; an alicui Dioecesi sit incardinatus. Hac de re accurate significandum erit quis sit Ordo, quae Congregatio, quod Institutum cui candidatus adscriptus fuerit, an in iis vota perpetua nuncuparit, et quis horum exitus; ac praeterea declarandum, an in iis vota saltem temporaria, aut iusiurandum perseverantiae aut alias promissiones ad normam Constitutionum illius Ordinis, Congregationis vel Instituti emiserit, et an ab iisdem legitime dispensatus sit, si per sex integros annos eisdem ligatus fuerit (can. 642, § 2; Pont. Commissio ad Codicis canones authentice interpretandos, 24 Novembris 1920; *Acta Apostolicae Sedis*, vol. XII, p. 575) (*).

8. - Quum agatur de beneficio legi concursus obnoxio ad normam can. 399, § 2 et can 459, § 3, n. 4 significetur an concursus fuerit rite indictus ac legitime habitus. Deinde ad Apostolicam Datariam diligenter remittantur vota seu suffragia quae singuli candidati consecuti sint, in iis quae spectant ad scientiam et ad idoneitatem sive absolutam sive relativam, tam coniunctim quam distincte, una cum curriculo vitae, ut supra. Acta vero concursus asservari debent apud Curiam ut quandocumque Dataria Apostolica petat, mitti possint.

Ad concursum quod attinet, haec ulterius sedulo sunt attendenda:

1° Si agatur de beneficio cum cura animarum, concursus habendus est ad normam Constitutionis Pontificiae Benedicti XIV *Cum illud*, 14 Decembris

---

(*) Cfr. *Il Monitore*, 1920, p. 360, V).

1742 (in calce Codicis I. C. allegatae), inspectis praesertim numeris: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 7ac, et numeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 16ae eiusdem Constitutionis.

2° Si autem agatur de Praebenda Theologali vel Poenitentiaria, concursus habendus est non solum ad normam Constitutionis *Cum illud,* sed etiam ad normam Constitutionis *Pastoralis Officii* Benedicti XIII, 19 Maii 1725; circa quam advertendum est, eam praescribere *non tres sed quatuor examinatores,* ac propterea in concursu *quatuor quaestiones* esse ad solvendum proponendas; et si agatur de Canonicatu Theologali, quaestiones praesertim de Theologia Dogmatica et de Sacra Scriptura esse debere.

9. - Ut a Sancta Sede dispensatio a lege concursus detur, graves rationes quae Summo Pontifici exponendae sunt requiruntur.

10. - Quod spectat ad Canonicatum Theologalem aut ad aliud beneficium *cui onus incumbat Sacrae Scripturae populo explicandae,* commemorare praestat, *vigore Rescripti ex audientia Ssmi diei* 8 *Aprilis* 1940 (*Acta Apostolicae Sedis,* vol. XXXII, p. 163 *), Lauream vel Licentiam in Re Biblica iam non requiri; sed coeteris paribus, eum, etiam Doctori in S. Theologia (de quo in can. 399, § 1) esse praeferendum qui Laurea vel Licentia in Re Biblica insignitus sit.

11. - Ut Summus Pontifex, quum agitur de beneficiis legi concursus non subiectis, libere eos eligere possit quos in Domino magis idoneos et digniores existimet, Revmae locorum Curiae tenentur *nomina suppeditare omnium Sacerdotum* qui, vacatione beneficii rite nunciata, supplicem libellum miserint ut sibi conferatur; vel, si nemo beneficium optaverit, significare debent *saltem tria nomina,* quatenus fieri possit, inter digniores, ad normam epistolae circularis Datariae Apostolicae diei 11 Novembris 1930, quae legitur in *Actis Apostolicae Sedis,* vol. XXII, p. 525 (*); quae epistola expresse hac occasione confirmatur atque uti religiose servanda edicitur.

12. - Attamen de quocumque beneficio agatur, et praesertim si res sit de beneficio cum cura animarum, semper necesse est ut Revmi Ordinarii manifestent quem candidatum coram Deo digniorem ac magis idoneum iudicent: cuius sententiae Romanus Pontifex, pro sua sapientia et prout in Domino expedire iudicet, benigne solet opportunam rationem habere.

13. - Tandem Revmis Curiis in memoriam revocatur, taxas pro Bullarum Apostolicarum concessione *ad obolum Sancti Petri unice atque integre destinari,* easque ad hoc solummodo exigi, ut consulatur gravissimis necessitatibus in quibus ipsa Sancta Sedes magis magisque in dies versari compertum est. Quapropter Revmi Ordinarii rogantur ut, in Ecclesiae Sanctaeque Sedis bonum, a

---

(*) Cfr. *Il Monitore,* 1940, p. 91.
(*) Cfr. *Il Monitore,* 1930, p. 353.

postulationibus mittendis vel commendandis, eo directis ut huiusmodi taxae aut condonentur aut reducantur, reverenter abstineant, peculiaribus circumstantiis exceptis, quas, si adsint, pro sua conscientia accurate exponant opus est.

Datum ex Aedibus Datariae Apostolicae, die 1 Ianuarii a. 1942.

F. Card. Tedeschini, *S. R. E. Datarius.*
I. Guerri, *Subdatarius.*

Annotazioni. — Questa Istruzione della Dataria Apostolica riguarda maggiormente le Curie Diocesane e solo indirettamente tutto il Clero, perchè fissa le norme che le Curie devono seguire per rendere più facile ed opportuno il conferimento dei Benefici, non Concistoriali, riservati o devoluti alla S. Sede.

Nel *Monitore* (1918, pag. 341) furono illustrate le riserve e devoluzioni dei Benefici, vigenti avanti al Codex Iuris Canonici o da questo mantenute o messe in vigore *ex novo;* argomento di grande importanza perchè il can. 1434 sancisce che gli Ordinarii Diocesani invalidamente conferiscono i Benefici riservati o devoluti al conferimento del Sommo Pontefice. E se è vero che in questi casi la giurisdizione mancante in questi nominati invalidamente è supplita dalla Chiesa, in foro interno ed esterno (can. 209), pure un Ordinario che conferisce un Beneficio senza osservare ch'è riservato o devoluto, non solo priva il S. Padre del suo diritto e l'Obolo di S. Pietro di quanto gli sarebbe pervenuto a seguito della nomina Pontificia, ma di più espone il nominato al pericolo di vedersi impugnata la nomina, quante volte venisse invocata l'applicazione del can. 1434.

Quali siano attualmente i Benefici riservati, specificano i can. 396 e 1435 e, a togliere ogni dubbio, la Istruzione ricorda che i Benefici di patronato ecclesiastico sono soggetti alle riserve, mentre non sono soggetti i Benefici di patronato laicale o misto, di elezione popolare e quelli manuali (can. 1411). Però il S. Pontefice può, in singoli casi, riservarsi il conferimento anche di questi Benefici, derogando pure alle leggi di fondazione o al Giuspatronato. E quando un Beneficio di Giuspatronato laicale o misto è posseduto da chi è promosso dal S. Pontefice ad altro Beneficio, nell'atto del conferimento viene posto il decreto di vacanza, e allora, pur rimanendo integro il diritto del Patrono alla nomina o presentazione (can. 1448 e segg.), il S. Pontefice si riserva di emanare la Bolla d'istituzione che dovrebbe dare l'Ordinario del luogo.

La devoluzione che priva l'Ordinario del suo diritto, quando ha negletto il conferimento, ha luogo quante volte il Beneficio rimane vacante per più di un semestre (can. 1432, § 3); unica eccezione a questa privazione e devoluzione è quella che viene dal can. 458 per le Parrocchie; infatti l'Ordinario può per speciali circostanze ritardare la provvista e per quanto sia passato il semestre pure il conferimento non è devoluto alla S. Sede.

La Istruzione raccomanda che le testimoniali, colle quali s'invocano dal S. Padre i conferimenti, siano scritte in latino e siano fatte pervenire al Card. Da-

tario nella sede del Dicastero (Roma, via Dataria 94): tale invio può esser fatto per posta o per mezzo dell'Agente della Curia Diocesana che potrà assicurare della consegna avvenuta e poi interessarsi della spedizione della Bolla, pagando la relativa tassa.

La Istruzione insiste giustamente affinchè il Beneficio sia ben descritto, mediante le opportune specificazioni perchè la Bolla di nomina sia a sua volta esatta e non provochi equivoci. Così si dovrà indicare se il Beneficio è curato o coll'onere di coadiuvare il Parroco, se sia una Dignità maggiore, principale, minore (seconda, terza, ecc.) e se abbia annesso altro Beneficio, se è un Canonicato quale sia il titolo della sua Prebenda, se è una Parrocchia quale sia il titolo, la località e il Comune in cui esiste: quale sia la natura del Beneficio: se di libero conferimento, di patronato, di nomina, di presentazione, ecc.

Dovrà pure essere ben indicato il giorno della vacanza, dove e come vacò, chi era l'ultimo possessore, se questo era famigliare Pontificio, ecc.

La testimoniale dovrà distinguere i redditi del Beneficio certi dagli incerti, specificando a quanto ammontano le distribuzioni annuali nei Benefici corali e i diritti di stola nei Benefici curati.

Dovranno essere bene individuati i candidati (nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita), il loro *curriculum* di vita, di studi, di attività, se sono investiti di altro Beneficio e quale. Che se il candidato avesse appartenuto ad una Comunità Religiosa, questo suo stato dev'essere ben indicato, perchè anche se regolarmente secolarizzato, senza uno speciale indulto Pontificio non può conseguire un Beneficio nelle Chiese Cattedrali o Basiliche.

Per i Benefici soggetti al concorso canonico si chiedono le indicazioni opportune sul concorso tenuto, che dimostrino l'osservanza delle regole relative, i voti riportati dai singoli concorrenti sulla scienza e idoneità, assoluta e relativa al Beneficio da conferire; e l'Istruzione ricorda le norme vigenti per i concorsi ai Benefici curati e ai Canonicati Penitenziari e Teologali.

Che se serve la dispensa dal concorso o da qualche requisito necessario per un dato Beneficio, bisogna ricordarsi che dovrà essere chiesta pel tramite della Dataria, quando il conferimento è riservato o devoluto, mentre per gli altri Benefici l'organo competente a concederla è la Congregazione del Concilio. Ma sempre per invocare questa grazia dovranno esistere, ed essere indicate, delle gravi ragioni.

Naturalmente per i Benefici soggetti a concorso, dovranno essere presentati tutti i concorrenti che sono stati approvati e dichiarati idonei per quel Beneficio, mentre per gli altri conferimenti dovranno essere proposti tutti i Sacerdoti che abbiano domandato il Beneficio; e se nessuna domanda fosse stata presentata, l'Ordinario dovrà indicare almeno tre Sacerdoti che ritiene più degni per essere nominati. E siccome nei casi di libero conferimento di un Beneficio curato l'Ordinario deve eleggere quello che, *coram Deo*, ritiene il *magis*

idoneus, così dovrà significare questo suo giudizio al S. Padre, perchè possa essere tenuto presente nella scelta, e allo stesso scopo potrà indicare chi ritiene il *dignior* dei presentati per gli altri Benefici non curati.

La Istruzione ricorda pure che le tasse pagate per la Bolla sono destinate unicamente ed esclusivamente all'Obolo di S. Pietro e pertanto raccomanda agli Ordinarii di non insistere per chiedere una loro riduzione.

f. b.

NOTE E DISCUSSIONI

PROMESSA DI ASTENSIONE DAL CINEMA IMMORALE

L'Azione Cattolica Italiana, ispirandosi alla raccomandazione fatta da Pio XI s. m. ai Pastori d'anime « di ottenere dai loro fedeli che facciano ogni anno, come i loro fratelli americani, la promessa di astenersi da pellicole che offendano la verità e la morale cristiana », ha svolto ultimamente una lodevole attività allo scopo di formare una conforme illuminata coscienza. Ora nell'intento di assicurare i buoni frutti di tale propaganda la Commissione Cardinalizia per l'alta direzione dell'A.C.I. ha espresso il voto che a conclusione di ciò tutti gli ascritti all'A.C.I. siano dovunque invitati e preparati ad emettere la promessa di cui sopra, nel tempo e nei modi che gli Eccmi Ordinari riterranno più convenienti. In tal senso l'Eccmo Mons. Evasio Colli, Segretario della Comm. Cardinalizia, ha indirizzato una Lettera all'Episcopato.

La promessa sarà rinnovata ogni anno nel giorno festivo che sarà stimato più opportuno, e sarà bene che venga emessa davanti agli altri fedeli, affinchè serva loro di ammonimento e la pratica si stenda a poco a poco a tutto il popolo cristiano.

Di solito la formola della promessa viene letta davanti al SSmo Sacramento esposto. Si raccomanda l'uso di consegnare prima a ciascun fedele una pagellina contenente la formola con alcune istruzioni relative. Ecco il testo della formola:

FORMOLA

In nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo. Così sia.

Consapevole della mia nobiltà e dei miei doveri di cristiano, io riprovo le pellicole che rappresentano scene o affermano principi contrari alla morale purissima del Vangelo, e che perciò costituiscono un pericolo per la virtù e per la vita cristiana.

Prometto di non assistere e di procurare che anche altri, specie se miei dipendenti, non assistano a spettacoli dove tali pellicole siano proiettate, e

comunque di non frequentare sale cinematografiche dove si diano spettacoli di *varietà*.

Contribuirò inoltre, con la preghiera e con l'opera, a formare nel pubblico la coscienza del pericolo morale e sociale che gli spettacoli suddetti rappresentano, allo scopo di ottenere che essi non siano promossi, o non siano frequentati, per il rispetto di Dio e la tutela delle anime ricomprate dal sangue di Cristo, e per la sanità materiale e spirituale del popolo italiano.

Mi aiutino Iddio e la Santa Vergine a mantenere questa mia promessa (Vedi *L'Assistente Ecclesiastico*, 1942, p. 239).

DELIBAZIONE DI SENTENZE ESTERE DI DIVORZIO

(Circolare n. 2603 dell'8 luglio 1941-XIX)

Ai Primi Presidenti di Corte d'Appello
Ai Presidenti di Sezioni distaccate di Corti d'Appello
Ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello
Agli Avvocati Generali presso le Sezioni distaccate di Corte d'appello.

Ho dovuto recentemente constatare che talune Corti d'Appello hanno dichiarato esecutive nel Regno sentenze svizzere di divorzio relative a persone in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della doppia cittadinanza italiana e straniera.

E' però evidente che simili sentenze non potevano essere ammesse all'esecuzione in Italia, essndo tutti gli italiani soggetti alla norma di ordine pubblico della indissolubilità del matrimonio. Ed anche in base alla convenzione italo-svizzera 3 gennaio 1933, approvata con Legge 15 giugno 1933, n. 743, sarebbesi dovuta negare la efficacia nel Regno delle dette sentenze, poichè con l'art. 1, n. 2, della citata convenzione, si è stabilito che le sentenze emanate in uno dei due Stati per poter valere nell'altro non devono essere contrarie all'ordine pubblico o ai principi di diritto pubblico che sono colà in vigore.

Vi invito pertanto affinchè nei giudizi di delibazione di sentenze estere di divorzio, tanto da parte del Pubblico Ministero che della Corte, sia esaminato accuratamente il concorso di tutte le condizioni richieste per potersi dichiarare la efficacia nel Regno delle sentenze stesse, ed in particolare non sia mai omesso l'importante accertamento relativo alla cittadinanza delle parti.

F.to: Il Ministro Grandi.

DELIBAZIONE DI SENTENZE STRANIERE IN MATERIA MATRIMONIALE

(Circolare n. 2705 del 12 maggio 1942-XX)

Ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di Appello
Ai Presidenti Generali delle Sezioni distaccate di Corte di Appello
Agli Avvocati Generali delle Sezioni distaccate di Corte di Appello

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile reputo opportuno richiamare la Vostra particolare attenzione su alcune questioni concernenti la delibazione di sentenze straniere in materia matrimoniale.

Una prima questione concerne la inderogabilità della competenza territoriale della

Corte di appello per le cause di delibazione delle sentenze straniere che pronunciano il divorzio o la nullità di matrimonio celebrati nel Regno.

Già secondo la legge anteriore gran parte della dottrina e della giurisprudenza aveva ritenuto che la detta competenza fosse assoluta e inderogabile perchè attribuita alla Corte di appello non con riguardo al criterio puramente territoriale, ma in vista della particolare funzione ad essa spettante nel giudizio di delibazione. La inderogabilità della competenza stessa è stata ora espressamente dichiarata nel nuovo Codice di procedura civile, il quale nell'art. 28 in relazione agli articoli 70, n. 2 e 5, e 796 ultimo comma dello stesso Codice, dispone che per le cause matrimoniali e per quelle di delibazione, nelle quali l'intervento del pubblico ministero è sempre necessario, la competenza territoriale non può essere derogata per accordo delle parti.

Quale sia, poi, questa competenza, risulta dal primo comma del citato art. 796, il quale dichiara che chiunque vuol far valere nel Regno una sentenza straniera deve proporre domanda davanti alla Corte di appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

E' noto che la esecuzione delle sentenze straniere che pronunciano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio celebrato nel Regno si attua mediante la trascrizione delle rispettive sentenze di delibazione nel registro dello stato civile dove fu iscritto o trascritto il matrimonio stesso, secondo la disposizione dell'art. 125, comma 5°, n. 6, dell'ordinamento dello stato civile, approvato con Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.

Pertanto è da ritenere che di fronte alle disposizioni del nuovo Codice nessun dubbio possa ulteriormente sussistere e che quindi vi sarà da parte di tutte Corti di appello una uniforme applicazione della legge sia per quanto concerne la inderogabilità della competenza sia per quanto riguarda specialmente la determinazione della competenza stessa secondo il criterio sopra indicato nelle cause di delibazione di sentenze straniere concernenti matrimoni celebrati nel Regno.

Colgo l'occasione per segnalare un'altra questione la quale riguarda la delibazione di sentenze straniere che annullano la trascrizione nei registri dello stato civile di matrimoni celebrati secondo il rito concordatario.

Da qualche Corte di appello è stata data esecuzione a sentenze straniere che, pronunciando in confronto di cittadini italiani, avevano, in base all'art. 16 della nostra legge matrimoniale, annullato la trascrizione del matrimonio celebrato nel Regno col rito concordatario, perchè un'altra sentenza straniera, *posteriormente al matrimonio stesso*, aveva pronunciato la interdizione (poi revocata) di uno degli sposi per infermità di mente esistente al tempo del matrimonio.

E' innanzi tutto da osservare che le disposizioni della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, concernenti l'approvazione (*) del Concordato 11 febbraio 1929-VII, nella parte relativa al matrimonio, in quanto vietano la trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico nella ipotesi di matrimonio contratto da un interdetto per infermità di mente, sembrano escludere che si possa annullare la trascrizione quando la interdizione sia stata pronunziata successivamente alla celebrazione del matrimonio e alla trascrizione di essa.

Ma a parte l'interpretazione della legge matrimoniale del 27 maggio 1929-VII, è evidente che le nostre autorità giudiziarie non dovrebbero essere indulgenti di fronte al caso di cittadini italiani i quali si rivolgono a tribunali stranieri per far prima pronunziare l'interdizione, quindi revocarla e poi annullare la trascrizione del matrimonio, venendo così a dare esecuzione nel Regno ad una pronunzia di interdizione non

---

(*) Rectius *l'esecuzione* (N. d. R.)

resa nemmeno esecutiva mediante regolare giudizio di delibazione. Troppo evidente risulta l'intento di frodare le disposizioni della nostra legge e di sottrarsi alla oculata valutazione dei nostri giudici, perchè sia possibile che a pronunzie straniere del genere di quelle indicate sia data esecuzione nel Regno.

Confido che i Capi delle Corti vorranno portare il loro attento esame sulle questioni sopra menzionate nell'interesse superiore della *indissolubilità del vincolo coniugale che costituisce la base della famiglia.*

E raccomando particolarmente ai procuratori generali perchè vogliano trasmettermi copia di *quelle sentenze che eventualmente si discostino dalla sopra indicata interpretazione della legge,* desiderando *seguire il corso della giurisprudenza in questa delicata materia.*

F.to: Il Ministro GRANDI

ANNOTAZIONI. — Poche note bastano ad illustrare questa Circolare del Ministro Guardasigilli — in stretta relazione con la precedente dell'8 luglio 1941, — poichè risulta chiara da sè.

Essa risponde a due quesiti:

1) A quale Corte di appello compete dare esecuzione a sentenze straniere che pronuncino la nullità o lo scioglimento di un matrimonio celebrato nel Regno?

2) E' eseguibile una sentenza straniera che, pronunciando in confronto di cittadini italiani, ha annullato la trascrizione del matrimonio celebrato nel Regno col rito concordatario, perchè un'altra sentenza straniera posteriormente al matrimonio stesso aveva pronunciato l'interdizione (poi revocata) di uno degli sposi per infermità di mente esistente al tempo del matrimonio?

La risposta al primo quesito è stata data dal nuovo Codice di procedura civile. E' competente esclusivamente a dare esecuzione a tali sentenze la Corte di appello cui appartiene il Municipio nel cui registro di stato civile è stato o iscritto (se si tratta di matrimonio civile) o trascritto (se si tratta di matrimonio concordatario) il matrimonio stesso.

Tale competenza è inderogabile dalle parti.

Ne viene di conseguenza che sarà impossibile in avvenire a quei coniugi, i quali sono riusciti a procurarsi all'estero una sentenza di divorzio o di nullità del loro matrimonio, scegliersi per la delibazione ed esecuzione della medesima sentenza una Corte di appello da essi ritenuta più facile o compiacente, come prima avveniva; ma dovranno di necessità adire la Corte unicamente competente. Il che significa che di qui innanzi non basterà più che esista nel Regno anche una sola Corte di appello di tendenze divorziste perchè le sentenze estere vengano eseguite ad occhi più o meno chiusi, nè si verificherà più l'affluenza a tale Corte dei coniugi scontenti, ma ogni Corte tratterà le delibazioni che le spettano e nessuna di più nessuna di meno; non si avranno più Corti ricercate e Corti sfuggite ma tutte saranno poste nello stesso piano; evitandosi che quelle Corti, le quali si attengono giustamente a criteri di lodevole severità in questa materia, (uniformandosi anche alle norme della Circolare del Ministro dell'8 luglio 1941) siano disertate a beneficio di Corti meno scrupolose od oculate. Il che è non piccolo vantaggio.

Trattandosi di statuizione del Codice, qualcuno potrebbe ritenere che dunque il richiamo del Ministro Guardasigilli parrebbe superfluo; ma non è così, perchè le norme da lui date contribuiranno efficacemente a determinare una uniforme applicazione della legge da parte di tutte le Corti di appello ed a rimuovere qualunque dubbio circa l'interpretazione della legge in parola.

Più interessante è la risposta al secondo quesito, perchè tocca solamente i matrimonii concordatarii, mentre il primo dovrebbe riguardare soltanto i matrimonii civili.

E' noto che se venisse celebrato religiosamente un matrimonio di persona « interdetta per infermità di mente » tale matrimonio non potrebbe essere trascritto dall'Ufficiale di stato civile e qualora, questi, per errore od inavvertenza, eseguisse tale trascrizione, questa potrebbe venire impugnata ed annullata.

Vi è stato chi ha ottenuto all'estero l'interdizione (seguita poi da revoca, parimenti all'estero) di persona che aveva contratto matrimonio concordatario « per infermità di mente esistente al tempo del matrimonio » e grazie ad una arbitraria interpretazione dell'art. 16 della legge concordataria ottenne parimenti da un tribunale straniero la dichiarazione di nullità della trascrizione del matrimonio concordatario e conseguentemente la nullità degli effetti civili del matrimonio religioso.

Tale sentenza fu resa esecutiva in Italia con apposita delibazione di Corte di appello.

Ora il Ministro, oltre a sottolineare l'evidente intento di frodare la nostra legge di quei coniugi che in simili casi si rivolgono a tribunali stranieri per ottenerne prima l'interdizione, poi la revoca di questa, e infine la nullità della trascrizione, conferma che la trascrizione del matrimonio religioso può dichiararsi nulla soltanto quando esso è stato celebrato tra coniugi uno dei quali era stato prima del matrimonio *interdetto* per infermità di mente; la trascrizione invece non può essere annullata quando la interdizione sia stata pronunziata *successivamente alla celebrazione* del matrimonio ed alla trascrizione dello stesso.

Il caso in cui un interdetto per infermità di mente venga ammesso a celebrare matrimonio religioso può dirsi più che eccezionale e pertanto più che irrilevante può essere il numero dei casi in cui tale ipotetico matrimonio venga erroneamente trascritto dall'Ufficiale di stato civile e quindi possa venire dichiarata nulla tale trascrizione.

Invece possono essere tutt'altro che rari i casi in cui uno dei coniugi al momento del suo matrimonio religioso, pur non essendo interdetto, si trovi in tali condizioni di mente da meritare d'esserlo. Tutte le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dall'autorità ecclesiastica « ex capite amentiae » presuppongono appunto tale fattispecie.

Ora se fosse possibile al giudice civile pronunciare la nullità della trascrizione del matrimonio religioso non solo quando questa è stata eseguita nonostante l'esistenza di un fatto esterno *tangibile inequivocabile* qual'è la *sentenza esecutiva d'interdizione per infermità di mente di uno dei coniugi*, ma anche quando, a parere di esso giudice civile, uno dei coniugi al momento del matrimonio era affetto da infermità di mente, ciò equivarrebbe a dare al giudice civile l'autorità di privare degli effetti civili tutti quei matrimonii che esso ritiene nulli « ex capite amentiae »; verrebbe cioè il giudice laico — sia pure ai soli effetti civili del matrimonio — ad eseguire una indagine sul valore del matrimonio religioso che il Concordato ha riservato *esclusivamente* al giudice ecclesiastico.

Nè si tratta di casi teoretici, rari a verificarsi e quindi trascurabili; perchè è noto come sia tutt'altro che difficile (specie quando i due coniugi sono d'accordo) fornire la prova dell'infermità di mente (specie temporanea) di una persona. Frenologi compiacenti non mancano mai: quindi si aprirebbe effettivamente una breccia tutt'altro che trascurabile nella legge della indissolubilità del matrimonio che lo stesso Ministro afferma « costituire la base della famiglia ».

Questa solenne conferma della premura con cui l'autorità italiana tutela « i superiori interessi della indissolubilità del vincolo coniugale » mentre fa molto onore all'Autorità stessa, non può non riuscire gradita ai cattolici ed in ispecie agli ecclesiastici, cui sta a cuore la santità e la saldezza del « sacramentum magnum ».

Queste stesse buone disposizioni fanno sperare inoltre che non trovino mai più esecuzione in Italia da parte delle Corti di appello sentenze straniere di divorzio o di nullità di matrimonii concordatarii celebrati nel Regno da stranieri o da cittadini italiani che successivamente abbiano assunto la cittadinanza straniera. E' questo il caso di

gran lunga più frequente col quale si procura da taluni di eludere la legge della indissolubilità del vincolo, sia pure ai soli effetti civili.

Al riguardo, escludendo l'esecutorietà di tali sentenze straniere nel Regno, l'importante sentenza della Cassazione dell'11 giugno 1934 diceva: « Lo Stato (italiano) non intende obbligare i suoi cittadini alla celebrazione del matrimonio religioso, ma qualora essi lo abbiano contratto secondo il rito cattolico, la dichiarazione di nullità del vincolo, anche agli effetti civili, non può essere emessa che dai tribunali ecclesiastici ».

b.

● UN'ORAZIONE DI ATTUALITA' è quella che l'E.mo Card. Adolfo Bertram, Arcivescovo di Breslavia ha ordinato che venga recitata in tutte le Messe parrocchiali e alla domenica dopo la predica, è la seguente: « Onnipotente, eterno Iddio, ti preghiamo, prendi la nostra Patria sotto la tua speciale protezione. Illumina i suoi reggitori con la luce della tua sapienza, perchè possano vedere quel che serve veramente al benessere del popolo e quel che è giusto compiano nella tua potenza. Proteggi tutti coloro che fanno parte del nostro esercito e tienli nella tua grazia. Rendi vittoriose le loro armi nella lotta contro il bolscevismo ateo e difendi la nostra Patria dall'incredulità, dall'ostilità contro il Cristianesimo e dalle loro rovinose conseguenze. Risana i feriti e i malati, sii vicino a quelli che muoiono e concedi l'eterno riposo alle anime dei caduti. Proteggi, o Signore, la nostra Patria dagli assalti nemici, dalla carestia e dalla miseria e donaci presto la sicurezza della pace nella giustizia e nella libertà ».

● ACQUISTI PER LA PRIMA MESSA. « Per celebrare la prima S. Messa tutti i nostri giovani sacerdoti hanno bisogno di fare acquisti di stoffa, di scarpe, di biancheria, ecc... Ma come fare con un numero così limitato di *punti* per l'abbigliamento? Ed ecco che la nostra Federazione... si rivolse al Ministero delle Corporazioni per ottenere quanto si reputava necessario per tale occasione... Domandati dal Ministero di indicare con precisione che cosa si richiedeva e le garanzie che si potevano offrire, inviammo... lettera appoggiandoci alle concessioni già fatte per gli sposi novelli: 600 punti per la biancheria personale e 700 cumulativi per la biancheria da casa... Fu verbalmente assicurato Mons. Orlandi che se i sacerdoti novelli si fossero rivolti ai rispettivi Consigli Provinciali delle Corporazioni, questi avrebbero provveduto, ove avessero avuto già occasione — come di molti è accaduto — di rivolgersi al Ministero per tali concessioni, ed ove non avessero ancora avute istruzioni, le avrebbero ricevute non appena richieste » (*L'Amico del Clero*, 1942, p. 92).

● « Occasione primarum missarum PRANDIA solemnia ne admittantur. Praesentibus circumstantiis perdurantibus concedi potest tantum prandium simplex in domo paterna neosacerdotis vel in domo canonica, cui interesse *possunt* (non *debent*) tantum ascendentes, fratres et sorores, et cohabitantes cum familia sacerdotis, concionator et clerus curatus paroeciae... Norma huiusmodi observetur occasione iubilaeorum sacerdotalium etc. » (*Foglio Diocesano*, Trento, 1942, p. 130).

● « Ne optima quidem intentione iustificari potest abusus quo sacerdos vel iuvenes catholici " puellas catholicas " in earum excursionibus comitentur. Si autem agitur non de excursione sed de vera PEREGRINATIONE, sacerdos orationes dirigens sit provectioris aetatis. Si autem in via non continuo preces recitantur, decorum clericale expostulat ut sacerdos non ipse e. g. congregationem comitetur, sed eam in sanctuario, quo tenditur, expectet » (*Foglio Diocesano*, Trento, 1942, p. 130).

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Il libro della tutela dei diritti

E' stato ufficialmente pubblicato il testo legislativo del libro del Codice civile *Della tutela dei diritti*, già approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 novembre 1940 e sottoposto alla firma del Sovrano il 30 gennaio u. s.

Questo libro, che non trova riscontro nel Codice del 1865, raggruppa cinque titoli aventi rispettivamente per oggetto la disciplina: 1) della trascrizione; 2) delle prove; 3) della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; 4) della tutela giurisdizionale dei diritti; 5) della prescrizione e della decadenza.

Il libro completa il nuovo Codice, il quale dopo aver disciplinato in altrettanti libri gli istituti fondamentali della vita civile, ossia la *Famiglia*, le *Successioni*, la *Proprietà*, le *Obbligazioni*, ai quali si aggiunge il libro dell'*Impresa* e del *Lavoro*, passa a disciplinare nell'ultimo libro alcuni istituti di carattere generale che l'ordinamento giuridico predispone per la difesa e la realizzazione dei diritti. Così una serie di istituti tradizionali, che il vecchio Codice regolava frammentariamente, acquista una nuova fisionomia. Questo libro viene anche ad integrare, sul piano del diritto sostanziale, la riforma del processo civile recentemente compiuta.

PROVVEDIMENTI PER I LAVORATORI

Il criterio per zone e categorie nel settore agricolo

Nel settore dell'agricoltura l'applicazione delle direttive del Duce, per effetto di accordi intervenuti fra le due Confederazioni, ha trovato una base di effettivo e concreta rispondenza nell'esame per zona e per categorie, in quanto mentre considera il miglioramento in sè e per sè delle situazioni salariali esistenti, tende a togliere quelle particolari sperequazioni che erano venute a determinarsi nei rapporti di lavoro *in atto* in alcune zone e *quelli contrattuali* per particolari condizioni ambientali non sempre dappertutto rispettati.

Non era possibile adottare in sede confederale un criterio unico e stabilire accordi di massima su basi uniformi, sia perchè la situazione salariale di fatto già esistente e le particolari esigenze dei lavori agricoli lo sconsigliavano, sia perchè è stata proprio la norma costantemente seguìta dal 1936 ad oggi, *di apportare i miglioramenti economici con base unica, che ha maggiormente acuite le sperequazioni e mantenute le deficienze che da tempo si lamentavano nel settore del lavoro agricolo.*

Un provvedimento a carattere generale, non avrebbe potuto tener conto di tutti quegli elementi e quelle differenziazioni che contraddistinguono i rapporti di lavoro agricolo nelle singole zone agrarie e pertanto poteva non raggiungere in molti casi l'effetto voluto, tanto più se si tiene presente che, di fatto, i salari in agricoltura hanno avuto per spon-

tanea concessione dei singoli agricoltori delle maggiorazioni che vanno dal 15 al 40 % ed in alcuni casi anche le superano.

Inutile aggiungere che l'adeguamento in atto delle diverse situazioni salariali, da raggiungersi attraverso i nuovi accordi, è *strettamente connesso al mantenimento degli attuali prezzi al minuto, non soltanto per il pane e per i generi razionati, ma anche per tutti gli altri articoli e generi di indispensabile ed insopprimibile necessità, senza di che la corresponsione di questi speciali compensi potrebbe risultare una misura inefficace.*

IL PREMIO DI OPEROSITA' ESENTE DA RICCHEZZA MOBILE - ESONERO DELL'IMPOSTA DEL 2 PER CENTO NEI CASI IN CUI QUESTA AVREBBE DOVUTO ESSER PAGATA.

D'ordine Superiore il Ministero delle Finanze ha disposto che il premio di operosità concesso agli operai e agli impiegati con i recenti provvedimenti sia esente — qualunque ne sia l'importo — dall'imposta di ricchezza mobile, la quale avrebbe dovuto essere applicata nella misura dell'8 per cento per gli impiegati e del 4 per cento per gli operai con un salario mensile superiore a lire 720.

Il premio di operosità è inoltre esente dalla imposta del 2 per cento nei casi in cui questa avrebbe dovuto essere pagata.

Alle competenti Confederazioni sono state impartite le opportune disposizioni in proposito.

NEL SETTORE PROFESSIONISTI E ARTISTI

In relazione alle provvidenze disposte dal Duce per tutti i lavoratori salariati e stipendiati, sulla base concreta del raddoppio degli assegni familiari e di un premio di merito pari a una mensilità di stipendio fino a lire 2000, la Confederazione dei professionisti e degli artisti, a seguito di numerose riunioni ed intese con gli organismi interessati, sta ora provvedendo alla definizione dei contratti che assicurino ai propri organizzati i vantaggi concordati per tutte le altre categorie dei lavoratori.

Per i professionisti a stipendio fisso e dipendenti da Aziende inquadrate nelle organizzazioni sindacali riconosciute, le nuove provvidenze corrisponderanno esattamente a quelle già stabilite per le categorie inquadrate nelle rispettive organizzazioni stesse. I giornalisti, ad esempio, dipendenti dall'Industria, godranno del doppio degli assegni familiari e del premio di operosità di un mese di stipendio fino alla concorrenza di 2000 lire.

Per i professionisti liberi invece sarà apportato un ritocco alle tariffe, che si prevede in un aumento del 10 per cento.

Maggiorate verranno anche le percentuali per i diritti di autore.

Per i medici si sta provvedendo a particolari accordi attraverso le Mutue.

Per i professionisti e artisti dipendenti da enti statali e parastatali le provvidenze saranno analoghe a quelle che verranno stabilite per gli statali.

I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI

Il Sindacato Proprietari Fabbricati comunica:

Entro il 28 giugno dovrà essere corrisposto un premio straordinario di operosità anche ai dipendenti da proprietari di fabbricati nella seguente misura:

a) impiegati: una mensilità di retribuzione fino alla concorrenza, però, di lire 2000; *b*) portieri: tre quarti della retribuzione mensile (salario ed indennità supplemen-

tari corrisposti di fatto in denaro, valore convenzione dell'alloggio e della luce). Per Roma i tre quarti del valore convenzionale dell'alloggio e della luce corrispondono a lire 148,9 e per la Provincia a L. 49,65; *c*) portieri che non percepiscono salario a norma di contratto, ma fruiscono dell'alloggio e della luce; lire 100 aumentate come sopra dei tre quarti del valore convenzionale dell'alloggio e della luce; *d*) altri avoratori (pulitori, addetti alla manutenzione, ecc.): se si tratta di lavoratori retribuiti a mese il premio sarà pari a tre quarti del salario di un mese.

Il premio di operosità non è soggetto ad alcuna trattenuta per assicurazioni sociali, cassa mutua, ecc.

Dal 16 giugno verranno altresì raddoppiati ai dipendenti da proprietari di fabbricati gli assegni familiari che, com'è noto, agli aventi diritto sono corrisposti direttamente dall'Istituto della Previdenza Sociale. Da tale data, però, i proprietari di fabbricati, con le stesse norme e modalità attualmente in vigore, dovranno continuare a versare al predetto Istituto di Previdenza Sociale il proprio contributo ma nella misura doppia di quello versato in precedenza e precisamente di lire 20,20 per cento anzichè di lire 10,20 %.

ASSISTENZA MALATTIA A FAVORE DEI RIMPATRIATI DALLA LIBIA E LORO FAMILIARI

Il Governatore Generale della Libia, in considerazione della urgente necessità di dettare norme circa l'assistenza spettante ai lavoratori della Libia rimpatriati, con decreto governatoriale n. 460924 dell'8 gennaio 1942-XX, ha stabilito quanto segue:

1. Nei confronti dei lavoratori e dei loro familiari che rimpatriano ammalati dalla Libia vengono continuate nel Regno da parte del Fondo per l'assistenza malattie nell'Africa Italiana le prestazioni sanitarie previste dall'art. 12 del decreto governatoriale 6 agosto 1941-XIX, n. 446801, con le modalità e nei limiti fissati dal decreto medesimo.

La indennità giornaliera spettante ai lavoratori suddetti viene peraltro ridotta alla metà a partire dal giorno dello sbarco nel Regno.

La riduzione di cui sopra non si applica nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

2. Le prestazioni previste dal decreto governatoriale 6 agosto 1941-XIX, n. 446801, con le limitazioni previste nell'articolo precedente per quanto riguarda l'indennità giornaliera, spettano altresì ai lavoratori e ai loro familiari che cadano ammalati dopo il loro rimpatrio, purchè la malattia si manifesti entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro in Libia, semprechè i lavoratori stessi non abbiano acquisito nel Regno il diritto a prestazioni di malattia da parte di Enti mutualistici metropolitani.

3. Il presente decreto si applica dal 1° settembre 1941-XIX (*Rassegna Soc. d. Africa Italiana*, 1942, p. 238).

PROROGA DEI CONTRATTI DI AFFITTO

Tra la Federazione Nazionale Fascista Proprietari e Affittuari Coltivatori Diretti e la Federazione Naz. Fasc. dei Proprietari con Beni Affittati si è convenuto quanto segue:

Art. 1. — L'affittuario coltivatore diretto, che ha uno o più familiari coabitanti e continuamente adibiti alla coltivazione del fondo, richiamati alle armi, in caso di scadenza del contratto di locazione, di norma ha il diritto, salvo i casi previsti negli articoli seguenti, a continuare nella conduzione del fondo locato.

Art. 2. — La conduzione verrà prorogata di una annata agraria e si intenderà rinnovata di annata in annata sino alla smobilitzione del richiamato, salvo quanto disposto al seguente art. 5.

Art. 3. — Per poter usufruire del diritto di proroga l'affittuario deve farne richiesta al locatore per iscritto o attraverso l'Unione Provinciale Fascista Agricoltori, Sindacato Provinciale Proprietari e Affittuari Coltivatori Diretti; deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadute del canone, e deve avere adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 4. — L'affittuario non potrà avvalersi del diritto alla proroga quando il locatore dimostri di avere, anteriormente alla richiesta della proroga stessa, già affittato il fondo. con atto di data certa, ovvero quando, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta, il locatore opponga per iscritto o a mezzo della Unione Provinciale Fascista Agricoltori, di voler condurre il fondo stesso direttamente in economia o a mezzadria o colonia, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni nel caso in cui tale conduzione non si verifichi.

Nella prima applicazione del presente accordo quando coesistano la regolare disdetta per la fine della corrente annata agraria 1940-41 ed un impegno del proprietario verso un altro affittuario, l'eventuale richiesta di proroga dovrà essere esaminata e decisa dalla Commissione di cui al successivo art. 8.

Quando la proroga, per i motivi di cui al presente articolo non possa essere concessa, le Unioni, su richiesta degli interessati e in collaborazione con i Sindacati Provinciali di categoria, daranno ogni assistenza al coltivatore diretto nella ricerca di una nuova sistemazione.

Art. 5. — Qualora la smobilitazione avvenga in data posteriore all'epoca consuetudinaria per la rinnovazione dei contratti di affitto, la conduzione sarà rinnovata ancora per un'annata agraria, al termine della quale il rapporto si intenderà risolto di pieno diritto.

Art. 6. — Anche a proroga avvenuta il contratto individuale si risolverà di pieno diritto quando ricorra uno dei casi previsti dall'art. 32 del Contratto collettivo nazionale contenente norme per gli affitti a coltivatori diretti pubblicato in data 27 luglio 1940-XVIII, fasc. 237 alleg. 2190 boll. uff. Min. delle Corporazioni per i casi di risoluzione della locazione prima dello spirare del termine contrattuale.

Art. 7. — Durante il periodo di proroga della conduzione, avvenuta per effetto di quanto disposto al precedente art. 1, le condizioni di fitto saranno quelle già in atto alla entrata in vigore del presente accordo sino a che avrà validità il decreto 12 marzo 1941, n. 142.

Art. 8. — In caso di divergenza sulla pratica applicazione del presente accordo, o comunque quando dopo concessa la proroga il locatore ritenga di avere fondate ragioni per dare la disdetta ad un affittuario diretto che abbia uno o più componenti della famiglia richiamati alle armi, l'esame dei motivi per cui la disdetta potrà o meno avere il suo corso sarà fatto da una Commissione composta da un rappresentante del Sindacato Provinciale dei Proprietari e Affittuari Coltivatori Diretti, da un rappresentante del Sindacato Provinciale dei Proprietari con Beni Affittati e presieduta dal Presidente dell'Unione Agricoltori, sempre che lo stesso non sia nè affittuario conduttore o coltivatore diretto, nè proprietario con beni affittati, nei quali casi dovrà delegare un proprietario conduttore o coltivatore diretto di sua fiducia.

La Commissione dovrà pronunziarsi entro quindici giorni dal deferimento ad essa dell'esame del caso (*L'Amico del Clero*, 1942, p. 112).

SULL'IMPOSTA DELLE SUCCESSIONI

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica il R. D. L 4 maggio 1933, n. 434, riguardante l'imposta sul valore netto globale delle successioni.

Il decreto stabilisce che l'asse ereditario globale netto, lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di lire 50 mila, è assoggettato ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alla seguenti aliquote:

fino a lire 100 mila, 1 per cento; da lire 100.001 a lire 250 mila, 2 per cento; da lire 250.001 a lire 500 mila, 3 per cento; da lire 500,001 a lire 1 milione, 4 per cento; da L. 1.000.001 a lire 5 milioni, 6 per cento; da lire 5.000.001 a lire 10 milioni, 8 per cento; da lire 10.000.001 ed oltre. 10 per cento.

L'ammontare dell'imposta dovuta sull'asse ereditario globale è dedotto dal valore complessivo dell'asse medesimo ai fini della applicazione della normale imposta di successione.

L'imposta suddetta non si applica per le successioni in linea retta discendente, quando i figli viventi siano tre o più di tre e per quelle a favore del coniuge superstite, sempre quando questi concorre all'eredità con tre o più figli viventi.

Per le successioni in linea retta discendente, quando i figli viventi siano meno di tre e per quelle a favore del coniuge superstite, sempre quando questi concorra alla eredità con un numero di figli viventi minori di tre, l'imposta non si applica quando l'asse ereditario netto o la parte di esso spettante ai figli o ai questi congiuntamente col coniuge, non superi lire 250.000. Se supera tale limite, l'imposta si applica alla sola parte che eccede il detto valore e con le aliquote, corrispondenti al valore eccedente le lire 250.000, ridotte al quarto ove i figli viventi siano due e a metà ove il figlio vivente sia uno solo. Nel numero dei figli viventi sono da comprendersi anche i premorti purchè rappresentati da discendenti.

Nel caso in cui l'asse ereditario sia devoluto oltre che ai discendenti ed al coniuge anche ad altri successibili, sulla parte a questi devoluta l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti al valore della parte che eccede quella devoluta ai discendenti ed al coniuge.

All'imposta di cui sopra sono soggette le donazioni e le liberalità, fatta eccezione per quelle che scontano l'imposta sul plusvalore immobiliare a norma della legge 21 ottobre 1940, n. 1511, o per l'imposta sul plusvalore dei titoli azionari di cui al testo unico approvato con R. D. 9 marzo 1942, n. 357.

Per le donazioni dai genitori ai propri figli viventi o ai discendenti di questi, si applicano le norme di esenzione e di riduzione stabilite per le successioni in linea retta discendente.

L'imposta di cui sopra è indipendente dalla imposta di successione dovuta sulle eredità, quote di eredità e sui legati, dalla imposta progressiva di registro dovuta sulle donazioni, nonchè qualora oggetto del trasferimento siano titoli azionari, dalla sovrimposta di negoziazione.

Sono esenti dalla imposta:

a) le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone considerate dalla legge 26 febbraio 1942, n. 175, devolute nella loro totalità in linea retta, ascendente o discendente, ed al coniuge superstite. Ove in tali successioni siano comprese quote di eredità o legati, che non godano del beneficio della esenzione stabilito dalla citata legge, l'imposta è dovuta limitatamente al valore complessivo di dette quote o legati con applicazione delle aliquote corrispondenti al valore della parte dell'asse ereditario che eccede l'ammontare delle quote esenti da imposta;

b) i titoli del debito pubblico espressamente dichiarati esenti, con la legge di emissione, da imposta di donazione e di successione (*L'Amico del Clero*, 1942, p. 121).

PER LA RACCOLTA DEL RAME

Si inizierà presto in ogni provincia la raccolta dei manufatti casalinghi di rame, ai sensi del Decreto del Sottosegretariato di Stato per le Fabbricazioni di Guerra in data 27 febbraio u. s., pubblicato nella *G. U.* del 1° aprile.

Secondo le norme del citato decreto — che assorbono quelle per la raccolta dei manufatti di rame della categoria « oggetti diversi », disposta con decreto del Sottosegretariato predetto in data 11 gennaio u. s. pubblicato nella *G. U.* del 16 stesso mese — devono essere conferiti *tutti* i manufatti casalinghi di rame, da chiunque detenuti, esclusi i paioli da polenta e quelli denunciati e riconosciui come artistici.

Viene meno, pertanto, la facoltà che il D. L. 13 dicembre 1939-XVII, n. 1805 (cfr. *Il Monitore*, 1940, p. 166) concedeva a tutti di trattenere due chilogrammi di oggetti di rame, che perciò dovranno essere conferiti unitamente a quelli eventualmente trattenuti per esenzioni temporanee e per altri motivi, od acquistati posteriormente al blocco di cui al predetto decreto, o comunque ancora in possesso dei detentori.

Per i rami artistici, i Comuni dovranno trasmettere al più presto al Commissario Militare alla Raccolta del Sottosegretariato per le Fabbricazioni di Guerra, un elenco con i seguenti dati:

1) nome, cognome e indirizzo dei denuncianti d'oggetti ritenuti artistici;

2) specificazione e peso degli oggetti stessi.

I detentori di oggetti di rame già denunciati come artistici, ove intendano avvalersi delle facoltà di una eventuale esclusione dall'obbligo della consegna, dovranno presentare al proprio Comune, entro il termine che sarebbe stabilito per il loro conferimento, una dichiarazione nella quale, allo scopo di avvalersi della facolà sopra detta, s'impegnano a portare o far recapitare, a proprio rischio e spese, gli oggetti ritenuti artistici nel luogo e nel giorno che verranno successivamente indicati con cartolina precetto, per l'esame ed il giudizio della Sopraintendenza ai Monumenti.

Gli oggetti che non saranno classificati artistici verranno senz'altro requisiti, mentre quelli esonerati saranno restituiti ai proprietari con apposita attestazione.

In ogni Comune sarà pubblicato un manifesto, nel quale si indicherà il giorno della consegna e la Ditta incaricata alla raccolta.

Gravi sono le pene per i trasgressori, determinate dall'art. 4 della Legge 8 luglio 1941, n. 645; esse possono andare fino alla reclusione da tre mesi a tre anni e alla multa da 500 a 10.000 lire (*L'Amico del Clero*, 1942, p. 122).

RACCOLTA DELLE CAMPANE

Nella « Gazzetta Ufficiale » n. 124 del 26 maggio 1942-XX è stato pubblicato il R. D. 23 aprile 1942-XX, n. 505, concernente la raccolta delle campane facenti parte di edifizi per il Culto.

Il Decreto dispone che all'atto del ritiro della campana sia rilasciato al rappresentante dell'Ente di culto dichiarazione con la quale lo Stato si impegna:

a) a consegnare, a decorrere da un anno dopo la stipulazione dei trattati di pace, l'ottanta per cento di rame ed il venti per cento di stagno del peso della campana ritirata;

b) a versare contemporaneamente a titolo di rimborso per le spese di rifusione e ricollocamento sul posto delle campane;

L. 10 al kg., per le campane di peso non superiore a 100 kg.;
L. 12 al kg. per le campane di peso oltre i 100 kg.;
L. 10 al kg. per le campane di oltre i 350 kg. e fino ai 1000 kg.;
L. 5 per le campane di peso superiore a 1000.

Alla pubblicazione del decreto il *Bollettino Uff. Azione Catt. It.* fa seguire questa nota:

« Abbiamo fondato motivo di credere che la raccolta sarà fatta gradualmente, a seconda del bisogno; che verrà lasciata almeno una campana per ogni chiesa a scelta dell'Autorità Ecclesiastica; che sarà usato uno speciale riguardo alle chiese parrocchiali, e saranno escluse dalla raccolta non solo le campane della diocesi di Roma, ma altresì delle chiese cattedrali e dei Santuari e quelle di pregio artistico e storico.

Sappiamo che i cattolici italiani, pienamente compresi delle inderogabili necessità della Patria in guerra, pur staccandosi con vivo dolore dalle loro campane di cui sentono profondamente il significato spirituale, s'apprestano ad eseguire queste disposizioni con serena disciplina, elevando voti al Signore affinchè valga questo stesso loro sacrificio in benedizioni per i combattenti e per il prospero e luminoso avvenire della Patria diletta ».

● CHI COSTRUISCE UN SEPOLCRO, pur avendolo destinato alla propria famiglia, può avere eventualmente limitato il diritto a favore di alcuni membri della famiglia medesima. Per accertare la portata di tale limitazione, occorre tener presente la volontà del fondatore.

Nel sepolcro familiare hanno diritto di essere tumulate anche le figlie maritate, allorchè non risulti una contraria volontà del fondatore, la quale, di regola, viene espressa nell'atto di concessione, integrato col regolamento comunale.

L'indicazione del nome della famiglia sul sepolcro non basta per ritenere che la volontà del fondatore fosse diretta a limitare il diritto al sepolcro soltanto ai membri della sua famiglia che continuassero a portare lo stesso cognome. (Cassazione, 7 agosto 1941, *est. Manca - Ciotti c. Sangiorgi.* Cfr. *Il Monitore,* 1941, p. 126).

● L'atto con cui un parroco RINUNZIA A UN LEGATO in favore della parrocchia, quale atto eccedente la ordinaria amministrazione è nullo se mancante della autorizzazione governativa, e l'azione per far dichiarare tale nullità, giusta l'art. 1300 cod. civ. del 1865, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla rinunzia stessa. (*Cassaz. d. Regno,* 2 *agosto* 1941, *n.* 2863. Cfr. *Il Monitore,* 1941, p. 47).

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PP. XII

IN CIVITATE VATICANA INSTITUTUM CARITATIS RELIGIONISQUE OPERIBUS TUTANDIS CONDITUR.

(*Acta Ap. Sed*, 1942, p. 217)

PIUS PP. XII

Il nostro Predecessore di venerata memoria Leone XIII, nell'intento di custodire ed amministrare i capitali delle fondazioni pie, costituì, dopo attento studio affidato ad alcuni Signori Cardinali, una Commissione Cardinalizia che assunse il nome di Commissione *ad pias causas*, per il funzionamento della quale in data 11 febbraio 1887 approvò un Regolamento, che rimase in vigore fino a quando, nel 10 agosto 1904, il Nostro Antecessore Pio X, di santa memoria, ritenne opportuno approvare un nuovo Regolamento.

Nel novembre del medesimo anno 1904 la Commissione *ad pias causas* prendeva il nome di Commissione Cardinalizia per le Opere di Religione, finchè nel 1908, quando per la Costituzione *Sapienti consilio* passarono alla Sacra Congregazione del Concilio, per la competenza attribuitale dalla medesima Costituzione Pontificia, alcuni compiti fino allora esercitati dalla suddetta Commissione Cardinalia, la Commissione stessa cessava di essere Cardinalizia per divenire Prelatizia.

Sopravvenute esigenze amministrative indussero poi la Sacra Congregazione del Concilio, munita all'uopo di speciale mandato del venerato Nostro Predecessore Pio XI, ad approvare nel 10 febbraio 1934, in esperimento, uno Statuto per la Commissione Prelatizia Amministratrice delle Opere di Religione.

Successivamente, e cioè nel 17 marzo 1941, il Signor Cardinale Prefetto della medesima Sacra Congregazione del Concilio Ci propose per l'approvazione, che Noi concedemmo, uno Statuto per l'Amministrazione delle Opere di Religione, nuovo nome assunto dalla Commissione anzidetta. Con questo Statuto l'Amministrazione fu affidata al una Commissione di Signori Cardinali.

Una speciale adunanza di Signori Cardinali, tenutasi nel 18 gennaio del corrente anno 1942, ha poi espresso il voto che la ricordata Amministrazione delle Opere di Religione sia eretta in persona giuridica, allo scopo di dare ad

essa un ordinamento più rispondente alla necessità dei tempi e di far apparire ancor più espressamente separata e distinta la resposabilità, che ognora la Santa Sede ha voluto nettamente disgiunta, dell'Amministrazione anzidetta da quella degli Uffici della Santa Sede.

Dopo matura considerazione avendo ritenuto di potere annuire a tale voto, abbiamo deciso di disporre, come con la Nostra Autorità disponiamo, quanto segue:

I. E' fondato ed eretto nella Città del Vaticano l'Istituto per le Opere di Religione, il quale ha personalità giuridica ed assorbe l'Amministrazione delle Opere di Religione.

II. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione di capitali (in titoli od in contanti) e di immobili, gli uni e gli altri trasferiti od affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione e di cristiana pietà.

III. Le disposizioni dello Statuto per l'Amministrazione delle Opere di Religione, da Noi approvato nel 17 marzo 1941, rimangono in vigore e saranno applicate all'Istituto per le Opere di Religione, in quanto non siano in contrasto con il presente Nostro Chirografo e fino a quando non apparirà opportuno di riformarle.

La Commissione di Signori Cardinali, alla quale era affidata l'Amministrazione delle opere di Religione, assume la vigilanza dell'Istituto. L'Ufficio Amministrativo dell'Amministrazione delle Opere di Religione diviene Ufficio Amministrativo dell'Istituto.

IV. Per tutti gli effetti giuridici l'Istituto è rappresentato congiuntamente dal Signor Cardinale Presidente dell'Ufficio Amministrativo e da Monsignor Segretario dell'Ufficio medesimo.

V. L'Istituto continuerà ad usare, a titolo di locazione, degli uffici fin qui occupati dall'Amministrazione delle Opere di Religione, e stipulerà all'uopo un contratto con l'Amministrazione dei Beni della Santa Sede.

VI. Qualsiasi disposizione contraria al presente Nostro Chirografo è abrogata.

VII. Il presente Nostro Chirografo sarà pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno 27 giugno 1942, quarto del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XII

Lettere Apostoliche. — L'Associazione delle Donne e Giovani cattoliche per le Missioni, fondata a Pfaffendorf - Koblenz, in diocesi di Treviri, dalla pia signora Caterina Schynse, per le sue benemerenze e pel suo zelo è insignita del titolo di « Associazione Pontificia ». 20 aprile 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 219).

II. La B. Vergine Maria sotto il titolo « De Uribarri », che si venera in Durango, diocesi di Victoria, viene dcihiarata celeste Patrona di tutta la regione archipresbiterale di Durango. 1 maggio 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 220).

III. La B. Maria Vergine Immacolata è eletta Patrona celeste del Vicariato Castrense delle città degli Stati Uniti dell'America Settentrionale. 8 maggio 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 221).

IV. La B. Maria Vergine della « Consolata » è proclamata principale Patrona celeste della città di Torino. 20 maggio 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 222).

Epistole. — Agli E.mi Cardinali ed Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi della Spagna. Riguarda i nuovi ordinamenti proposti da quella Commissione Episcopale sulla disciplina e sugli studi dei Seminari in quella Nazione e sottoposti all'approvazione del Sommo Pontefice. Rievocate le glorie dei Seminari spagnuoli, che dettero alla Chiesa tanti Santi e dottissimi operai evangelici, Sua Santità esorta l'Episcopato spagnuolo a vigilare affinchè i nuovi ordinamenti siano sapientemente applicati secondo le necessità e le condizioni dei tempi presenti, così che gli alunni del Santuario siano perfettamente preparati nella pietà, negli studi sacri e, nella misura conveniente all'apostolato moderno, anche negli studi profani. Ad assicurare sempre meglio il conseguimento di tali fini, il S. Padre raccomanda l'Opera delle Vocazioni ecclesiastiche e il concorso dell'Azione Cattolica. Il S. Padre si rallegra infine che il Capo dello Stato spagnuolo ed i suoi collaboratori, solleciti delle sorti del Paese, abbiano dato e continuino a dare il loro appoggio all'educazione del clero, ciò che faranno certamente anche in avvenire, persuasi che essa ridonda a vantaggio della educazione e della prosperità nazionale. 29 giugno 1942 (*A.A.S.*, 1942, p. 224).

II. Al R.mo P. Wlodimiro Ledókowski, Preposito Generale della Compagnia di Gesù e ai Moderatori e Alunni del P. Seminario ed Università di Comillas nella Spagna, nel 50° anniversario della sua fondazione. Sua Santità si congratula per gli ottimi risultati fin qui conseguiti, per le schiere di sacerdoti usciti dal Seminario ed Università di Comillas, di cui alcuni furono stimati degni non solo dell'ufficio episcopale e della porpora cardinalizia, ma anche del martirio; esorta a continuare così gloriose tradizioni e conferma i diritti ed i privilegi concessi all'Università da Leone XIII con la Lettera Apostolica *Sempiternam dominici gregis* del 16 dicembre 1890. 5 maggio 1942 (*A.A.S.*, p. 228).

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

I. *S. Mariae Montis Oliveti Maioris.* L'Abbazia *nullius* di Monte Oliveto Maggiore, constando di meno di tre parrocchie, era diretta per Costituzione Pontificia di Clemente XIII (1765) da un diritto particolare. Ma siccome dette norme non si accordano bene colle disposizioni del diritto canonico e non provvedono a tutto ciò che concerne il governo, la disciplina e l'amministrazione, perciò il Santo Padre col presente decreto concistoriale ha benignamente stabilito: « ut pro eadem Abbatia *nullius* leges vigentis Codicis I.C., congrua congruis referendo, applicentur; abrogatis proinde memoratae Constitutionis praescriptis, quatenus a iure communi discrepent: contrariis quibuscumque non obstantibus ». 17 gennaio 1942 (*A.A.S.*, p. 230).

II. *Labacensis et Tergestinae.* Vengono rettificati i confini delle diocesi di Lubiana e di Trieste. 18 aprile 1942 (*A.A.S.*, p. 231).

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Facoltà concessa all'Ordine dei Frati Minori

I. *Ai Delegati generali dei paesi transoceanici.* — Date le condizioni create dal presente stato di guerra, il Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori domandò ed ottenne « pro tempore belli » dalla S. C. dei Religiosi — con Rescritto del 1° maggio 1942 — per i Delegati o Commissari Generali dell'Ordine per le tre Americhe (Settentrionale, Centrale e Meridionale) e per le Missioni della Cina, le seguenti facoltà:

1) Confirmandi omnes electiones canonicas quae confirmatione definitiva Definitorii Generalis indigent.

2) Permittendi ut Guardiani necnon ceteri Superiores locales ad tertium vel etiam ad ulteriorem terminum immediate in eadem domo instituantur, ob graves causas, non obstante can. 505 C. I. C.

3) Dispensandi pro Superioribus localibus vel aliis officialibus super defectu aetatis et annis religionis, exceptis Superioribus Maioribus.

4) Permittendi commorationem extra claustra ultra sex menses, ex rationabili ac iusta causa, servatis de iure servandis.

5) Admittendi ad novitiatum et professionem, sive simplicem sive solemnem, candidatos qui cum proprio Superiore propter distantiam territorii communicare nequeunt, et concedendi istis litteras dimissorias ad ordines suscipiendos.

6) Dispensandi a votis temporariis; et, si casus ferat, ab iisdem votis temporariis professos dimittendi.

7) Peragendi sive per se sive per alios visitationem triennalem et Capitulum celebrandi, quando Minister Generalis Visitatores tempestive providere non potuerit.

8) Instituendi Commissarios Provinciales cum consiliariis, quatenus a respectivis Superioribus Maioribus tempore statuto non fuerint nominati.

9) Permittendi debita contrahenda vel alienationem infra summam triginta millium libellarum, servatis servandis.

10) Permittendi ut petant a Nuntiis vel Delegatis Apostolicis dispensationem votorum solemnium pro clericis nondum in Maioribus Ordinibus constitutis vel pro fratribus laicis.

11) Permittendi ut petant a Nuntiis vel Delegatis Apostolicis licentiam erigendi domos religiosas vel acceptandi paroecias, servatis servandis (*Acta Ord. Fr. Min.*, 1942, p. 123).

II. *Anticipazione del Mattutino.* — Con Rescritto del 27 maggio 1942, n. 2836/42, l'Ordine dei Frati Minori ottenne pure dalla S. C. dei Religiosi « Indultum, quatenus obligationi chori in toto Ordine nostro satisfieri queat incipiendo Matutinum pro die sequenti iam ab hora secunda postmeridiana, sive naturali, sive legali ».

« Rationes sunt: 1) quia frequentia chori, deficiente tunc alia occupatione, valde facilitatur; 2) horarium, praesertim in conventibus studiorum, melius disponi potest; 3) horae serotinae reservari possunt exercitiis spiritualibus vel meditationi » (*Acta Ord. Fr. Min.*, 1942, p. 124).

Soluzione di dubbi

I. *Dimora dei religiosi fuori della casa.* — Il dubbio proposto dal Procuratore Generale dell'Ordine dei Frati Minori riguarda il can. 606 ed è questo: « Da varie Provincie dell'Ordine gli pervengono (al Proc. Gen.) domande di indulto della Santa Sede perchè nostri Religiosi, affetti da gravi malattie lunghe e alle volte incurabili (p. es. tubercolosi, demenza e simili) possano dimorare in Ospedali, Sanatori, Manicomi o luoghi simili. Trattandosi di casi di forza maggiore sembra che non sia necessaria nel caso la dispensa della S. Sede richiesta dal can. 606 § 2. D'altronde per tranquillità sua di coscienza e di molti Religiosi e Superiori, chiede umilmente se anche negli accennati casi sia necessario l'indulto Apostolico, affinchè i Religiosi possano lecitamente essere ricoverati nelle case di cura ».

La S. Congregazione, con Rescritto del 25 maggio 1942, n. 2737/42 rispose: « Haec S. Congregatio, mature perpenso dubio circa necessitatem recurrendi ad

S. Sedem ut Religiosi gravibus infirmitatibus afflicti possint degere extra domum propriae religionis, attentis omnibus ad rem facientibus, rescribendum censuit, prout rescribit: Provisum in canone 606 § 2 » (*Acta Ord. Fr. Min.*, 1942, p. 125) (*).

II. *Passaggio dal seminario alla religione.* — La Procura Generale dei Frati Minori presentò alla S. C. dei Religiosi il seguente dubbio per la soluzione: « Non constat iuxta aliquos an in omni casu recurrendum sit ad S. C. de Religiosis iuxta decretum S. C. de Seminariis et Studiorum Universitatibus diei 25 iulii 1941 (**), v. gr. in casu quo alumnus deserat Seminarium ut Religionem ingrediatur ad suam vocationem religiosam (sacerdotalem vel non) sequendam. Nam in can. 544, § 3, iam bene providetur pro admissione huiusmodi adspirantis quoad documenta exigenda; hinc pro his casibus non videtur necessarius recursus. Ergo videtur necessarius tantum quando adspirantes dimissi fuerunt a Seminario aut a longo tempore e Seminario iam exierunt? ».

Al dubbio la S. Congregazione rispose in data 25 giugno 1942, n. 2886/42, in questi termini: « Decretum (praefatum diei 25 iulii 1941) non respicere eos qui e Seminario vel Collegio exeant ad amplectendam vitam perfectionis religiosae in aliquo Instituto Religioso, de quibus satis provisum in can. 544, § 3 ».

● Il tema scelto e proposto per la CAMPAGNA DI PROPAGANDA interna ed esterna dell'A.C.I. nell'anno sociale 1942-1943 — che comincierà in ottobre — sarà il *sacerdozio*. Gli argomenti — salvo qualche lieve mutamento — saranno i seguenti:

Cristo Sacerdote; La missione del sacerdozio; La dignità del sacerdozio; Doveri verso il sacerdozio; Il Sommo Sacerdote (il Papa); *Benemerenze sociali del sacerdozio; Il sacerdozio e la famiglia; Il sacerdozio e la carità; Il sacerdozio e il dolore; Il sacerdozio dei laici; Il sacerdozio e l'A.C.; Le vocazioni ecclesiastiche e l'A.C.*

● Ai PALAZZI VESCOVILI non si estende l'esenzione dall'imposta consumo disposta con Circolare Ministeriale 9 giugno 1933, n. 5522, essendo tale esenzione ristretta ai materiali impiegati nella costruzione e riparazione delle chiese aperte al culto cattolico, con le loro pertinenze, dei Seminari e delle case destinate ad abitazione di parroci. Perciò sono soggetti ad imposta i materiali impiegati in un notevole rifacimento apportato ad un palazzo vescovile (Decr. Min. Finanze, 11 settembre 1941, n. 10113 - Vesc. di Lecce c. Prefetto di Lecce).

(*) In margine al Rescritto gli *Acta Ord. Fr. Min.* annotano che da questa risposta della S. C. viene confermato quanto gli stessi *Acta* avevano scritto in proposito a p. 198, anno 1941, circa il dubbio « Se sempre e per qualunque motivo, *excepta studiorum causa*, sia necessaria la licenza della S. Sede per l'assenza dei Religiosi dalla loro propria casa oltre i sei mesi » e rispondendo: *Negative*, probabiliter (Vedi ivi la lunga e dotta disquisizione).

(**) Vedi *Il Monitore*, 1941, p. 291.

NOTE E DISCUSSIONI

Commento al Codice di Diritto Canonico

CAN. 3

(*Continuazione* *)

90-93: Concetto attuale dei Concordati.

90. — Dalla storia delle relazioni tra Chiesa e Stato fino alla guerra mondiale del 1914-1918 risultano:

1) la tendenza accentuata dello Stato di contrapporsi e di sovrapporsi alla Chiesa: di qui la convenienza, e talora la necessità del Concordato, cui la Chiesa addiviene con generosità, lealtà e fedeltà, sebbene con tristezza, secondo il principio: « historia concordatorum, historia dolorum »; mentre lo Stato tende a creare ai margini delle convenzioni concordatarie, o addirittura contro di esse, una legislazione unilaterale antitetica (gli articoli organici in Francia del 1802, l'editto di religione in Baviera del 1818, le leggi di maggio in Austria del 1868), o innovatrice (il nazionalsocialismo ecclesiastico dei paesi protestanti nel 1827), o incompatibile (la questione dei matrimonî misti in Prussia ed in Austria);

2) l'osservanza del concordato da parte dell'autorità civile sembra ispirarsi non al vincolo giuridico, mai ai sentimenti religiosi e morali attuali, si viola il concordato, perchè prima del diritto si conculca la morale e la religione;

3) i principî religioso-morale-sociali della Chiesa Cattolica trionfano sotto la guida infallibile ed imbattibile del Romano Pontefice, vincitore di una persecuzione plurisecolare: i popoli cristiani e non cristiani guardano a Roma, come al faro indefettibile di giustizia e di pace; per esempio, la *Rerum Novarum* di Leone XIII (1) precede di un quarto di secolo la moderna legislazione sul lavoro;

4) tutte le aberrazioni religioso-politiche riportano popoli ed individui alla Madre Chiesa, la quale da sola ed in modo uniforme si erge a maestra della fede, dei costumi e di perdono;

(1) Vedi *Il Monitore*, 1941, 137-140.

5) la Chiesa dona allo Stato più prestigio della devozione e della protezione che ne riceve;

6) la impressionante ridda dei fragili governi, ingoiati dalla voragine dei tempi attorno alla barca di S. Pietro; le tormentate circoscrizioni territoriali e le periodiche usurpazioni dei beni ecclesiastici;

7) « La sicurezza pubblica e l'interesse dei monarchi egualmente richiedono che i primi posti della Chiesa non siano occupati se non da sudditi, della cui fedeltà e del cui attaccamento non abbiano a diffidare » (Merlin III, 109): ecco perchè ai regnanti interessa la nomina specialmente dei vescovi, ed il loro giuramento di fedeltà;

8) la crescente ed efficace tendenza dei Pontefici ad armonizzare i concordati col diritto canonico, e soprattutto con le esigenze pastorali della Chiesa, cosicchè nei concordati postbellici riesce a far riconoscere dai singoli Stati la relazione giuridica intercorrente fra il clero, i fedeli ed i mezzi di santificazione e di salute. Il concordato perde senz'altro il tradizionale aspetto di odiosità, e viene ormai considerato il sistema più ovvio per normalizzare le pacifiche e dignitose relazioni tra Chiesa e Stato.

91. — Dopo la guerra Papa Benedetto XV nell'allocuzione concistoriale del 21-11-1931 (*AAS*, 1921, 521-522), considerando gli Stati, che in seguito alla guerra erano sorti o si erano ingranditi, dichiarava che, essendo cessata la persona morale con la quale il Pontefice aveva stipulato il concordato, questo si dovesse considerare decaduto, e pertanto diceva: « patet quae privilegia pridem haec Apostolica Sedes, per pactiones sollemnes conventionesque, aliis concesserat, eadem nullo iure posse hasce Respublicas (= i regni successori) sibi vindicare ». La ragione è ovvia: « cum res inter alios acta neque emolumentum neque praeiudicium ceteris afferat ». Aggiungeva che la S. Sede era pronta a stipulare nuovi accordi alle condizioni « *quae mutatis temporibus melius congruant* », dichiarando però che la S. Sede non avrebbe tollerato « *ut quidquam irrepat quod sit ab Ecclesiae alienum dignitate aut libertate* »: bisognava assolutamente che la dignità e la libertà della Chiesa perdurasse intatta, specialissimamente in quel tempo, per la stessa prosperità della convivenza sociale. Queste parole del Papa costituiscono un giudizio indiretto del passato ed una precisa norma per l'avvenire, mentre egli contemplava la Chiesa uscita dalla guerra col prestigio della sua piena dignità materna e della sua integra libertà pastorale.

Papa Pio XI, rivendicando contro la peste del laicismo la bellezza e la sublimità del regno spirituale di Cristo Re, nella lettera enciclica *Quas primas* dell'11-12-1925, richiamava gli Stati e i fedeli ad un esame di coscienza. La regalità di Cristo per la prima volta veniva rivendicata, non sotto l'angu-

sto aspetto negativo di *ratio peccati* (1), ma nella sua integrità e vastità spirituale, per cui le nazioni , come i privati fedeli, sono tenuti « officio Christum publice colendi eique parendi.... ut respublica universa ad divina mandata et christiana principia componatur cum in legibus ferendis, tum in iure dicendo, tum etiam in adulescentium animis ad sanam doctrinam integritatemque morum conformandis » (*AAS*, 1925, 609); aggiungeva che se i capi delle nazioni sentissero di governare in nome di Cristo, — conservando integra la sovranità civile —, santificherebbero i loro governi, renderebbero meno gravosa la esistenza dei sudditi e meno teso il consorzio umano.

92. — L'alta spiritualità della Chiesa, che durante la guerra aveva pregato, trepidato ed agito per tutti, il bisogno di riaffermare pubblicamente i sentimenti cristiani contro l'orrore del passato, l'ambito onore di entrare in relazioni ufficiali con la S. Sede, l'urgenza della sistemazione e quindi di far coincidere i confini territoriali con quelli ecclesiastici, l'opportunità di un accordo nella scelta dei vescovi e di assicurarsi o di cattivarsi il leale appoggio del clero, inducevano gli Stati a trattare con la S. Sede, stipulandosi così i concordati con la Lettonia il 30-5-1922 (*AAS*, 1922, 577), con la

---

(1) Il Fedele *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova 1941, pp. 170, a dire dello Jemolo, che ne ha recensito lo scritto, patrocina la tesi che « la peculiarità del diritto canonico ... ha per scopo ... l'evitare il peccato », in *Archivio di Dir. Eccl.* 1941, 123, v. l'analisi del Romani in *RMD* 1941 154-156.

Veramente i sacramenti — trattati succintamente dal Fedele in *Nuovo Dig. It.* XI, 960-963, sotto l'aspetto tomistico di *signa gratiae in quantum sanctificant homines* — sono sette, e non due: battesimo e penitenza. L'ordinamento canonico — che comprende oltre ai fedeli militanti, le anime purganti, e i beati comprensori — tende alla santificazione.

Alla seconda domanda del catechismo: Perchè ti ha creato Iddio? La Chiesa risponde: Per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, e andarlo a godere nell'altra. Non dice: Per evitare il peccato! L'educazione del clero (c. 1357 § 2), lo stato religioso (c. 487), l'azione pastorale dei parroci (c. 467), dei vescovi (cc. 336 e 343), dei Legati (c. 267), della Curia Romana (cc. 242, s.), dei Cardinali (cc. 230, s.), del Concilio Ecumenico (c. 222), e del Sommo Pontefice (c. 218), trascende il paradosso della *ratio peccati* ed ascende alla *ratio virtutis et sanctificationis*. La *ratio peccati* è in fondo una negativa: non peccare, e da una negativa non si ottiene per es. un santo o un martire (cc. 1999, s.), un Papa (c. 160), un vescovo (c. 329), un chierico (c. 108), un cristiano (c. 87), un voto (c. 1307), un libro di pietà e di studio, un'orazione, una giaculatoria ecc. Vorrei che chi scrive di diritto canonico prendesse familiarità magari quotidiana con due aurei libretti:

a) *De imitatione Christi* di Giovanni Gersen, abate di Vercelli; molte sono le edizioni anche poliglotte; e

b) *Exercitia Spiritualia* S. P. Ignatii de Loyola Ratisbonae 1920. L'orizzonte si allargherebbe dal « non peccare » all'« amare intensamente », fino al desiderio del martirio o al martirio di desiderio: allora potrebbe ritenersi atto a divenire un maestro di diritto canonico e gusterebbe tutta la bellezza del c. 129.

Baviera, il 29-3-1924 (*AAS*, 1925, 41), con la Polonia il 10-2-1925 (*), (*AAS*, 1925, 273), con la Romania il 10-5-1927 e il 30-5-1932 (*AAS*, 1929, 441, 1934, 209), con la Lituania il 27-9-1927 (*AAS*, 1927, 425), con l'Italia l'11-2-1929 (**) (*AAS*, 1929, 275), con la Prussia il 14-6-1929 (*AAS*, 1929, 521

(*) H. Bednorz: *Le Concordat de Pologne de* 1925, Paris, 1938, pp. 212 in 8°.

(**) Non consentendomi la natura di questo commento di intrattenermi sul concordato italo-vaticano e relativo presupposto trattato, mi limito ad indicare una parte della imponente bibliografia apparsa in proposito, siccome indice dell'interesse primario che suscitò e suscita nel mondo il grande avvenimento:

Gius. Andreucci: *Il Trattato Lateranense commentato* Lib. Ed. Fiorentina 1929; Anzilotti: *La condizione giuridica internaz. della S. Sede in seguito agli accordi del Laterano* in *Riv. di Dir. internaz.* 1929, aprile-giugno; Arangio Ruiz: *La Città del Vaticano* in *Riv. di dir. pubbl.* 1929; Baak: *Le Saint-Siège et l'Italie après les accords du Latran* in *Revue de Droit international et de législation comparée* 1930; Ren. Baccari: *L'efficacia civile del matrimonio canonico* Milano 1929, pp. 187; Id.: *L'interpretazione delle leggi che attuano il Concordato* in *Il diritto concordatario* 1940, 2-7; C. Badii: *Sull'ordinamento canonico e concordatario delle Chiese* in *Il Dir. Eccl.* 1933, 113, s.; C. Bafile: *Rassegna di giurisprudenza civile in tema di persone e beni ecclesiastici nel primo decennio di regime concordatario* in *Archivio di Dir. Eccl.* 1940, 101-116; 340-368; 543-563; Balladore Pallieri: *Il diritto internazionale ecclesiastico* Padova 1940, pp. 231; Id.: *Il rapporto fra Chiesa Cattolica e Stato Vaticano secondo il diritto eccles. ed il diritto internazionale* in *Riv. intern. di scienze sociali* 1930; Id.: *La sovranità temporale della S. Sede ed i trattati del Laterano* in *Studi Giuridici Università Cattolica* Milano 1939, II, 1-11; G. F. Bartolazzi: *La trascrizione del matrimonio canonico nel regime concordatario in Italia* Tolentino 1939 (tesi 161 alla Gregoriana); M. Bendiscioli: *La politica della S. Sede* Firenze 1939, pp. 190; Arn. Bertola: *I Santuarî e il Concordato* in *Il Dir. Eccl.* 1934, pp. 38; P. Bondioli: *Il mito delle Guarentigie* in *Vita e Pensiero* 1929, fasc. IV; P. Bova: *Relazioni tra la Chiesa e lo Stato Italiano in rapporto al Concordato con la S. Sede* in *Il diritto Concordatario* 1940, 89-105; A. Brucculeri: *La pace religiosa e i Patti del Laterano* in *La Civ. Catt.* 1939, 193-202; Cairoli: *Il Conc. tra la S. Sede e l'Italia* Monza 1930; Cammeo: *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano* Firenze 1932; P. Felice Cappello: *Chiesa e Stato* in *La Civiltà Catt.* 1940, III, 127-138; Id.: *Il diritto matrimoniale cattolico e la legislazione concordataria* in *Studi giuridici Università Cattolica* Milano 1939, II, 223-263; Id.: *Il primo decennio dei Patti Lateranensi* in *La Civiltà Catt.* 1940, I, 262-272; Checchini: *La natura giuridica della Città del Vaticano e del Trattato Lateranense* in *Riv. di Dir. Internaz.* 1930, 207; Cicchitti: *Nuove considerazioni sull'applicabilità degli Atti Lateranensi nelle Colonie Italiane* in *Il dir. eccl.* 1933, 492-505; P. Ciprotti: *L'art. 8 del Concordato* in *Rass. di Mor. e di Dir.* 1935, 253-263; e in *Il dir. eccl.* 1935, n. 5; P. A. D'Avack: *Chiesa, S. Sede e Città del Vaticano nel « ius pubblicum ecclesiasticum »* Firenze 1937; Id.: *Il rapporto giuridico fra lo Stato della Città del Vaticano, la S. Sede e la Chiesa Cattolica* in *Studi giuridici Università Cattolica* Milano 1939, II, 66-109; Id.: *La qualifica giuridica della S. Sede nella stipulazione del trattato lateranense* in *Riv. di dir. internaz.* 1935, n. 1-4; Id.: *Sul riconoscimento dello Stato Vaticano da parte dell'Italia e degli altri Stati esteri* in *Il dir. eccl.* 1929, 382, s.; De la Brière: *La condition juridique de la Cité du Vatican* Paris 1931; Id.: *La question romaine et le Traité du Latran* in *Revue de droit intern.* 1924, fasc. 1; Id.: *L'oeuvre concordataire de Pie XI à la rencontre du droit canonique et du droit civil* in *Studi storici Università Cattolica* Milano 1939, I, 511 s.; Id.: *Le traité du Latran et le nouvel Etat Pontifical* ivi 1939; Id.: *L'organization internationale du Monde contemporain et la Papauté souveraine* I vol.

e 533), con il Baden il 12-10-1932 (*AAS*, 1933, 177, 189, 193), con l'Austria il 5-6-1933 (*AAS*, 1934, 249), con il Reich germanico il 20-7-1933 (*AAS*, 1933, 389), col Portogallo il 7-5-1940, seguito dall'accordo missionario in pari

---

1885-1924; II vol. 1924-1926; III vol. 1927-1929, Paris 1930; DEL GIUDICE: *Corso di dir. eccl. it.* Milano 1933; ID.: *Le nuove basi del Dir. Eccl. Italiano* Milano 1929; DELOS: *Le traité du Latran et la situation juridique nouvelle de la Papauté* in *Revue générale de droit international public* 1929, 452, s.; DIENA: *La S. Sede e il Dir. internazionale dopo gli accordi Lateranensi* in *Riv. di dir. internaz.* 1929, 180; DONATI: *La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato* in *Studi di dir. pubbl.* in onore di O. Ranelletti I, 377, s., Padova 1931; M. FALCO: *Accordi Lateranensi* in *Nuovo Digesto It.* I, 86-91; ID.: *The legal position of the Holy See before and after the Lateran Digesto It.* I, 86-91; ID.: *The* Oxford 1935; P. FEDELE: *Valore delle norme concordatarie nell'ordinamento canonico* in *Studi giuridici Univers. Cattolica* Milano 1939, II, 373-411; FENWICH: *The new City of the Vaticano* in *American Journ. of intern. Law.* 1929, 371, s.; FR. FONTANA: *La condizione giuridica delle Chiese nell'ordinamento legislativo italiano postconcordatario* in *R M D* 1938, 119-128; GIUS. FORCHIELLI: *Il diritto patrimoniale della Chiesa* Padova 1935, pp. 365; FRAGONARD: *La condition des personnes dans la cité du Vatican* Paris 1930; G. B. FUNAIOLI: *Il valore del concordato in materia matrimoniale* in *Il Diritto Eccl.* 1939, 154-160; A. GALLARINI: *Il Concordato nei suoi riflessi tributari* in *Perfice munus* 1941, 41-52; 103-117; 303-308; A. GEMELLI: *Principî ispiratori dei Patti Lateranensi* in *Il dir. concordatario* 1941, 49-54; GIANNINI: *Gli accordi del Laterano* in *I concordati postbellici* II, 47-117; ID.: *Saggio di una bibliografia sugli accordi del Laterano* Milano 1930; R. GIULIANI: *La riconciliazione fra la Chiesa e lo Stato italiano* Torino 1929; R. GIUSTINIANI: *Bibliografia degli Accordi Lateranensi* 11 *febbr.* 1929-11 *febbr.* 1934 in *Il Diritto eccles.* 1934, 100, s.; C. GRASSI: *Il Trattato italo-vaticano* Catania 1929; P. GUIDI: *Brevi note informative sulle principali questioni giuridiche discusse a seguito del Trattato Lateranense* in *Il Diritto Eccl.* 1939, 81-91; IACUZIO: *Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica* Utet 1932; S. INDELICATO: *L'inscindibilità dei Patti Lateranensi* in *Rass. di Mor. e di Dir.* 1936, 37-47; 131-144; ID.: *Sintesi di giurisprudenza matr. concordataria: il matr. e la riforma concordataria* ivi, 222-253; C. JANNACCONE: *I rapporti giuridici fra lo Stato della città del Vaticano e lo Stato Italiano* in *Studi giuridici Univers. Cattolica* Milano 1939, II, 111-158; ID.: *La personalità giuridica internazionale della Chiesa* in *Il Dir. eccl.* 1939, fasc. VII-VIII; JARRIGE: *La condition internationale du Saint-Siège avant et après les Accords du Latran* Paris 1930; JEMOLO: *Carattere dello Stato della Città del Vaticano* in *Riv. di dir. internaz.* 1929; ID.: *Di alcuni recenti scritti sullo Stato della Città del Vaticano* in *Riv. di dir. pubbl.* 1932; ID.: *La questione romana* in *Collezione Volpe* Milano 1938, pp. 277; ID.: *Significato e valore dell'art.* 23 *del Trattato del Laterano* in *Il foro italiano* 1941, 576-579; F. INTERLANDI: *Il Concordato Lateranense* Torino 1930; G. R. KRAUSS: *Lo Stato della Chiesa prima, durante e dopo il periodo* 1870. 1929; *La Civiltà Cattolica* 1932, 105, s.; LE FUR: *La souveraineté du Saint-Siège et le droit public contemporain* in *Studi giuridici Università Cattolica* Milano 1939, II. 13-41; ID.: *Le Saint-Siège et le droit international* in *Revue de droit internat.* 1929; ID.: *Le Saint-Siège et le droit des gens Paris* 1930; LIERMANN: *Staat und Kirche in den Lateranverträgen zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien vom* 11 *Februar* 1929 in *Archiv des öffentlichen Rechts* 1930; LINO LAGHI-GIUSEPPE ANDREUCCI: *Il Trattato Lateranense commentato* Firenze 1929; G. B. MIGLIORI: *Codice Concordatario* [2] Milano 1939, pp. 347; G. MOLTENI: *Dalle Guarentigie al Concordato* in *Vita e Pensiero* 1929, fasc. IV; G. MORELLI: *Il Trattato fra l'Italia e la S. Sede* in *Rivista di Dir. internaz. pubbl.* 1929, 197. s.; V. E. ORLANDO: *Nessi storici*

data (*) (*AAS*, 1940, 217): in precedenza erano stati stipulati gli accordi del 15-4-1928 e dell'11-4-1929 (*AAS*, 1928, 129; e 1929, 337). A questi concordati devonsi aggiungere: l'accordo con la Francia circa le associazioni

---

e juridici fra gli accordi lateranensi e l'ordinamento anteriore in *Studi in onore di F. S.* II, 209-231, Firenze 1936; G. Pacelli: *Das Staatsangehörigkeitsrecht des Staates der Vatikanstadt* 1934; A. Panizza: *L'indissolubilità del Concordato dal Trattato Lateranense* in *Rassegna di Morale e di Diritto* 1939, 46-80; Pasquazi: *Constitutio Status Civitatis Vaticanae* in *Apollinaris* 1930; Id.: *Tractatus Lateranensis inter S. Sedem et Regnum Italicum initum* in *Apollinaris* 1929; Petroncelli: *La provvista dell'ufficio ecclesiastico nei recenti diritti concordatarî* Milano 1933; Id.: *La S. Sede e lo Stato della Città del Vaticano* in *Riv. Intern. di scienze sociali* 1932; Piacentini: *La legge 24 giugno* 1929, *n.* 1159, Roma 1929; Pilati: *Potere diretto, indiretto e direttivo in R M D* 1935, 346-377; A. Piola: *La questione romana nella storia e nel diritto. Da Cavour al Trattato del Laterano* Padova 1931; Id.: *Le caratteristiche della soluzione della Questione Romana* in *Il Diritto Eccl.* 1939, 76-80; Id.: *Trattato e Concordato fra Italia e S. Sede* S. Margherita Ligure 1935, pp. 48; Id.: *Ancora sull'interpretazione dei Patti Lateranensi e delle leggi italiane di attuazione* in *Il Dir. Eccl.* 1940, 193-196; Raeber: *Der neue Kirchenstadt* Einsielden 1930; Giulio Reggio: *Il nuovo regime delle fabricerie* Genova 1936; vedi in *Archivio di Dir. Eccl.* 1940; 227 e 231 molta bibl. in proposito; Rivet: *La question romaine et le traité du Latran* Paris 1931; S. Romani: *Diritto Canonico e concordatario* in *Rass. di Mor. e di Dir.* 1937, 267-270; Fr. Rovelli: *Ordinamento interno dello Stato della Città del Vaticano* in *Studi giuridici Univers. Cattolica* Milano 1939, II, 43-66; Ruffini: *Lo Stato della Città del Vaticano* in *Atti della R. Accad. delle Scienze* di Torino 1930-1931; A. Ruiz: *La Città del Vaticano* in *Riv. di dir. pubbl.* 1930, fasc. IV; D. Savagnone: *Ai margini del concordato* in *Atti della R. Accademia di scienze, lett. e belle arti di Palermo* 1931; O. Savini Nicci: *Le premesse storiche e logiche del Concordato* in *Il Diritto Eccl.* 1939, 70-75; Schoen: *Die rechtliche Natur der Vatikanstadt und des politischen Lateranvertrages* in *Zeitschrift für öffentliches Recht* 1934; Gius. Stocchiero: *Sulla condizione giuridica delle Chiese e Fabricerie prima e dopo il Concordato* Vicenza 1935; Schwarz: *Der neue Kirchenstadt* in *Deutsche Juristen-Zeitung* 1929, 343, s.; Siotto-Pintor: *Die Erledigung der Römischen Frage durch die Lateranverträge und das neue Kirchenrecht in Italien* in *Jahrbuch des öffentlichen Rechts* 1930; Solmi: *Gli accordi del Laterano* in *Bollettino del Circolo Giuridico di Milano* 1929; Giov. Torre: *Su di un'errata interpretazione dell'art.* 22, *l.* 27-5-1929, *n.* 847, in *Rass. Mor. e Dir.* 1935, 486-495; NB. sull'art. 22 gli scritti sono pressochè innumerevoli; Università Cattolica Sacro Cuore: *Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la S. Sede e l'Italia;* vol. II *Studi giuridici* Milano 1939; *Varî studî in onore di F. S.* 2 voll., Firenze 1936, pp. 442; P. Vito: *Il privilegio del foro nel dir. concord. Italiano* in *Rass. di Morale e di Dir.* 1935, 95-103; Id.: *Ingerenza governativa sulle confraternite passate alla dipendenza dell'autorità eccl.* ivi 1936, 254-267; Id.: *Note di diritto eccl. secondo il Conc.* Napoli 1935, pp. 224.

Scrive il Biggini: *Storia Inedita della Conciliazione* Milano 1942, 369: « In realtà trattato e concordato, *vincolati per la stipulazione,* sono indipendenti quanto alla esecuzione ed alla estinzione ». In senso contrario scrissero altri, recensiti sopra. Questa Pubblicazione non intende di interloquire in tale questione, ritenendola moralmente e giuridicamente riservata alle Alte Parti Contraenti.

(*) P. H. Aguirre: *Ecclesia et Status in Lusitania secundum recens Concordatum* in *Periodica de re morali, can., lit.* 1940, 289-302; L. G. Da Fonseca: *Il Concordato fra la*

culturali, di cui l'enciclica *Maximam gravissimanque del* 18-1-1924 (*AAS*, 1924, 5), il *modus vivendi con la Cecoslovacchia del* 17-12-1927 (*AAS*, 1928 65), e la caratteristica quanto precaria convenzione col generale Franco del 7-6-1941, riportata senza data nella *Rassegna di Morale e di Diritto*, 1941, 69-71, in cui il Governo prende impegno di addivenire ad un concordato « ispirato al suo desiderio di restaurare il sentimento cattolico della gloriosa tradizione nazionale » (art. 6), intanto si richiamano in vigore i primi quattro articoli del concordato del 1851 (art. 9), è riconosciuto al governo spagnolo il diritto della presentazione su lista di sei nomi alle sedi vescovili (art. 1) e della nomina del candidato sulla terna pontificia, desunta dalla lista governativa (art. 2).

D. Lazzarato

(*continua*)

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

IL NUOVO CODICE CIVILE E IL CODICE DI NAVIGAZIONE

Il 21 aprile di quest'anno XX è entrato in vigore insieme col Codice di procedura civile, il Codice civile ed il Codice di Navigazione.

Con circolare n. 2689 del 12 aprile 1942-X indirizzata alle Autorità Giudiziarie ed ai Sindacati degli Avvocati e Procuratori del Regno per l'applicazione della nuova legislazione, il Ministro Guardasigilli Grandi, così scriveva:

« Se si dovesse enunciare in un motto sintetico l'intima essenza della nuova codificazione civile, esso potrebbe precisarsi nel binomio « Tradizione e Rivoluzione ». Il nostro diritto più volte millenario conserva i suoi saldi principî tradizionali, ma nel tempo stesso riceve l'influsso delle nuove idee, che animano oggi la comunità e la coscienza italiana nel secolo nuovo.

I principî direttivi ed essenziali della Carta del Lavoro dominano la nuova codificazione, poichè sono quelli che stanno a base della nuova organizzazione politica dello Stato italiano. Occorre quindi avere sempre presente questi principî, determinando essi il contenuto politico del nuovo testo legislativo: autorità dello Stato, ente sovrano nel quale si realizza integralmente l'unità morale, economica e politica della Nazione; subordinazione degli interessi particolari dei singoli e dei gruppi al supremo interesse della Nazione; giustizia per tutte le classi sociali.

S. Sede e il Portogallo in *La Civiltà Catt.* 1940, I, 177-190; A. Perugini: *De novis conventionibus lusitanis* in *Apollinaris* 1940, 205-217.

La Carta del Lavoro dà pertanto il suo peculiare carattere a tutto il codice e, collocata come premessa di questo, costituisce guida sicura nella interpretazione e nell'applicazione dei precetti legislativi, in guisa da dare un criterio organico e unitario a tutto l'ordinamento giuridico.

Gli istituti riguardanti il matrimonio, la filiazione e l'adozione sono pervasi dal vigile intento di rafforzare il nucleo familiare e la sua costituzione, per modo d'assicurare ad esso tutte le condizioni propizie per il suo naturale sviluppo.

In stretta connessione con l'ordinamento della famiglia, nucleo fondamentale della comunità nazionale, è il sistema successorio, regolato nel libro II del codice.

La famiglia legittima nel diritto successorio trova invero ulteriore rafforzamento, poichè la quota di riserva viene aumentata quando i figli sono più: pure il trattamento del coniuge superstite subisce un notevole miglioramento. Anche la sostituzione fedecommissaria, opportunamente regolata, riappare nel nostro ordinamento giuridico. Essa si risolve in una salvaguardia degli interessi della famiglia, poichè serve ad assicurare a questa la conservazione del patrimonio nei casi in cui può essere facile il dissolvimento di esso.

Nel campo dei diritti patrimoniali si affermano più direttamente i principî della Carta del Lavoro.

La proprietà privata è rinsaldata e difesa ed è considerata lo strumento più efficace e più utile della produzione. Essa assume quindi una funzione sociale ed, in relazione a questa funzione, il titolare di essa ha precise obbligazioni, che la legge determina e disciplina.

Preminente fra tutti è il dovere di curare la utilizzazione dei beni per conseguire da essi la massima produttività nell'interesse dell'economia nazionale.

Alla stregua di questi concetti devono essere studiati ed applicati i complessi istituti che regolano la proprietà nei molteplici atteggiamenti che questa prende nel nostro ordinamento giuridico.

I principî della Carta del Lavoro e, in generale, dell'ordinamento corporativo dànno anche particolare caratteristica alla disciplina del rapporto di obbligazione.

La iniziativa individuale è bensì considerata anche qui come lo strumento più efficace per l'incremento dell'economia nazionale; ma l'interesse del singolo, che di quella è lo stimolo immediato, è preso in esame ed è protetto dal codice nel quadro dell'interesse generale. La iniziativa individuale trova quindi il suo preciso riconoscimento anche nel campo obbligatorio ma essa deve operare con spirito di solidarietà e di collaborazione sociale.

Soppressa ogni distinzione fra obbligazioni civili ed obbligazioni commerciali, oramai superata dall'ordinamento corporativo, che tutte le attività produttrici disciplina in una unitaria ed organica visione, il regolamento del rap-

porto obbligatorio poggia su alcune basi fondamentali, le quali dànno nuova impronta alla nuova disciplina legislativa.

All'autonomia della volontà, conseguenza della iniziativa individuale, sono posti limiti in guisa di assicurare che si svolga nel piano dell'interesse nazionale. L'ordine giuridico non deve apprestare il suo ausilio a quelle manifestazioni di volontà che costituiscono un mero capriccio individuale e, peggio ancora, si rivelino contrarie alle supreme esigenze della convivenza sociale, e quindi ai precetti del buon costume e dell'ordine pubblico.

Ma dove più specialmente si affermano i principî dell'organizzazione corporativa dello Stato è nel libro « Del Lavoro », in cui è data adeguata disciplina al lavoro, che dall'ordinamento giuridico è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, secondo i criteri direttivi della Carta del Lavoro.

Il principio corporativo domina l'intero campo dell'attività economica nazionale, compreso il settore agricolo, per modo che è venuto a cessare il profilo professionale del diritto commerciale con propria autonomia giuridica. Rimangono pur sempre — perchè derivanti dalla realtà stessa delle cose — le differenze strutturali tra i due tipi fondamentali di economia agricola e di economia commerciale, ma l'una e l'altra si compenetrano nel processo unitario della produzione nazionale. Sotto questa visuale vanno pertanto considerati gli istituti regolati in questa parte del Codice civile, i quali sono tutti rivolti al potenziamento economico dello Stato.

Fulcro del nuovo codice della produzione è l'impresa, il cui concetto è quello della Carta del Lavoro, non ristretto ad un particolare campo dell'economia, ma comprendente ogni aspetto dell'attività produttiva organizzata, quale che sia l'ampiezza di questa attività. Lo statuto dell'imprenditore e dei suoi collaboratori costituisce perciò la parte fondamentale del libro « Del Lavoro ». Particolare importanza ha in questo la disciplina del lavoro, la quale, superata come non più rispondente alle esigenze dell'ordinamento corporativo la vecchia legge sull'impiego privato, fissa in linee semplici e direttive, sulla esperienza sindacale, il nuovo diritto. Il prestatore di lavoro, qualunque sia il suo grado gerarchico nell'impresa, organizzatore, dirigente, impiegato od operaio, trova eguale tutela.

Viene riaffermato il principio, in conformità della Carta del Lavoro, che nell'impresa è capo l'imprenditore e che da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'ordine nell'economia importa l'ordine nella impresa e l'ordine nell'impresa postula, alla sua volta, la fondamentale necessità del principio gerarchico.

Strettamente connesso alla posizione preminente dell'imprenditore come capo dell'impresa è quella della responsabilità di questi verso lo Stato per l'osservanza dei principî dell'ordinamento corporativo e degli obblighi che ne derivano nell'interesse dell'economia nazionale. Questa responsabilità, affermata

dalla Carta del Lavoro, trova il suo sviluppo ed il suo completamento nel codice con le opportune sanzioni di carattere civile, le quali, con quelle di ordine penale, amministrativo e sindacale sancite in altri testi legislativi, assicurano la piena osservanza dei precetti della legge e rendono nel campo pratico efficiente ed operante tale responsabilità, pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico.

Chiude il nuovo Codice civile il libro « Della tutela dei diritti », che raccoglie organicamente tutti gli istituti di protezione e di tutela dei diritti soggettivi, che erano frammentariamente sparsi nei precedenti testi legislativi. Costituisce questa una opportuna innovazione, la quale risponde ad esigenze di carattere pratico della maggiore importanza. Questo raggruppamento di istituti aventi analoga finalità servirà a mettere in risalto i loro rapporti di connessione e nello stesso tempo i loro caratteri distintivi, giovando con ciò alla migliore elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dei precetti legislativi.

Il nuovo Codice della Navigazione s'inquadra nel sistema del Codice civile sia per le linee generali, sia per la particolare disciplina dei singoli istituti. Esso consacra all'autonomia legislativa il diritto della navigazione e pone la legislazione italiana all'avanguardia di tutte le legislazioni del mondo in quanto per la prima volta il fenomeno della navigazione per mare, per acque interne, per aria, riceve una disciplina completa in tutti i settori e organica nella sua unità ».

PENSIONI A CARICO DEL GOVERNO O DI ENTI FRANCESI

Una Circolare del Ministero dell'Interno (N. 1089 D. 229.21, del 30 gennaio 1942) comunica per norma che « in seguito alle intese fra l'Italia e la Francia del novembre-dicembre 1940 e febbraio 1941, si è potuto definire la complessa questione del pagamento delle pensioni, assicurazioni e rendita di infortunio, dovute a connazionali rimpatriati, da Compagnie di Assicurazioni, da privati e da enti pubblici o privati francesi. Il servizio di riscossione e trasferimento delle somme relative procede abbastanza regolarmente, e gran parte dei beneficiari già riceve periodicamente le pensioni di rendite assegnate. Non risulta invece che si siano ancora iniziati i pagamenti delle pensioni di invalidità e vecchiaia alla " Caisse Nationale des Retraites " di Parigi e delle pensioni civili e militari dello Stato francese. Però si è avuta assicurazione dal R. Consolato Generale in Parigi, a suo tempo interessato, che anche tali pensioni saranno prossimamente pagate agli aventi diritto. Per tale ragione il Ministero delle Finanze in data 28 novembre u. s. ha dato disposizione alla Banca d'Italia di sospendere immediatamente il pagamento degli anticipi che erano stati concessi dal Dicastero degli Affari Esteri, d'intesa con quello delle Finanze e dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, ai pochi pensionati italiani del governo francese, nella misura di L. 20 per ogni 100 franchi di pensione ».

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

Epistola Apostolica. - All'Ecc.mo Arcivescovo di Sucre ed all'intero Episcopato boliviano, « de sacrorum Seminariorum causa deque recta Cleri institutione », in cui il Santo Padre esprime il suo compiacimento circa le decisioni prese nella Conferenza episcopale tenutasi la fine dell'anno scorso presso il Santuario mariano di Copagabanam e particolarmente per ciò che riguarda l'educazione seminaristica e le vocazioni sacerdotali. 23 novembre 1941 (*A. A. S.*, 1942, p. 233).

Esortazione. - Come l'anno scorso, nella ricorrenza del mese di ottobre, sacro alla B. M. V. del Rosario, il Santo Padre esorta gli Ecc.mi Ordinari ad indire speciali preghiere allo scopo di ottenere dalla misericordia divina, per l'intercessione della pietosa Madre nostra e Regina del Rosario, che siano abbreviati i giorni del calamitoso conflitto che ormai da più di tre anni affligge la Chiesa e tutta l'umanità. Confida la Santità di N. S. che lo zelante Episcopato, il clero ed i fedeli di tutto il mondo accoglieranno con fervorosa corrispondenza il suo paterno invito, accrescendo in tal modo col valore tutto proprio della preghiera collettiva liturgica l'efficacia della pietà privata e delle personali opere di penitenza, che i buoni figli della Chiesa continueranno a praticare, secondo le intenzioni ed esortazioni più volte manifestate dal medesimo Sommo Pontefice (*Oss. Rom.*, 1° *ottobre* 1942).

In Appendice al fascicolo 9° degli « Acta Ap. Sedis », uscito in data 14 settembre 1942 si riferiscono due Epistole ed una Lettera Apostolica del compianto Pio XI, e precisamente:

l'Epistola del 4 dicembre 1930, diretta all'Episcopato argentino, circa l'Azione Cattolica (*A. A. S.*, 1942, p. 242);

l'Epistola del 14 febbraio 1934, diretta all'Episcopato colombiano, circa le decisioni prese dall'Episcopato medesimo nella Conferenza celebrata il mese prima sotto la presidenza del Nunzio Apostolico (*A. A. S.*, 1942, p. 247);

la Lettera Apostolica del 18 gennaio 1939, in lingua spagnuola, diretta all'Episcopato delle Isole Filippine, circa le condizioni religiose di quell'Arcipelago (*A. A. S.*, 1942, p. 252).

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Requisizione delle campane

In vista della requisizione delle campane, ordinata con R. Decreto 23 aprile 1942, n. 505, la S. C. del Concilio, con Circolare del 1° agosto inviata agli Ecc.mi Ordinari ha invitato i parroci, i rettori e gli altri amministratori delle chiese, sia secolari sia anche religiose o regolari, esistenti nelle singole diocesi, a redigere ciascuno per proprio conto e con la massima sollecitudine, l'elenco delle campane che sono o si presumono di valore artistico, o storico, per rimetterlo quanto prima alla relativa Curia.

« Tale elenco (dice la Circolare) dovrà essere corredato delle seguenti indicazioni e documenti e cioè:

1° di copia (e preferibilmente *calco*) delle iscrizioni scolpite o poste in rilievo sulla campana, con l'indicazione della data di fusione e del nome del fonditore, nonchè dei caratteri adoperati (latini, italiani, gotici, ecc.);

2° della descrizione (o *calco*) dei fregi decorativi;

3° della indicazione delle dimensioni della campana (cioè larghezza alla bocca, e altezza fra la bocca e la sommità del corpo, esclusi così gli anelli terminali di sostegno);

4° delle eventuali altre notizie di particolare interesse della campana, e delle fotografie che fosse possibile eseguire.

Per non mettere, poi, con ciò, in apprensioni codesta buona popolazione, converrà che essa venga opportunamente avvertita che le dette operazioni non sono dirette alla requisizione delle campane, ma invece allo scopo di ottenere dalla Autorità civile l'esenzione dalla requisizione delle campane medesime.

In base agli elementi contenuti negli elenchi sopra accennati, cotesta Curia, valendosi dell'opera del Consiglio Amministrativo Diocesano e della Commissione Diocesana dell'Arte Sacra, procederà a quegli ulteriori accertamenti che l'importanza e la delicatezza della materia richieda, ed inviterà i predetti Organi a pronunciarsi sommariamente sul valore artistico o storico di ciascuna campana. Ne risulterà così un completo ragguaglio delle campane di pregio artistico o storico, le quali perciò, dovranno rimanere escluse dalla requisizione.

A questo proposito è da tener presente che:

a) qualunque campana, la cui data di fusione sia anteriore al 1550, è per ciò stesso artisticamente pregevole. Tali campane si riconoscono dalla forma allungata e dal suono chiuso, oltrechè dalle scritte e dalle figurazioni decorative;

b) le campane commemorative di grandi avvenimenti religiosi o civili sono, già per questo solo, da considerarsi di interesse storico;

c) molte campane del 1600, del 1700 e del 1800 presentano accurate ornamentazioni; però, essendo queste generalmente eseguiti su modelli abituali delle

ditte fornitrici, tali campane sono da considerarsi di notevole pregio artistico, nei casi in cui le ornamentazioni si distinguano per notevole originalità artistica;

d) le campane che presentano un timbro di suono particolarmente pieno e dolce, oppure particolarmente vivace e brillante, sono pure da considerarsi di notevole pregio artistico. In alcune regioni, poi, si usò di costituire speciali gruppi di campane, facenti insieme concerto artistico.

Nei casi dubbi le Ven. Curie potranno rivolgersi per consultazioni e chiarimenti alla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra (Città del Vaticano).

Quanto poi alle campane non escluse dalla requisizione, qualora l'Autorità civile, previa intesa con l'Ecc.mo Ordinario, procedesse alla requisizione delle medesime, la Ven. Curia si assicurerà che all'atto della consegna delle campane ne sia rilasciata ai Parroci, rettori o altri amministratori delle chiese la regolare dichiarazione scritta firmata dalla stessa Autorità civile, a norma dell'art. 2 del citato regio decreto 23 aprile 1942, n. 505 ».

Visite di controllo per sacerdoti e religiosi

Una Circolare della S. C. del Concilio agli Ecc.mi Ordinari in data 10 settembre 1942 (N. 3631-42) ricorda che « il Ministero della Guerra in Italia suole indire periodicamente chiamate di controllo per i militari di determinate classi, che siano in congedo o comunque ancora soggetti al servizio militare. Ora si è constatato che a tali visite non si sono presentati alcuni sacerdoti e religiosi compresi nelle classi precettate, nella persuasione che essendo essi esenti dal servizio militare, non corresse loro tale obbligo, oppure anche perchè ignoravano le relative disposizioni ». Ad evitare pertanto che sacerdoti e religiosi incorrano nelle sanzioni previste dalle disposizioni stesse, la S. C. prega gli Ecc.mi Ordinari di voler avvertire nel modo che riterranno più opportuno il clero sia secolare che regolare della loro Diocesi « a rispondere alle chiamate di controllo che lo riguardassero, salvo a far valere il diritto all'esenzione dal servizio militare in conformità all'art. 3 del Concordato Lateranense ».

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

Dubbio circa le lezioni del I Notturno del 3 maggio 1943

(*Analecta Ord. Fr. Min. Cap.*, 1942, p. 93)

Il Calendarista dei RR. PP. Cappuccini espose alla S. C. dei Riti che l'anno prossimo 1943 fra la settimana dopo la Domenica in Albis, nel suo Ordine il lunedì 3 maggio, si deve celebrare la festa di S. Croce, doppio di I classe, il mar-

tedì 4 l'ufficio traslato di S. Caterina da Siena, Patrona d'Italia, doppio di I classe; il mercoledì 5 maggio la festa dei SS. Filippo e Giacomo, Apostoli, doppio di II classe; di più il 6 è la festa di S. Giovanni avanti la Porta latina con lezioni proprie e il 7 la festa traslata di S. Fedele da Sigmaringa, doppio di II classe; finalmente il giorno 8 è la festa della B. M. V. Madre del divin Pastore. Ciò posto l'oratore domandava se l'*Initium Actuum Apostolorum* che la rubrica assegna al lunedì dopo la Domenica in Albis (3 maggio) nel caso si dovesse omettere, oppure trasferire alla Domenica II (9 maggio), in cui si leggono i medesimi Atti degli Apostoli.

La S. Congregazione dei Riti in data 27 giugno 1942 (N. 1843-42) rispose: « *Negative* ad I, *Affirmative* ad II; seu *Incipit liber Actuum Apostolorum* transferendum esse in Dominicam II ».

Circa l'Altare nelle cappelle cimiteriali

A Sua Eccellenza R.ma Mons. Segretario della S. Congregazione dei Riti fu inoltrato il seguente quesito:

« Il Vescovo di X desidera sapere se, tenuto conto del prescritto del can. 1197, § 2, circa la definizione di altare mobile o portatile, si possa seguire *ad libitum* sia l'opinione di chi vuole 1) che la distanza di un metro tra le tombe e l'altare, nelle cappelle cimiteriali, devesi contare dalla pietra sacra, sia di chi vuole 2) che si debba contare dallo spigolo della mensa ».

In data 25 ottobre 1942 S. E. R.ma rispose: « *Negative ad primum; Affirmative ad secundum* » (firmato A. Carinci, *S. R. C. Secret.*).

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Per gli ecclesiastici che intendono compiere studi presso le università civili

La S. C. dei Seminari e delle Università degli Studi, in data 20 agosto 1942, ha emanato le seguenti norme per gli Ecclesiastici che intendono compiere studi accademici presso le Università civili:

1) Nessun Ecclesiastico può chiedere l'iscrizione ad Istituti civili di Studi Superiori (Universitari) se questa Sacra Congregazione non ha dato in antecedenza il *Nulla osta*.

2) Nessun Ecclesiastico potrà essere inviato ad una Università se non già sacerdote, se non ha compiuto lodevolmente il regolare corso di studi filosofico-teologico, e se non è esemplare sia per particolari doti d'ingegno e di volontà sia, soprattutto, per virtù e spirito di pietà.

3) Gli Ordinari, nell'inviare i loro Sacerdoti alle Università, abbiano come scopo quello di provvedere alla necessità e utilità della propria Diocesi.

4) Per la iscrizione a qualsiasi Università gli Ordinari chiedano direttamente a questa Sacra Congregazione il necessario *Nulla osta*, inviando le opportune informazioni circa il candidato.

5) I Sacredoti che frequentano l'Università dovranno dimorare, durante gli studi, in un Convitto Ecclesiastico o in una casa religiosa, o, in mancanza dell'una e dell'altra, presso qualche buon sacerdote, designato dall'Ordinario del luogo.

6) Se l'Università è fuori della propria Diocesi, l'Ordinario raccomanderà il suo Sacerdote al Vescovo del luogo, col quale prenderà gli opportuni accordi per la dimora. Il Sacerdote studente si presenterà al Vescovo della Diocesi ove ha sede l'Università e sarà a lui soggetto, oltre che al proprio Ordinario, durante la sua permanenza nella Diocesi stessa.

7) I Sacerdoti studenti non sono affatto esentati dagli esami prescritti dal Codice di Diritto Canonico (can. 130; cfr. 590).

8) Gli Ordinari procureranno che, durante gli studi, gli Ecclesiastici Universitari non abbiano a ricevere alcun danno dalla lettura dei libri, stampe, giornali o dalla compagnia di elementi non buoni e li esorteranno vivamente non solo a non trascurare le pratiche di pietà, ma ad intensificare la loro vita spirituale.

9) I Sacerdoti studenti non daranno il proprio nome ad associazioni studentesche; eviteranno altresì di prendere parte a circoli e manifestazioni che siano in contrasto con la dignità sacerdotale.

10) I Vescovi di Diocesi in cui si trovano Università istituiscano una Associazione per gli Universitari ecclesiastici, affidando ad un Sacerdote particolarmente idoneo l'ufficio di Assistente e promuovendo opportune adunanze di carattere religioso e scientifico.

11) Qualora un Sacerdote, nonostante le cautele suaccennate, tenesse una condotta aliena dallo spirito ecclesiastico, sarà cura del suo Vescovo richiamarlo, e non permettergli più la frequenza dell'Università dandone comunicazione a questo Sacro Dicastero.

12) Terminati gli studi, i Sacerdoti rimarranno sotto la piena giurisdizione del proprio Ordinario, e perciò non sarà loro lecito assumere incarichi o uffici civili, senza l'espresso consenso dell'Ordinario medesimo.

13) Il *Nulla osta*, che la Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi concede per la iscrizione ad una Università civile, è subordinato alla fedele osservanza delle presenti norme.

Le medesime norme — in quanto possono loro riferirsi — valgano anche per i Religiosi e le Religiose.

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

Decretum

Indulgentiae augentur tactui Paenitentialis virgae adnexae

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 239)

Quinto ac vicesimo feliciter exacto anno, ex quo Ssmus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XII Episcopali fuit dignitate ornatus, cum Ipse eiusmodi celebrationem percupiat spirituali modo a christifidelibus peragi, cumque novum paternae benevolentiae Suae documentum Ecclesiae filiis praebere voluerit, divino Jesu Christi sanguine redemptis, Indulgentiam paenitentialis virgae tactui adnexam ea, quae infra exponitur, ratione adaugere dignatus est.

Scilicet in Audientia infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori die VIII mensis Iunii data, *trecentorum dierum Indulgentiam* semel in die lucrandam christifidelibus omnibus concessit, qui quolibet anni die, in Basilicis Lateranensi, Vaticana, Liberiana, Ostiensi, Minores Paenitentiarios adierint, seseque, christianae humilitatis sinceraeque contritionis sensibus animatos, paenitentiali virga tangendos submiserint.

Christifidelibus autem, qui Emum Cardinalem Paenitentiarium Maiorem, munere suo statutis maioris hebdomadae diebus in memoratis quattuor Basilicis fungentem, adierint, quique iisdem sensibus animati, paenitentiali virga tangendos se pariter submiserint, *partialem septem annorum Indulgentiam* lucrandam benignissime concessit.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione, et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, e Sacra Paenitentiaria, die 20 Iulii 1942.

N. Card. Canali, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

Decretum

Augentur facultates circa indulgentiarum concessionem

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 240)

In fere innumeris observantiae, amoris pietatisque documentis, quibus christifideles quintum ac vicesimum emensum annum, ex quo Augustus Pontifex Pius XII Episcopali dignitate insignitus est, spirituali modo, ex expressa ab eodem Summo Pontifice voluntate, concelebrant, ea peculiari ratione Sanctitati Suae grata obveniunt, quae vel a Purpuratis Patribus vel ab Excellentissimis Episcopis locorumque Ordinariis undique catholici orbis Eidem admoventur; ut-

pote qui communis Patris Pastorisque animo propius, adsint, Eiusque gravissimas curas in Ecclesia gubernanda participent.

Quam quidem gratam voluntatem ut Sanctitas Sua testetur, utque paternam sollicitudinem Suam erga universum Sibi creditum gregem ostendat, spiritualem Ecclesiae thesaurum latius patere voluit; atque adeo in Audientia, die VIII mensis Iunii infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, haec, quae sequuntur, decrevit ac statuit:

I. Facultas impertiendi Benedictionem papalem cum Indulgentia plenaria, de qua in can. 914 Cod. Iur. Can., ita adaugetur, ut Episcopis ter in anno, Abbatibus autem, Praelatis *nullius*, Vicariis ac Praefectis Apostolicis bis in anno ea impertire liceat ad normam eiusdem canonis.

II. Itemque facultas Indulgentias concedendi, Abbatibus ac Praelatis *nullius* per can. 323 data, Vicariis vero ac Praefectis Apostolicis per can. 294, atque Episcopis residentialibus per can. 349 § 2 n. 2 impertita, sic augetur, ut iisdem liceat *Indulgentiam centum dierum* concedere. Facultas autem Archiepiscopis per can. 274 n. 2 data, ita pariter adaugetur, ut *ducentorum dierum Indulgentiam* iisdem concedere liceat. Ac postremo, facultas Emis Patribus Cardinalibus per can. 239 § 1 n. 24 concessa, ita amplificatur, ut iisdem fas sit *trecentorum dierum Indulgentiam* dilargiri.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione, et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, e Sacra Paenitentiaria, die 20 Iulii 1942.

N. Card. CANALI, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

BENEDIZIONE PAPALE NELL'INGRESSO SOLENNE DEL PARROCO

Riferisce la *Rivista Diocesana Milanese* (1942, p. 247) che avendo il Clero, le Associazioni di A. C., i Parrocchiani di una parrocchia dell'Archidiocesi di Milano domandato alla Santa Sede in favore del sac. N. N. « la facoltà d'impartire la Benedizione Papale con l'annessa indulgenza plenaria in occasione del di lui solenne ingresso in parrocchia », la S. Penitenzieria Apostolica, con Rescritto del 4 ottobre 1940 (N. 10392/40) « propositis precibus respondet: *Non solere concedi* ».

INDULGENZA DEL GIUBILEO DEL S. PADRE

Con rescritto della S. Penitenzieria Apostolica del 5 maggio 1942, firmato E.mo Cardinale Canali, fu dichiarato che « dalla Messa celebrata durante l'anno giubilare possono trarre vantaggio non una ma due anime, quella cioè per la quale è stata fatta celebrare la Messa e quella alla quale il sacerdote intende applicare l'indulgenza plenaria da lui nella celebrazione della Messa guadagnata ». (Vedi *Bollettino Ufficiale della Diocesi di Trivento*, 1942, p. 1225; così pure altri Bollettini diocesani).

P. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Responsa ad proposta dubia

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 241)

Emi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I - DE DISPENSATIONIBUS MATRIMONIALIBUS

D. An vi canonis 81, conlati cum canone 1045, Ordinarius dispensare valeat ab impedimentis matrimonialibus intra fines eiusdem canonis 81, etsi nondum omnia parata sint ad nuptias.

R. Affirmative.

II - DE INCARDINATIONE RELIGIOSI SAECULARIZATI

D. Utrum verba canonis 641 § 2: *Episcopus potest probationis tempus prorogare,* intelligenda sint tantum de prorogatione expressa, an etiam de prorogatione tacita.

R. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

III - DE IURE ACCUSANDI MATRIMONIUM

D. Utrum, secundum canonem 1971 § 1 n. 1 et responsum diei 17 iulii 1933 ad II, inhabilis ad accusandum matrimonium habendus sit tantum coniux, qui sive impedimenti sive nullitatis matrimonii causa fuit et directa et dolosa, an etiam coniux qui impedimenti vel nullitatis matrimonii causa exstitit vel indirecta vel doli expers.

R. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 27 mensis Iulii, anno 1942.

M. Card. Massimi, *Praeses.*

L. ✠ S.

I. Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Ad primum. — In conformità al can. 1045 §§ 1-2, l'Ordinario ha facoltà di dispensare da *tutti* gli impedimenti di diritto ecclesiastico (eccetto quello dell'ordine sacerdotale e dell'affinità in linea retta consumato il matrimonio), qualora l'impedimento venga a scoprirsi quando tutto è preparato per le nozze e

queste non possano differirsi sino a che non si ottenga la dispensa dalla S. Sede senza pericolo di un grave male, ancorchè probabile. Ciò anche se si tratta di semplice convalidazione del matrimonio.

La medesima facoltà, in forza del § 3 dello stesso canone, hanno il parroco e chi legittimamente assiste al matrimonio, ed, in confessione, anche il confessore, ma limitatamente ai *casi occulti* e quando non vi sia tempo di ricorrere all'Ordinario coi mezzi comuni e senza violazione del segreto.

L'interpretazione data comunemente da tutti i giuristi è che in questo caso la notizia debba essere conosciuta dal parroco poco tempo prima della cerimonia: la stessa mattina od anche il giorno avanti. Ma il contenuto del canone e l'esatta interpretazione dei giuristi avevano fatto sorgere il dubbio che, in fatto di dispensa dagli impedimenti matrimoniali, le facoltà dell'Ordinario *nei casi di urgenza* (oltre alle altre contenute nel can. 1043 *urgente mortis periculo*) dovessero essere circoscritte a quelle indicate nel citato canone.

Ora la Pontificia Commissione dichiara che gli Ordinari possono dispensare in forza del can. 81 anche quando non è tutto preparato per le nozze, purchè abbiano luogo le condizioni in esso contenute, che cioè: 1) sia difficile il tempestivo ricorso alla S. Sede, vale a dire non si faccia in tempo a scrivere a Roma ed averne la risposta; 2) che vi sia, a causa del ritardo, pericolo di grave danno; 3) che si tratti di dispensa che la S. Sede suole normalmente concedere.

La difficoltà sta nel computo del tempo necessario per il ricorso alla S. Sede: questo non può essere determinato in modo assoluto, costante ed uguale per tutti, perchè dipende da diverse circostanze di luogo e di tempo, siano esse ordinarie siano straordinarie. Il tempo quindi può variare da una regione all'altra, da un centro all'altro: sono perciò gli Ordinari stessi, nella loro prudenza e coscienza, che debbono giudicare se abbia o no luogo la difficoltà di un tempestivo ricorso alla S. Sede, se cioè attese le circostanze si possa fare in tempo ad avere la risposta dalla S. Sede.

Si tenga inoltre presente che, come abbiamo già pubblicato (1), anche nel caso che fosse stata fatta la domanda a Roma, l'Ordinario, giusta il can. 204 § 2, sopraggiungendo una causa grave ed urgente, può concedere la dispensa richiesta prima di ricevere il rescritto di grazia ed anche prima della concessione, con l'obbligo di avvertirne subito il Dicastero competente.

Evidentemente il contenuto del can. 81 è più ampio di quello del can. 1045, e questo ha motivo di essere ritenuto una parziale applicazione di quello, come viene confermato dal responso odierno. Si potrebbe però osservare che così si avrebbe la stessa disposizione di legge espressa due volte, ciò che non suole avvenire.

Rispondiamo che prima di tutto il contenuto dei due canoni non è identico, perchè nel can. 81 si parla in generale di dispensa da *tutte* le leggi di diritto

(1) Cfr. *Il Monitore*, 1942, p. 96.

ecclesiastico, mentre nel can. 1045 *solo* di una categoria di impedimenti. In secondo luogo la particolare distinzione era necessaria perchè, contenendosi nel canone 1045 una facoltà simile straordinaria per i parroci e i confessori, non poteva non essere richiamata quella degli Ordinari per notarne la differenza. Lo stesso ci sembra possa dirsi per il can. 1043 rispetto al citato can. 81.

Con ciò si toglie ogni ansietà agli Ordinari in tale materia. Sarebbe nondimeno desiderabile che nelle pratiche matrimoniali si cercasse con tutti i mezzi di evitare ogni precipitazione, in modo che i parroci abbiano il tempo di preparare colla dovuta calma, ponderazione ed esattezza il processetto preliminare prescritto dalla Chiesa e nell'interesse stesso della società.

Ad secundum. - Perdono *ipso jure* la propria diocesi che avevano nel secolo, i religiosi professi quando pronunziano i loro voti perpetui o solenni (can. 585), ma prima vi rimangono sempre incardinati in maniera che, usciti dalla religione, essi debbano ritornarvi ed essere ricevuti dal proprio Ordinario.

Ma da quale Ordinario dipenderanno quelli che l'hanno perduta, cioè i professi di voti perpetui o solenni quando lasciano la religione, dato che il can. 111 § 1 non ammette per nessun motivo chierici vaghi?

Se si tratta di religiosi che non hanno ricevuto gli ordini maggiori, il proprio Ordinario sarà quello del luogo dove fisseranno il loro domicilio; ma per quelli in *sacris* il can. 641, § 1, prescrive che, se vogliono esercitare gli Ordini fuori la religione, si trovino un Vescovo benevolo che li riceva.

Il dubbio proposto alla Pont. Commissione riguarda l'interpretazione del § 2 del medesimo canone, il quale stabilisce il *modo* di questa recezione.

Il Vescovo infatti può ricevere il religioso dimesso *pure et simpliciter*, ed allora la nuova incardinazione avviene subito senz'altra formalità. Ma non sempre questo è possibile, perchè può darsi che il Vescovo, non conoscendo il soggetto, voglia prima sperimentarlo, ciò che gli concede la legge. Il tempo normale di questo esperimento è di un triennio, non però in modo tassativo e perentorio, ma con facoltà per il Vescovo di abbreviarne la data o di prorogarla. L'abbreviarla richiede un atto positivo che corrisponde all'accettazione pura e semplice, ma non così per la proroga. Il canone stabilisce anzitutto che questa non può oltrepassare un altro triennio; nel frattempo il Vescovo deve prendere una decisione affermativa o negativa, ma se si lascia passare il *secondo* triennio, senza decisione, l'incardinazione avviene per legge *ipso facto*. Non è qui necessario rammentare che il tempo dell'esperimento decorre dal giorno in cui il religioso dimesso, lasciata la casa religiosa, comincia, col consenso del Vescovo accettante, ad offrire la prova richiesta dimorando nel luogo indicatogli dal medesimo.

Si è però domandato: passato il *primo* triennio, è necessario che il Vescovo manifesti con atto positivo l'intenzione di prorogare il tempo dell'esperimento o avviene l'accettazione *ipso facto*? La Pont. Commissione ha risposto *negati-*

vamente. Ciò dimostra che la proroga può esser tacita ed implicita nel semplice fatto che il Vescovo non ha ancora emanato il decreto di incardinazione, e che l'accettazione *ipso facto* si ha *solo* quando siano trascorsi *sei anni* dall'inizio dell'esperimento senza che il Vescovo abbia manifestato la sua volontà contraria. Per ottenere quindi l'incardinazione prima che sia trascorso il sessennio è *sempre* necessario il decreto di incardinazione emanato dal Vescovo accettante.

Ad tertium. - Per bene valutare la interpretazione data, occorre ricordare i suoi precedenti.

Il Codice circa le cause matrimoniali fu innovatore: infatti al can. 1970 edisse che il Tribunale non può esaminare nessuna causa se non vi è stata una *regularis accusatio* o *jure facta petitio,* e al can. 1971 che sono abili ad accusare la nullità: i coniugi in tutte le cause, *nisi ipsi fuerint impedimenti causa* e il Promotore di giustizia *in impedimentis natura sua publicis*: mentre tutti gli altri possono soltanto denunziare la nullità al Promotore di giustizia o all'Ordinario, naturalmente per provocare un'azione *ex officio.*

Le diverse opinioni degli Autori specie sul can. 1971 e le sentenze emesse a suo riguardo dimostrano che la dizione del canone non fu molto felice. Ed oggi, dopo tante interpretazioni, rimangono tuttora molti punti oscuri.

In primo luogo si domanda se possa il Promotore di giustizia accusare la nullità, a seguito di una denunzia, quando l'impedimento non è di sua natura pubblico.

Si domanda pure se, avendo il canone limitato la inabilità all'*accusatio,* mentre nel can. 1934 riserva al Promotore l'*actio seu accusatio* per le cause criminali, il coniuge causa dell'impedimento sia inabile soltanto ad accusare, ovvero pure ad agire, ad appellare, e se quindi si sostenga il principio espresso che il coniuge può essere soltanto al fianco del Promotore attore, in modo però che, ritirandosi questo, la causa finisca senza che il coniuge possa farla proseguire. E questo dubbio viene anche dal fatto che non è definita dal Codice la figura dei coniugi in queste cause promosse dal Promotore per inabilità dei coniugi, per quanto essi abbiano un grande interesse nel giudizio, non minore di quello del *bonum publicum,* che il Promotore deve tutelare, e senza l'intervento dei coniugi i giudizi non potrebbero svolgersi.

Un'altra espressione non precisa si riscontra nel canone 1971 dove si parla di « *impedimentis natura sua publicis* », perchè per nessun impedimento il Codice dice che è di sua natura pubblico, ma solo nel can. 1037 si stabilisce che un impedimento è pubblico *quando si può provare in foro esterno*: cosicchè stando a questo disposto, tutti gl'impedimenti conosciuti da più persone possono essere provati in foro esterno e quindi sono pubblici, ma sono *natura sua* pubblici, ovvero lo divengono per il fatto della cognizione da parte di varie persone?

La inibizione del can. 1971 nei primi tempi non limitò l'inizio delle cause,

perchè, stando alle parole del canone, era ristretta a chi era stato causa dell'impedimento nel senso stretto della parola (can. 1067-1080), per quanto qualche autore avesse espresso le sue opinioni estensive.

Fu l'interpretazione del 12 marzo 1929 che estese l'inabilità ai vizi del consenso e della forma della celebrazione, dichiarandoli *impedimenta improprie dicta* e li comprese nel can. 1971. Si cominciò subito a discutere qual'era il valore di questa interpretazione e giustamente dai più fu riconosciuto ch'era *estensivo* e non dichiarativo, cosicchè non poteva avere effetto retroattivo.

Vietata l'accusa a chi aveva dato un consenso viziato e a chi aveva contratto il matrimonio, pur conoscendo tale vizio nel consenso dell'altro coniuge, si constatò che molti matrimoni celebrati invalidamente sarebbero rimasti tali, senza la possibilità di esaminarli, se non si poteva esperire la via indiretta della denunzia, sempre ammesso che il Promotore potesse accusare tali nullità di lor natura non pubblica.

La interpretazione del 17 febbraio 1930 definì come i coniugi inabili possono denunziare la nullità del loro matrimonio. Ma si riprese a discutere: se l'inabilità sia una pena o un provvedimento stabilito per il bene comune: dubbio molto grave perchè, specie nel Diritto Canonico, la condanna ad una pena presuppone una colpa commessa volontariamente. Il dubbio in parte fu risolto da una nuova interpretazione (17 luglio 1933) che disse essere abile ad accusare *qui metum aut coactionem passus sit* (escludendo così chi incusse il timore o coartò) o chi appose una condizione onesta e lecita (escludendo così chi appose una condizione *contra substantiam* o turpe); ed essere inabile chi fu *causa culpabilis* sia dall'impedimento, sia della nullità del matrimonio, riconoscendosi implicitamente abile chi non fu causa colpevole.

La stessa interpretazione aggiunse che il Promotore in queste cause agisce *vi muneris sui*.

Dopo queste interpretazioni che avevano mitigato in parte le opinioni di varii autori rigoristi, seguì la Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti in data 15 agosto 1936, che in vari articoli limitò grandemente il diritto, o direbbesi meglio il dovere, del Promotore, sia stabilendo che deve agire soltanto dopo aver ottenuto il consenso dell'Ordinario, sia stabilendo non poche condizioni senza le quali non può accusare la nullità. Limitazioni che si resero più sensibili quando furono costituiti in Italia i Tribunali Regionali, perchè avvenne che in un Tribunale si negasse ciò che un altro in caso identico aveva concesso e che lo stesso Promotore, per casi uguali, da un Ordinario riceveva il consenso e agiva, da un altro gli era negato e non poteva invocare che il Tribunale giudicasse se il matrimonio esisteva o no, impedendo così un rimedio che avrebbe tolto le anime dallo stato di peccato.

Questo indirizzo rigoroso ebbe degli scrittori apologeti e si arrivò a consigliare i Promotori a mostrare la loro abilità nel trovare tutti i mezzi per impedire che si svolgessero cause di nullità del matrimonio, partendo dal concetto

ch'esse provocano scandalo tra i fedeli, ma senza preoccuparsi della *salus animarum* di coloro che, pur avendo peccato, sono pentiti del male fatto e vogliono regolarizzare avanti a Dio la loro attuale situazione, che tante volte non è possibile modificare e che provoca un grave pericolo per la loro eterna salvezza e danno spirituale per la prole.

Non mancarono pure direttive officiose (1) e sentenze di Tribunali che, insinuando il principio che si deve presumere la colpa e la scienza del mal fare, negarono lo *ius accusandi*, colle conseguenze sopra accennate.

Contro questo indirizzo restrittivo il 24 luglio 1939 la Pont. Commissione per l'interpretazione del Codice stabilì che le direttive della S. Congregazione dei Sacramenti (come quelle date al Vescovo di Versailles) non potevano far cessare o sospendere le cause in corso (2).

Essendo poi sorti dei dubbii circa la competenza della stessa S. Congregazione a seguito del *Motu proprio* sulla riforma dei Tribunali Italiani, la P. Commissione per l'interpretazione del Codice (4 luglio 1940) risolse varie questioni che le erano state sottoposte (3) ed edisse che alla Congregazione non compete la giurisdizione generale e preminente nelle cause matrimonali, cosicchè possa avocarle a sè o sopenderne il corso o l'esecuzione della sentenza, ma solo il dirimere le questioni sulla validità del matrimonio che le fossero deferite e che non debbano essere trattate in via giudiziaria o le questioni di competenza del Giudice a motivo del quasi domicilio del convenuto. Riconobbe alla Congregazione l'esame delle relazioni annuali dei Tribunali e dell'attività dei Giudici e degli Officiali, aggiungendo espressamente però che il Promotore di giustizia e il Difensore del vincolo non sono rappresentanti della Congregazione, in modo che essa possa dirigere la loro azione: ugualmente riconobbe alla Congregazione la competenza di esaminare i ricorsi contro i giudizi dati dagli Ordinarii per non dar corso a denunzie, finchè il Tribunale non sia intervenuto. Definì pertanto che i Tribunali e gli Officiali non dipendono dalla Congregazione, essendo essi completamente autonomi, sicchè i Giudici e gli Officiali devono, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, rispondere soltanto a Dio.

A queste decisioni seguì l'Allocuzione del S. Padre al Tribunale della S. R. Rota (3 ottobre 1941), nella quale Pio XII ribadì il principio che tutti hanno diritto a che sia esaminata e definita la validità o nullità del loro matrimonio, perchè quando coloro che figurano coniugi in realtà non sono legati da alcun vincolo, hanno diritto di contrarre matrimonio (4).

Ora viene pubblicata la interpretazione in esame, che insegna essere *ina-*

---

(1) Cfr. *Il Monitore*, 1938, p. 216; *Rivista Dioc. Milanese*, 1938, p. 396.
(2) Cfr. *Il Monitore*, 1939, p. 310.
(3) Cfr. *Il Monitore*, 1940, p. 184.
(4) Cfr. *Il Monitore*, 1941, p. 261.

bile ad accusare la nullità del suo matrimonio *soltanto quel coniuge che fu causa diretta e dolosa* o dell'impedimento, o della nullità, mentre *non è inabile il coniuge che fu causa indiretta e che fu privo di dolo.*

Viene così distrutta la tesi di coloro che affermavano essere inabile ad accusare chi era stato *concausa* dell'impedimento o della nullità, come chi aveva sposato senza aderire alla condizione turpe posta dall'altro coniuge e colla volontà di fargli modificare il proposito espresso.

Ugualmente l'interpretazione, avendo mutato l'aggettivo « culpabilis » in « dolosa », ha voluto insegnare che non basta la colpa, ma che è necessario il *dolo;* e quindi non si può, p. e., proibire l'accusa a chi, per ignoranza in materia, ha posto o accettato una condizione contro la validità del matrimonio, senza sapere che con questo contraeva un matrimonio nullo. Pertanto è causa *directa et dolosa* (e quindi inabile ad accusare) solo colui che, pur sapendo che il progettato matrimonio sarà *nullo,* lo *vuole* celebrare e di fatti lo celebra, per fini particolari e per poter domani invocare la stessa nullità, ch'egli ha provocato e conosciuto avanti le nozze.

L'interpretazione in sè e per la storia sommariamente esposta è troppo chiara perchè sia necessaria di maggiormente illustrarla. E perciò non agirebbe secondo il diritto e la dottrina della Chiesa chi, dissentendo dalla interpretazione, volesse negare l'abilità ad accusare di un coniuge non doloso, affermando, per esempio, che il dolo, che è *voluntas delinquendi,* si presume ed esiste anche senza la conoscenza e la volontà di commettere una colpa.

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA

De experimentis ad prolytatum

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, *p.* 232)

Cum quaesitum fuerit utrum in examinibus ad Prolytatum seu Licentiatum coram Pontificia Commissione Biblica habendis, varia experimenta, sive oralia sive scripta, quae iuxta statuta in eadem sessione fieri solent, ita dividere liceat, ut etiam sat magnum intervallum inter ea habeatur, eadem Pontificia Commissio Biblica respondit:

Affirmative. Ita tamen ut prius fiant examina linguarum hebraicae et graecae, una cum universa introductione speciali et quidem ore (*Ench. Bibl.*, nn. 355 356, 358). Quibus experimentis feliciter superatis, Candidatus declarabitur *Baccalaureus.*

Quod responsum Ssmus D. N. Pius XII, in audientia diei 6 iulii an 1942 infrascripto Revmo Consultori ab Actis benigne concessa, ratum habuit et publici iuris fieri mandavit.

Iacobus M. Vosté, O. P. *Consultor ab Actis*

IL 50° EDITORIALE DEL COMM. ZUCCONI

L'udienza speciale concessa dal Santo Padre, il 14 novembre, al Comm. Augusto Zucconi in occasione dei 50 anni di direzione della Casa Editrice Desclèe e C. ci porge la lieta occasione di mettere in rilievo la importanza che, nella storia dell'alta cultura religiosa di quest'ultimo mezzo secolo, ha assunto la Casa Editrice Desclèe, di cui il Comm. Zucconi è a capo. Le sue vicende, strettamente legate all'opera personale del suo Direttore, rappresentano non soltanto una fortunata opera di esperto industriale, ma sopratutto una bella battaglia vinta dai cattolici italiani, che, anche nel campo librario erano, per lo spirito razionalistico e materialistico, oltrechè settario dominante e per l'irragionevole disprezzo in cui si solevano tenere gli studi religiosi, rimasti perciò addietro. L'opera dello Zucconi, pertanto, per essere bene apprezzata, deve essere messa nel quadro di tutto quel movimento di restaurazione cristiana e cattolica nella famiglia, nelle scuole, nella società che ha concluso così felicemente nei Trattati Lateranensi.

Il Comm. Zucconi, fin dal 1890, entrando nella Casa Desclèe, che in Roma aveva solo un piccolo deposito delle proprie edizioni liturgiche, ebbe a vagheggiare l'idea di una grande Libreria cattolica internazionale, che non poteva avere sede migliore di Roma. Occorsero otto anni di pratiche laboriose per superare gli ostacoli frapposti dal Consiglio di Amministrazione della Casa belga di quel tempo. Organizzata la grande Libreria, lo Zucconi volle e riuscì a creare in Roma una Casa editrice indipendente che in pochi anni lanciò numerose opere di vasta mole in lingua italiana, quali la monumentale « Storia dei Papi » del Pastor, opere del Grisar e del Duchesne. Durante la grande guerra la Casa divenne centro di efficace propaganda « pro Belgio », diffondendo a migliaia opuscoli di sano interventismo. I Pontefici hanno sempre mostrato di prediligere l'opera del Comm. Zucconi e le alte sfere ecclesiastiche lo considerano uno dei più devoti e attivi collaboratori.

Il Monitore, *la cui direzione è stata per parecchi anni una delle cure della Casa Desclèe, si felicita della sempre vigorosa attività del suo Direttore e gliene augura un fortunato prolungamento, a sempre maggiore vantaggio del pensiero e della stampa cattolica.*

• **Per iniziativa del Ministero dell'Africa Italiana (Ufficio Studi) con la collaborazione della R. Accademia d'Italia si è iniziata l'anno scorso (1941) la pubblicazione di una** Rassegna di Studi Etiopici, **in fascicoli quadrimestrali. E' diretta dall'Ecc. Dr. Carlo Conti Rossini, Accademico d'Italia. Scopo della nuova Rassegna è « lo studio delle popolazioni indigene dell'Africa Orientale sotto ogni aspetto: etnico, storico, culturale ». Fin dai primi fascicoli mostra un vigore di vita che dà a sperare in un avvenire anche più florido ed attivo.**

NOTE E DISCUSSIONI

Commento al Codice di Diritto Canonico

Can. 3

(*Continuazione e fine*) (*)

N. 94: concetto formale dei concordati; 95: concetto essenziale; 96-98: relazione tra il diritto concordatario e quello canonico; 99-103: cessazione dei concordati; 104-106: modificazione dei concordati da parte della prescrizione e della consuetudine; 107: augurio finale.

94. — Chi esamini attentamente i concordati, stipulati fra le due guerre mondiali, avverte immediatamente il nobile intento delle alte Parti contraenti nel tributare al diritto canonico l'onore ed il rispetto che gli spetta. Contraenti figurano da una parte la Chiesa Cattolica, dall'altra lo Stato, la Repubblica, e non il Governo, ad eccezione della Convenzione Spagnola del 1941. Una teoria liberale si compiace di sostenere che il Concordato sarebbe stipulato dalla S. Sede, non dalla Chiesa Cattolica, la quale, invece di Cattolica, sarebbe detta « universale », per contrapporla all'elemento « territoriale » dello Stato contraente « e soltanto se dalle pattuizioni del concordato si potrà ricavare che alla Chiesa è riconosciuta la personalità di diritto pubblico si potrà ammettere che il pontefice agisca come suo rappresentante » (*Nuovo Digesto It.* III, 654): a me pare che questi gravi errori non valgano le parole. A termini dei canoni 7 e 220, per S. Sede qui s'intende esclusivamente il Romano Pontefice: e che il Romano Pontefice sia il Capo ed il Rappresentante della Chiesa Cattolica è ben precisato dal c. 218 (1).

(*) Cfr. *Il Monitore* 1942, p. 151.

(1) Non meritano davvero confutazione le parole dello Schiappoli, il quale riconoscerebbe il Papa al massimo « come capo della Chiesa Cattolica *italiana* », proclamerebbe la Chiesa « una istituzione *dello* Stato », e valorizzerebbe la religione Cattolica « per i fini *etico*-sociali dello Stato », in *Archivio di Dir. Eccl.* 1939, 204 e 201. A parte che il D'Avack oppone all'isolato la reazione della Dottrina, *ivi*, 211, in nota 4, quelle parole provocano un doveroso rilievo, non sulle vicite eresie dommatiche (vedi sopra n. 61), ormai sature di confutazione, e disdicevoli anche al pieno regime concordatario, ma perchè si dovrebbe almeno pesare il valore intrinseco dei termini usati, per esempio,

Oziosa poi è la questione se un Vescovo, *qua talis*, possa stipulare un concordato (*Nuovo Dig. It.* III, 655): il c. 3 è esplicito nel ricordare che i concordati vengono stipulati « *ab Apostolica Sede* », cioè dal Romano Pontefice. E' pur vero che nel passato i Vescovi Portoghesi stipularono, per esempio, il concordato del 1288, ma essi erano autorizzati e la convenzione venne ratificata dal Sommo Pontefice, secondo il principio: « qui facit per alium, est perinde, ac si faciat per se ipsum », *reg.* 72 *in* 6°.

94. — La forma attualmente più comune del concordato è l'atto bilaterale col quale le due Alte Parti si vincolano su determinate intese, è redatto in doppio esemplare nella lingua italiana (una volta, latina) per la Chiesa e nazionale dello Stato (concordati tedeschi, austriaco, portoghese, convenzione spagnola), oppure tutto in italiano (concordato e trattato italiano), o tutto in francese (concordati lettone, polacco, romeno, lituano); munito delle firme e dei sigilli dei delegati. A nome del Romano Pontefice firma l'Emo Cardinale Segretario di Stato, a nome della Nazione contrae il Capo del Governo. La S. Sede ora attende che lo Stato ratifichi costituzionalmente quanto sia stato convenuto nel concordato, quindi essa ne pubblica il testo, con la ratifica, negli *Acta Apostolicae Sedis*, bollettino ufficiale della S. Sede, tributandogli con ciò da parte sua valore di legge concordataria, cf. c. 9.

Una volta il concordato poteva anche constare di due atti unilaterali e distinti nella forma, uno emanato dallo Stato, l'altro dalla Chiesa, coi quali atti unilaterali le Parti contraenti traducevano in atto la comune intesa sugli oggetti convenuti (concordato di Worms del 1122); oppure poteva essere anche un atto apparentemente del tutto unilaterale, sia pontificio che statale: *pontificio*, per esempio, una bolla, indirizzata allo Stato, che la pubblicava come legge propria (concordato con la Francia, stipulato a Bologna nel 1516), oppure una bolla pontificia, firmata insieme dal Papa e dal Sovrano (concordato di Prussia del 1821); *statale*, per esempio, una legge emessa dallo Stato su oggetto ecclesiastico conforme all'intesa convenuta (legge modenese dell'8-5-1841): queste forme di concordato non risponderebbero ai tempi presenti.

95. — Gli oggetti del concordato variano secondo i tempi, i luoghi, le mentalità e le occorrenze. Il concordato lettone si preoccupava anche della lingua d'insegnamento nel seminario (art. XI), quello italiano della lingua nelle pubblicazioni pastorali (art. 2 e 22). Nei concordati tedeschi ed austriaco

---

di *etica*. Poichè *etica* denota la morale al lume della sola ragione (cfr. Romani. *Theologia Moralis*, Romae 1940, I, p. 140, § 97), quel professore verrebbe a dire - senza rendersene conto — che lo Stato sarebbe insufficiente ai fini o nei mezzi *naturali*: il che non è ammesso nemmeno da lui.

impressiona la larga parte riservata all'insegnamento in genere ed al religioso in specie, e la precisione dei dettagli nei singoli oggetti. Nel concordato polacco vedesi contemplato il trattamento (da professore universitario) all'uditore rotale, cioè ad un giudice del tribunale apostolico di appello, c. 1598, di nazionalità polacca. Nel concordato romeno è dichiarato che i vescovi romeni sono senatori di diritto (art. X). Il Clero Lituano era autorizzato a tenere i registri delle nascite, oltre che del battesimo (art. XIV).

Presupposto esplicito od implicito del concordato *da parte dello Stato* è l'adesione in massima ai postulati del diritto canonico, sia pubblico che privato; quindi anzitutto di riconoscere nella Chiesa la personalità morale o giuridica, e la innata piena libertà spettante ad essa società perfetta, essenzialmente, ma non esclusivamente, spirituale: di qui la reciproca rappresentanza diplomatica, riconoscendo al rappresentante pontificio il diritto di precedenza; l'autonomia spirituale del clero nelle mansioni spirituali (vescovi, capitoli, seminari, parroci, coadiutori, azione cattolica, ultime volontà e fiducie), l'equiparazione dei giorni festivi, l'assistenza religiosa alle forze armate, l'istruzione religiosa nell'educazione e nella formazione della gioventù, la procedura speciale pel sacerdote o religioso messo sotto processo penale o condannato; e quanto concorra a dimostrare praticamente che la religione cattolica è quella professata dalla maggior parte dei cittadini e quindi dallo Stato. Pertanto, matrimonio cattolico con gli effetti civili,e competenza ecclesiastica nelle cause religiose e matrimoniali, esclusione del divorzio *diretto*, non ammettendolo come istituto nell'ordinamento giuridico, ed *indiretto*, non omologando le sentenze civili straniere che pretendano dichiarare nullo un matrimonio *in fraudem legis concordatariae* (1).

Presupposto esplicito od implicito *da parte della Chiesa* è il riconoscimento della *suprema potestas civilis*, alla quale il clero deve apportare non solo la doverosa obbedienza *in licitis*, ma anche patriottico appoggio con l'opera e con la preghiera specie pubblica (*oremus pro rege*, canto del *Te Deum*, ecc.), col giuramento di fedeltà nelle mani del Re; lo Stato ottiene di far coincidere i confini ecclesiastici con quelli territoriali nazionali mediante adeguata circoscrizione delle diocesi, si garantisce di essere almeno interpellato sulla nomina dei vescovi e dei parroci, specialmente agli effetti della loro nazionalità e della loro tendenza politica; ottiene la rituale composizione dei beni usurpati, restituendone un parte simbolica, ottenendo la sanatoria per gli altri, soprattutto per quelli alienati ai terzi, perchè costoro non siano comunque molestati od inquietati, in foro sia interno che esterno; s'impegna pertanto al relativo, quasi simbolico, mantenimento del clero in

---

(1) In proposito mia nota: *Ragioni per le quali non può avere attuazione la sentenza civile che dichiari nullo il matrimonio cattolico, ancorchè esso abbia ottenuto gli effetti civili* in *Archivio di Diritto Ecclesiastico*, 1941, 227-230.

cura d'anime (vescovi, parroci, cappellani) e dei canonici; infine di mutuo accordo vengono ordinate le fondazioni pie, le fondazioni di carità e simili, gli ospedali, sottoponendoli alla gestione o al controllo di una commissione mista, formata di laici e di ecclesiastici: nei casi dubbi le Parti si impegnano di addivenire di comune accordo ad una amichevole soluzione, mentre alle lacune possono supplire con una intesa addizionale. Da questo schema di accordi possiamo ben concludere che la Chiesa è tutto intesa e protesa a santificare il fedele, la famiglia, la società, il mondo. Ciò risulta ancor meglio dall'*Accordo Missionario* allegato al Concordato stipulato col Portogallo il 7-5-1940 (*AAS* 1940, 235): concordato concluso dal Sommo Pontefice Pio XII felicemente regnante, il quale concordato merita di essere additato non solo pel contenuto, ma soprattutto per lo spirito « di amicizia », cui è improntato, e pel fatto che in esso si dichiarano tuttora in vigore le disposizioni del concordato del 21-2-1857, e quelle del concordato del 23-6-1886 (che confermava quelle del precedente), le une e le altre nelle parti non toccate dal presente: il Portogallo offre così il sistema dei concordati a catena, e detiene il primato quasi secolare nelle buone e leali relazioni con la Chiesa.

96. — Il diritto concordatario di fronte al diritto canonico assume una triplice posizione: *a*) di *protezione*, in quanto concorre al rispetto dei canoni, aggiungendo alla venerazione della loro natura, l'obbligazione derivante dalla convenzione; *b*) di *limitazione attiva*, in quanto per le esigenze del bene pubblico certi canoni restano angustiati in determinati territorii, specialmente il 329 § 2: « eos (episcopos) libere nominat Romanus Pontifex »; il c. 455 sulla nomina dei parroci, il c. 120 sul privilegio del foro (non ammesso in Germania), il c. 148 sulla provvisione dell'ufficio ecclesiastico, il c. 1384 sulla censura dei libri e sulla loro divulgazione, il c. 1409 sul beneficio ecclesiastico, anche perchè i redditi ormai stanno nelle mani laiche; il c. 1435 sulle riserve dei benefici, ecc.; *c*) *di limitazione passiva* in genere, perchè è intenzione del Romano Pontefice che il Concordato rispecchi il diritto canonico quanto più fedelmente sia possibile; ed in specie, per esempio il c. 1471 è una norma estesa a tutti i concordati. Con esso la S. Sede dichiara che il diritto di presentazione sottostà all'interpretazione restrittiva e non include affatto il diritto di patronato. Si vuole che il c. 1471 colpisca i concordati posteriori, non quelli anteriori al Codice (1), ma erratamente, perchè: 1) non si attende ai verbi *concesserit* e *oritur*, che inquadrano una norma senza distinzione di tempo; 2) non si coglie il principio fondamentale del canone che *ex iure praesentationis non inde oritur ius patronatus*, ossia che dal meno non deriva il più; 3) il diritto di presentazione, se esercitato quale

(1) A. Van Hove, *De legibus ecclesiasticis*, Mechliniae Romae 1930, 15, citato ed approvato dal Ciprotti in *R M D* 1939, 108.

pretesa di patronato, ricadrebbe sotto la esigenza specifica del c. 1454: « Nullum ius patronatus admittatur, nisi authenticis documentis aut aliis legitimis probationibus evincatur »; 4) che infine il diritto di presentazione è uno dei privilegi consequenziali al diritto di patronato (c. 1455, I), ma non ne può essere la causa; 5) che il patrono, originariamente *fundator* (c. 1448), è munito di legittimo titolo (c. 1454), gode d'un complesso di privilegi (c. 1455), cui sono annessi corrispondenti oneri (c. 1469): requisiti che non si verificano nel diritto di presentazione concesso ad un Sovrano nel Concordato, perchè *tantum concessum quantum expressum;* nè d'altronde è possibile supporre l'acquisto prescrizionario di un diritto non espressamente convenuto nel concordato (vedi n. 104).

97. — Il c. 3 pone due principii, uno negativo, secondo il quale i canoni non intaccano quanto sia convenuto nei concordati: « canones nullatenus *abrogant* initas ab Apostolica Sede conventiones cum variis Nationibus, aut iis aliquid *obrogant* ». *Abrogare* si dice quando con altra legge « prior lex tollitur »: *obrogare* invece quando « aliquid mutatur ex prima lege », mentre si dice « lex rogatur » quando vien fatta. Scrive il Voet *Commentarius ad Pandectas* I, 3, 38°: « *abrogari* eam, quae semel perlata, in universum tollitur; *derogari* legi, cum vel prior pars legis tollitur; vel generaliter, ex lege vetere quo minus quid fiat, nova lege sancitur... *obrogari*, cum mutatur aliquid ex prima lege ». Aggiungendo le due particelle « ab » (privazione) e « ob » (contrarietà) al verbo *rogare*, si viene a significare la cessazione totale o la modificazione parziale subìta dalla legge. Però il valore di *abrogare* e di *obrogare* enunciato nel c. 3, non è il medesimo che nel c. 22, ove per *abrogare* è adoperato *obrogare* e per *obrogare* è posto *derogare*, ma il senso è parimenti chiaro e certo. « *Derogatur* legi quum pars detrahitur; *abrogatur* quum prorsus tollitur ». Esempio di abrogazione è il c. 6 nn. 1 e 5, ove *abrogare* è adoperato nel suo tipico significato di abolire la legge precedente.

L'altro principio, quello positivo, è il seguente: « eae idcirco (conventiones) pergent perinde ac in praesens vigere », cui segue la clausola derogatoria: « contrariis huius Codicis praescriptis minime obstantibus », la quale si risolve nella ripetizione del principio negativo, come dicesse: « neque huius Codicis canones praefatis conventionibus quoquo modo obstant ». Semplificando il canone, lo si potrebbe anche enunciare brevemente così: « Huius Codicis Canones concordatis ab Apostolica Sede initis nullatenus derogant », ove il verbo *abrogare* sarebbe in più, perchè se i canoni non possono derogare ai concordati, tanto meno potrebbero abrogarli: *Cui non licet quod est minus, neque sane licet quod est maius*, cfr. *Reg.* 53 *in* 6°.

98. — Il Falco (1) nega al Concordato il valore di legge, di *fons constitutivus*, però dimostra il contrario dell'affermato, concludendo la sua analisi con un principio sintetico finale in perfetta antitesi con la sua negazione, riconoscendo che il concordato è legge. Invero egli scrive: « Si suole (=si sostiene) annoverare tra le fonti del diritto canonico territoriale i concordati (2), ma non esattamente, perchè in sè, direttamente ed immediatamente, essi non sono fonti di nessun diritto oggettivo, nè canonico, nè statuale, nè canonico-statuale (3). Il concordato è, infatti, un contratto tra la Chiesa ed uno Stato, per mezzo del quale la Chiesa si obbliga ad emanare norme, a compiere atti nel territorio dello Stato e a concedere privilegi alle autorità civili di esso, mentre lo Stato si obbliga ad emanare o a non emanare norme ed a compiere atti amministrativi in materia ecclesiastica ed a riconoscere l'efficacia del diritto canonico in date materie e dall'una parte e dall'altra si rinunzia a pretese fondate rispettivamente sul diritto canonico o sul diritto statuale (4). Così, se si guardino i concordati degli ultimi sessant'anni... si vedrà che *da un lato* la Chiesa si obbliga ad emanare norme liturgiche, come ad esempio, quella sulla preghiera da pronunciarsi per la salvezza dello Stato e del suo capo, a modificare le leggi relative alle prerogative dei chierici o quelle sulle decime, a non applicare le leggi penali canoniche contro gli acquirenti di beni ecclesiastici incamerati dallo Stato, ad erigere sedi vescovili o capitoli cattedrali od altri uffici, a fissarne o a modificarne le circoscrizioni o a procedervi d'accordo con l'autorità civile; oppure si obbliga a concedere al Capo dello Stato il privilegio della presentazione ad uffici ecclesiastici o a chiederne il gradimento alle nomine oppure rinuncia a beni ecclesiastici. Così *dall'altro lato*, si vedrà che lo Stato si obbliga ad emanare leggi che costituiscano una condizione speciale alla Chiesa ed agli ecclesiastici, a non emanare leggi di incameramento di beni della Chiesa, a introdurre l'insegnamento religioso nelle scuole e a consentire alla autorità ecclesiastica la vigilanza su di esse, a fornire dotazioni e rendite per fini religiosi, a rinunciare a diritti di vigilanza sulla Chiesa, a riconoscere le norme del diritto canonico sulle prerogative dei chierici. Di qui apparisce non soltanto che la volontà della Chiesa e dello Stato non si uniscono nel concordato per formare una volontà comune creatrice di norme giuridiche, che, cioè, il concordato non è un accordo normativo, e non esiste in nessun luogo un diritto canonico-statuale, ma anche risulta che nel concordato la Chiesa non pone norme giuridiche che abbiano valore obbligatorio per i sudditi ».

---

(1) *Introduz. allo Studio del Codex I. C.*, Torino 1935, 85-88.

(2) Si vedano le giustificazioni del Wernz I, 219 s.

(3) Si veda Romano, *L'ordinamento giuridico*, Pisa 1918, 146.

(4) Si veda, tra i moltissimi: Kahl, *Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik* Erste Hälfte *Einleitung und allg. Teil*, Freiburg i. B., 1894, 241 s.; e, da ultimo, Cappello *Summa iuris publici eccles.*, Romae 1923, 400 s.

99. — I concordati possono cessare: 1) d'intesa, perchè « omnis res, per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur », c. 1. X. 5. 41; 2) alla scadenza del termine convenuto (Concordato Lettone 30-5-1922, art. XX: 3 anni, salva rinnovazione tacita): il concordato stipulato per tre anni, cessa alla scadenza del termine, ma le parti dimostrano la buona disposizione se rinnovino il concordato già stipulato, perfezionandolo secondo l'esperienza acquisita; 3) verificandosi la condizione risolutiva apposta alla convenzione precaria: quella spagnola del 7-6-1941 cesserà all'entrata in vigore dal prossimo concordato che verrà stipulato; 4) quando muti o cessi la persona morale dello Stato, però è in facoltà delle Parti di attenersi ciò non ostante al concordato; 5) quando il concordato sia denunciato per giusta causa, che dovrebbe essere riconosciuta dall'altra parte: vedi più avanti al n. 100.

La clausola *rebus sic stantibus*, che si cerca di immittere o di sottintendere nei concordati, è onesta se sottostia al riconoscimento dell'altra Parte; non è onesta se rimanga affidata all'interessata valutazione d'una parte: apportiamo tale criterio nell'istituto giuridico delle obbligazioni in genere e dei contratti in specie e poi proviamoci a trarne le conseguenze! Scrive il Merlin (III, 715): « col contratto o colla convenzione — dice Poitier nel suo eccellente *Trattato delle obbligazioni* — due persone reciprocamente, o solamente l'una delle due, promettono e si obbligano o di dare, o di fare, o di non fare qualche cosa ». Se all'obbligazione sostituiamo il beneplacito, ne ricaviamo l'accondiscenza a discrezione, ossia il contrario del convenuto. Ma si obietta: la esecuzione del concordato può divenire fisicamente o moralmente impossibile. Rispondo che la constatazione dev'essere bilaterale ed il riconoscimento costituisce il titolo equitativo per una opportuna modifica del concordato.

100. — Cessa il concordato quando sia denunciato da una parte?

Comunemente il quesito viene posto limitatamente alla denuncia da parte dello Stato. Il Gennari risponde di no (*Il Monitore Ecclesiastico* II, p. 1, (1879) p. 23, s.), mentre l'Ojetti ritiene di sì (*in Codicem* I, pp. 44-55).

La domanda dev'essere posta in riferimento alle due Alte Parti contraenti, tenendo distinta la denuncia del concordato legittima dalla illegittima. Supponiamo che la S. Sede denunci il concordato, indicandone le cause; potrebbe lo Stato impugnarle e pretendere l'osservanza del concordato? Al contrario, supponiamo che lo Stato denunci il concordato, indicandone le cause (per esempio: il pretesto addotto da von Streymayer nella denuncia del concordato austriaco, vedi n. 88), potrebbe la S. Sede impugnare le ragioni e pretendere l'osservanza del concordato? Dal lato giuridico la risposta sarebbe affermativa, perchè « quod semel placuit, amplius displicere non potest », *reg.* 21 *in* 6°: vige la convenzione, « duorum in idem placitum consensus », fr. 1, § 2. D. 2. 14; però dal lato pratico l'insistenza d'una Parte e

la resistenza dell'altra acuirebbero piuttosto il dissidio con effetto diametralmente opposto alle finalità prestabilite nella stipulazione e nella difesa del concordato stesso. La Parte adunque che denuncia il concordato non intende osservarlo oltre: la denuncia sarà legittima od illegittima secondo che vi siano le giuste cause e soprattutto sia intercorso quanto corrisponda al prestigio e alla dignità delle Alte Parti contraenti per ovviare di comune accordo agli inconvenienti che potessero ostacolare la fedele, leale, e piena osservanza del concordato, e siasi pure riscontrata la impossibilità d'un aggiornamento del concordato. In atto, quando la Francia denunciò nel 1905 il concordato del 1801, la S. Sede protestò contro tale ingiuria, ma *de facto* il concordato si considera senza valore; in Austria invece, denunciato nel 1870 il concordato del 1855, dichiarato dalle leggi confessionali del 1874 « abolito del tutto » si pretese ciononostante di conservare le disposizioni favorevoli allo Stato, il che non è retto.

Scrive il Falco p. 58, n. 2: « Si vedano le annotazioni del *Monitore Ecclesiastico* alla risoluzione della S. C. del Concilio del 17-5-1919 (*Monitore Ecclesiastico* 1920, 72, s.) che dichiarò ancora vigente il Breve *Impensa* di Pio VI del 18-8-1819 sull'amministrazione delle chiese ricettizie, *salvis Codicis iuris canonici praescriptionibus, si et in quantum eidem Brevi derogaverint*. Secondo l'annotatore il Breve *Impensa* deve considerarsi come traente forza dal Concordato di Terracina, perciò la risoluzione dimostrerebbe che la S. Sede non ne tiene più conto; si cfr. anche: *Circa il privilegio del foro in rapporto al Concordato Borbonico del* 1818 in *Monitore Eccl.* 1917, 105, s.; BERSANI: *Le innovazioni del Codice circa il conferimento dei benefici* in *Monitore Eccl.*, 1918, 347 ».

Potrebbe darsi che una parte invocasse davanti al giudice ecclesiastico un articolo di concordato, che l'altra parte eccepisse siccome denunciato. Il giudice avrebbe il diritto di pregare il Vescovo, perchè ponesse il quesito officiale alla Segreteria di Stato. Supponiamo che la Segreteria di Stato non rispondesse, come allora dovrebbe regolarsi il giudice?

Egli dovrebbe addossare la prova — che il concordato non è denunciato — a chi lo invoca, secondo il principio fondamentale: *onus probandi incumbit ei qui asserit*, c. 1748 § 1.

Se invece l'eccezione si limitasse a sostenere che è dubbio che il Concordato sia ancora in vigore, il giudice dovrebbe esaminare le ragioni addotte per decidere se *in dubio standum est pro possessore*, cioè pel concordato, o se piuttosto dovesse uniformarsi al principio *lex dubia, lex nulla*.

Nel dubbio se stare pel concordato o contro il concordato ai danni del Codice di diritto canonico, è ovvio che il giudice dovrebbe attenersi al Codice, perchè esso contiene una norma *universalis certa* la quale prevale sulla *particularis dubia*.

101. — Cessa il concordato se lo Stato stipulante da monarchico diventi repubblicano o viceversa?

L'Ojetti ritiene di sì (*In Cod.* I, pp. 40-41), ed un esempio lo offre la Spagna che da monarchica divenne repubblicana prima estremista, poi cristiana: il governo del generale Franco ha stipulato con la S. Sede il nuovo accordo sulla nomina dei vescovi, in esso si sono richiamati in vita i primi quattro articoli del concordato del 1851 (vedi n. 92): era dunque archiviato, divenuto da *fons constitutivus*, *fons depositarius;* storia da legge.

102. — Cessa il concordato se lo Stato stipulante da cristiano diventi anticristiano?

L'Ojetti ritiene di sì (*ivi*, p. 42), per la regola 81 in 6°: « in generali *concessione* (= conventione) non veniunt ea, quae quis non esset verisimiliter in specie concessurus ». La ragione però mi pare un'altra: cambia la persona morale dello Stato contraente, specie se essa abbisogni del riconoscimento degli altri Stati. Certamente cambia anche *l'animus* nell'osservanza del concordato. Però le Alte Parti possono dichiarare di attenersi ciò non ostante al concordato. Storicamente, mentre la Spagna estremista, succeduta alla monarchica, ebbe rapporti con la S. Sede, invece la Russia bolscevica, ed il Messico comunista, non ne hanno affatto.

103. — Perdura il concordato stipulato da uno Stato, che venga incorporato in un altro, totalmente o parzialmente?

Il Montenegro venne incorporato totalmente nella Jugoslavia, l'Austria venne incorporata totalmente e la Cecoslovacchia parzialmente nella Germania, mentre la Slovacchia venne eretta in Stato: si chiede se le convenzioni stipulate dagli Stati incorporati passino agli Stati incorporanti (Jugoslavia, Germania), o sussistano nella Nazione superstite (Slovacchia), se rivivano nello Stato (Montenegro) che riacquisti l'indipendenza?

Il quesito ebbe la risposta negativa ufficiale da parte dello stesso Pontefice Benedetto XV (vedi sopra n. 91): le convenzioni non passano ai terzi, quando venga a cessare una delle due parti contraenti; quanto infatti sia stato pattuito fra due, non può arrecare ai terzi (successori) nè pregiudizio nè utile: « res inter alios acta tertio neque nocere neque prodesse potest et debet », c. 17.X.22.7. Lo Stato che risorge non è lo Stato che decadde.

104. — Può uno Stato prescrivere i diritti ecclesiastici che possano essere oggetto di concordato, per esempio, la nomina dei vescovi?

Il P. Cappello, riferendosi allo Schmalzgrueber II, tit. 26, nn. 29, 49, 51; al Reiffenstuel II, tit. 26, n. 32; al Fagnano I. tit. 6, 56, n. 1; risponde di no, per questa unica ragione: « quia a laicis possideri nequeunt »,

« utpote cum nec talia a laicis possideri possunt », « laici huiusmodi spiritualium non sunt capaces »: in tal senso vedi il c. 1509, 3°. Ma questa ragione è già disdetta dal quesito, perchè quanto è oggetto di concordato, può essere posseduto dai laici.

Le vere ragioni mi paiono: 1) mancanza di *animus praescribendi* nello Stato, perchè o crede di esercitare un suo diritto, o non ignora che da atti civili si possono originare diritti civili, non certo ecclesiastici; 2) mancanza di *animus amittendi* nel Romano Pontefice, il quale non tollera la pretesa ingiuriosa dell'ingerenza civile negli atti ecclesiastici (vedi sopra numero 57); 3) mancanza di una legge comune che autorizzi la prescrizione: a quale legge potrebbe riferirsi uno Stato per indurre la prescrizione? Non a quella civile, che non interessa alla Chiesa; non a quella ecclesiastica, che non interessa allo Stato; non ad una mista, che non esiste; 4) mancanza di atti capaci d'indurre la prescrizione, perchè, operando il diritto secondo natura, da atti civili non può derivare un diritto ecclesiastico.

105. — E' possibile la prescrizione circa gli oggetti del concordato?

Quella puramente interpretativa certamente; quella acquisitiva o liberativa no, per le analoghe ragioni enunciate nel n. 102: supposto anche che il Concordato potesse essere considerato come la legge comune, alla quale sottostiano le due Autorità, ciascuna porrebbe atti unilaterali, o civili o ecclesiastici, incapaci d'indurre un diritto concordatario, e qualora una parte avesse l'*animus praescribendi*, mancherebbe nell'altra l'*animus amittendi*, e si noti inoltre che l'*animus* sarebbe della stessa natura degli atti.

106. — Eccepisce il Merlin III, 110: « Alcuni autori, e tra gli altri Dubois, nelle sua *Massime Canoniche*, pretendono che gli indulti accordati ai re per nominare ai vescovati delle province conquistate o riunite, non abbian bisogno di essere rinnovati, sia perchè essendo state due o tre rinnovazioni, secondo lo stile della corte di Roma, ne è risultata *una consuetudine* la quale è un titolo particolare sussistente da sè, ovvero perchè tutte le grazie fatte ai nostri re son fatte alla corona, ed in conseguenza son perpetue, ad onta di tutte le clausole in contrario, che noi stimiamo inutili a motivo che ripugnano alla sostanza dell'atto ».

Facile è il rispondere che mal si invoca la *supposta consuetudine* in un contratto fra due autorità, le quali, per essere le supreme, non ammettono nè consuetudine, nè prescrizione. In quanto poi alle concessioni fatte *alla corona*, esse sono fatte nel concordato e subordinatamente al concordato: attualmente poichè in Francia non esiste la corona, e si è denunciato il concordato nel 1905, la S. Sede ha le mani libere.

107. — Termino con le parole del P. Cappello: « esprimiamo l'augurio vivissimo che... i Governi riconoscano... la piena libertà e indipendenza

che per diritto divino compete alla Chiesa Cattolica, specialmente in ordine alla scelta dei suoi ministri, e che sappiano ispirarsi al vero bene dei popoli, il quale non può aversi senza la pubblica e sincera professione dei principî cristiani, senza l'unione e concordia con la Sede Apostolica, che è maestra di verità, vindice di giustizia, tutrice dei supremi interessi dei popoli e delle nazioni » (*Civ. Catt.* 1920, III, 124), e chiedo: lo Stato, che cura la compagine della Nazione, quale forza troverà più coesiva della spirituale cristiana che ordina gerarchicamente tutti i valori e gli individui fino al supremo sacrificio di sè nella cosciente ed assoluta certezza della vita eterna?

D. LAZZARATO

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

RECENTI DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE DIPENDENTI DALLE AUTORITA' ECCLESIASTICHE

La legge 19 gennaio 1942, n. 86, aggiornando le norme per le scuole non regie e le norme per gli esami di Stato di maturità e di abilitazione, ha dedicato un capitolo alle: « Disposizioni particolari per le scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche » (*).

(*) Art. 28. Per la concessione dell'autorizzazione ad aprire scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche può prescindersi dalla condizione di cui alla lettera *d*) dell'art. 3. A tal uopo può inoltre prescindersi, per gli ecclesiastici o religiosi che insegnano nelle scuole medesime, dall'obbligo della iscrizione nell'albo, essendo sufficiente il titolo di abilitazione.

Art. 29. Qualora si dovesse procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale o alla chiusura di una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica, il ministro per l'educazione nazionale, se trattasi di scuola pareggiata o riconosciuta legalmente, e il commissario dell'E.N.I.M.S., se trattasi di scuola autorizzata, ne dà preventiva notificazione motivata all'autorità medesima.

Art. 30. Oltre le scuole di cui all'art. 14 sono sedi di esami di Stato le scuole legalmente riconosciute mantenute dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del concordato con la Santa Sede, quando gl'insegnanti dei corsi superiori abbiano conseguito, per la cattedra ad essi assegnata, la votazione di almeno sette decimi in un concorso di Stato o negli esami di abilitazione. Qualora metà degl'insegnanti, ma non meno della metà, si trovino in esse condizioni, le scuole anzidette possono, anno per anno, esser dichiarate sedi degli esami di Stato con provvedimento del ministro per l'educazione nazionale, udito il parere del commissario dell'E.N.I.M.S. che assicuri del loro regolare funzionamento.

Coloro che sono in possesso di un titolo di studio abilitante e coloro che hanno con-

Tali disposizioni sono già note a tutti gli ecclesiastici e religiosi addetti al ministero dell'insegnamento, poichè le riviste specializzate ne hanno parlato ampiamente. A causa della loro importanza, crediamo utile, che anche i lettori della nostra rivista ne abbiano una certa conoscenza: cercheremo perciò di riassumerne il contenuto.

Premettiamo che per « scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche » dobbiamo intendere tutti gli istituti di insegnamento fondati da una persona giuridica ecclesiastica e diretti da ecclesiastici o religiosi (p. es. collegi vescovili, istituti e collegi diretti da comunità religiose maschili e femminili). Non rientrano nella categoria gli istituti, che potrebbero essere sorti per iniziativa privata e personale di un ecclesiastico o la cui direzione non sia affidata ad una persona giuridica ecclesiastica.

Premettiamo inoltre che tutte le scuole non regie degli ordini medio e superiore sono state poste sotto la vigilanza di un unico organismo: l'« Ente Nazionale per l'insegnamento medio e superiore » (E.N.I.M.S.). Sotto l'aspetto della

---

seguito l'abilitazione con una votazione inferiore ai sette decimi sono ammessi rispettivamente a sostenere o a ripetere gli esami di abilitazione senza pagamento di altra tassa ovvero possono partecipare senza limiti di età agli esami di concorso, ai soli fini del conseguimento della idoneità. In quest'ultimo caso sono richiesti soltanto i documenti prescritti per la partecipazione agli esami di abilitazione.

Art. 31. I laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del concordato tra la Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia.

Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in *utroque iure* sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, relativamente alle discipline giuridiche.

Art. 32. Coloro che provengono da istituti, che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa, possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneità e di licenza con piena validità a tutti gli effetti nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione oltre che nelle scuole regie nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorità che siano sedi degli esami di Stato.

Art. 37. Gli insegnanti in atto abilitati all'insegnamento, che alla data della presente legge abbiano insegnato da almeno cinque anni nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, possono, con dichiarazione del ministro per l'educazione nazionale, essere equiparati a coloro che hanno conseguito l'idoneità in un concorso di Stato o l'abilitazione con almeno sette decimi ai fini del precedente art. 30, previa segnalazione di loro particolari benemerenze didattiche e previo il risultato favorevole di un'ispezione all'uopo disposta dal ministro.

Art. 38. Gli ecclesiastici e i religiosi non provvisti di laurea che alla data della presente legge abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni nelle scuole riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, sono ammessi ad usufruire della concessione di cui all'art. 31, purchè abbiano regolarmente compiuto il *curriculum* di studi prescritto per il sacerdozio dal codice di diritto canonico.

loro classifica giuridico-scolastica, le scuole non regie sono state distinte in tre categorie:

a) *Scuole semplicemente autorizzate*: gli esami sostenuti presso di esse non hanno nessuna validità legale agli effetti degli studi compiuti, ossia gli alunni, di fronte all'ordinamento regio, sono dei semplici privatisti.

b) *Scuole legalmente riconosciute*: gli esami sostenuti presso di esse, limitatamente ai soli alunni interni, hanno la piena validità legale a tutti gli effetti degli studi compiuti. Esse non sono sede per gli esami di Stato di maturità o di abilitazione: tuttavia, in tali esami, le commissioni esaminatrici debbono tener conto degli scrutini finali e della carriera scolastica dei loro alunni (artt. 22 e 23).

c) *Scuole pareggiate alle regie*: gli esami sostenuti presso di esse hanno la piena validità legale a tutti gli effetti degli studi compiuti; inoltre, limitatamente ai soli alunni interni, sono sedi di esame di Stato di maturità classica, scientifica ed artistica o sedi di esame di Stato di abilitazione magistrale, tecnica e di abilitazione professionale per la donna.

La semplice autorizzazione all'apertura è concessa dal Commissario dell'E.N.I.M.S., previa approvazione del Ministro dell'E. N.: il riconoscimento legale e il pareggiamento sono invece concessi direttamente dal Ministro dell'E. N. con decreto ministeriale.

Per ottenere la semplice autorizzazione all'apertura oppure il riconoscimento legale è richiesto, tra i molti altri requisiti, che il personale insegnante sia iscritto all'albo professionale, o, se si tratta di insegnamenti per i quali non è prevista l'iscrizione all'albo, sia in possesso del titolo legale di abilitazione. Per ottenere il pareggiamento alle scuole regie è richiesto, tra l'altro, che il personale insegnante sia nominato in seguito ad apposito pubblico concorso, oppure che sia risultato vincitore od almeno abbia ottenuta la votazione non inferiore a sette decimi in identico concorso generale o speciale o presso scuole regie o pareggiate od in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata dal ruolo di scuole di pari grado, regie o pareggiate.

Queste, ed altre numerose norme, si applicano a tutte le scuole non regie degli ordini medio e superiore e quindi anche alle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, a meno che per queste ultime non vi siano disposizioni speciali. Infatti il legislatore ha tenuto conto della speciale situazione in cui si trovano gli istituti dipendenti dalle autorità ecclesiastiche: soprattutto ha tenuto conto del personale, al quale sono affidati, che generalmente è composto di ecclesiastici o di membri di comunità religiose. Perciò la legge contempla delle opportune disposizioni speciali, che cercheremo di esporre brevemente. Esse testimoniano, fra l'altro, la deferenza e la fiducia del legislatore italiano verso gli educatori religiosi ed ecclesiastici.

1) *Esenzione dall'obbligo del piano finanziario.* L'art. 3 della legge prescrive che per ottenere l'autorizzazione ad aprire una scuola non regia è necessario, tra l'altro, presentare un piano finanziario, dal quale risulti la possibilità del funzionamento della scuole. L'art. 28 esonera dall'obbligo di presentare un tale piano le scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche. Il legislatore ha reso con ciò un omaggio allo spirito di iniziativa e di generosità delle comunità religiose, che sanno sempre trovare i mezzi necessari nel loro disinteresse e nello spirito di beneficenza dei fedeli.

2) *Esenzione dall'inquadramento negli albi professionali.* Per alcuni insegnamenti oltre al titolo di abilitazione, è necessaria l'iscrizione ai rispettivi albi professionali (p. es. per l'insegnamento della cultura militare, delle lettere, matematica e scienze...). L'art. 28 esonera gli ecclesiastici o religiosi, che insegnano nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, dall'obbligo della iscrizione nell'albo, restando sempre sufficiente il solo titolo di abilitazione.

3) *Preavviso all'autorità ecclesiastica in caso di chiusura, di revoca del riconoscimento legale o del pareggiamento.* Uno speciale atto di deferenza al prestigio delle autorità ecclesiastiche è stabilito dall'art. 29 nel caso di chiusura di una scuola, oppure nel caso di revoca o di sospensione del riconoscimento legale o del pareggiamento: del provvedimento deve esserne data preventiva notificazione motivata alla autorità medesima da parte del Commissario dell'E.N.I. M.S. o del Ministro dell'E. N.

4) *Scuole legalmente riconosciute sedi di esame di Stato.* Assai importante è la disposizione del primo comma dell'art. 30. Abbiamo veduto che, come norma generale, tra le scuole non regie sono sedi di esame di Stato soltanto le scuole *pareggiate.* Invece, se si tratta di scuole mantenute da enti ecclesiastici, sono *ipso jure* sedi di esame di Stato anche le scuole soltanto *legalmente riconosciute,* purchè soddisfino alla seguente condizione, che cioè tutti gli insegnanti dei corsi superiori abbiano conseguito, per la cattedra ad essi assegnata, la votazione di almeno sette decimi in un concorso di stato o negli esami di abilitazione. Se non tutti gli insegnanti, ma almeno metà di essi, si trovano nelle condizioni accennate, tali scuole legalmente riconosciute *possono,* anno per anno, essere dichiarate dal Ministro sedi di esame di Stato.

In via transitoria l'art. 37 dispone, che il Ministro dell'E. N., agli effetti suesposti, può dichiarare equiparati agli insegnanti muniti delle predette qualità, quegli insegnanti in atto, abilitati all'insegnamento, che, alla data della presente legge, abbiano insegnato da almeno cinque anni nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica e che si distinguano per benemerenze didattiche.

Questa concessione è quanto mai opportuna, perchè permette agli istituti ecclesiastici legalmente riconosciuti di godere i vantaggi reali delle scuole pareggiate, senza sottostare alle norme previste per la nomina del personale delle

scuole pareggiate stesse, norme spesso inadatte per istituti scolastici diretti da religiosi.

5) *Facilitazioni per gli esami di abilitazione e di concorso.* Il medesimo art. 30 prevede alcune facilitazioni per gli esami di abilitazione e di concorso per gli insegnanti nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

a) Coloro che hanno già un titolo di studio abilitante sono ammessi a sostenere un altro esame di abilitazione senza pagamento di altra tassa. Eguale facilitazione è concessa a coloro che hanno conseguito l'abilitazione con una votazione inferiore a sette decimi e desiderano ripetere gli esami.

b) Parimenti gli insegnanti nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, possono partecipare agli esami di concorso senza limiti di età, ai soli fini però del conseguimento della idoneità.

6) *Riconoscimento di alcuni titoli di studio ecclesiastici.* Un gruppo di norme, riguardanti la efficacia dei titoli accademici ecclesiastici, è dato dall'art. 31.

a) La laurea in teologia o in un'altra disciplina ecclesiastica (p. es. Storia ecclesiastica, Filosofia, S. Scrittura, Missionologia ecc.) è un titolo di studio sufficiente per ottenere l'ammissione all'esame di concorso o di abilitazione per le discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o filosofia, ai soli fini però dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

b) Parimenti, agli stessi fini, la laurea in diritto canonico o in *utroque jure* è un titolo sufficiente per partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento della abilitazione o idoneità relativamente alle discipline giuridiche.

c) In via transitoria, per l'art. 38, sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione e di concorso, ai fini sopra indicati, anche i sacerdoti secolari e religiosi non provvisti di laurea, purchè abbiano compiuto regolarmente il *curriculum* di studi prescritto per il sacerdozio dal codice di diritto canonico e, alla data della presente legge, abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni in scuole legalmente riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

7) *Disposizioni speciali per gli alunni dei seminari e degli studentati religiosi.* L'art. 32 dà un gruppo di norme riguardanti gli alunni dei seminari e degli studentati religiosi maschili e femminili.

a) Gli alunni dei seminari e degli studentati religiosi possono essere ammessi, in qualità di alunni esterni, a sostenere gli esami di ammissione, di idoneità o di licenza, con piena validità a tutti gli effetti, nelle scuole *legalmente riconosciute* dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

Perciò mentre, come regola generale, nelle scuole non regie legalmente riconosciute possono sostenere validamente gli esami soltanto gli alunni interni, eccezionalmente, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dalle autorità

ecclesiastiche, possono essere ammessi anche gli alunni dei seminari e degli studentati religiosi, non in qualità di privatisti ma, per *fictionem juris*, in qualità di alunni esterni.

b) Parimenti i medesimi seminaristi e studenti religiosi possono sostenere gli esami di Stato di maturità o di abilitazione, oltre che nelle scuole regie, anche nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche che *siano sedi di esami di Stato*. Perciò mentre, come regola generale, presso le sedi di esame di Stato istituite in scuole non regie sono ammessi soltanto gli alunni interni, eccezionalmente presso le sedi di esame di Stato istituite in istituti dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, possono essere ammessi anche i candidati provenienti dai seminari o dagli studentati religiosi.

Questa concessione ha una grande utilità, specialmente nello studio delle materie letterarie e filosofiche: i seminaristi e gli studenti religiosi, entro i limiti dei programmi governativi, potranno dare la preferenza a quelle opere ed a quegli indirizzi, che sono più confacienti allo spirito della formazione ecclesiastica e religiosa: cosa non sempre possibile se i medesimi dovessero sostenere gli esami presso le commissioni delle scuole regie.

D. G. Checconi, C. M.

CONFRATERNITE A SCOPO DI CULTO - EROGAZIONI - AMMINISTRAZIONE

I. - Deve ritenersi avere fini prevalenti di culto la Confraternita che avendo per statuto carattere misto di culto e di beneficenza, ha dedicato agli scopi di culto ed a quelli di mutua assistenza, ai primi assimilabili, la grande maggioranza delle sue rendite in un congruo periodo di tempo immediatamente anteriore all'applicazione delle leggi concordatarie. E pertanto tale Confraternita va passata alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

Essendo obbligatorie le spese di beneficenza sostenute da una Confraternita in base a disposizioni statutarie, esse devono essere erogate anche dopo che la Confraternita sarà passata alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica, assicurando tale erogazione nel decreto che accerta i fini del sodalizio.

Non hanno carattere obbligatorio le erogazioni che le Confraternite effettuano a favore dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia.

Hanno carattere obbligatorio le erogazioni di beneficenza effettuate per vari decenni dalle Confraternite, in quanto la loro costante riproduzione ultratrentennale nei loro bilanci è indice della volontà del sodalizio di continuare le spese (Parere Sez. I Cons. Stato, 18 novembre 1941, Arciconfr. di S. Maria visita poveri e dei Ss. Bernardo e Margherita in Napoli).

II. - Le Confraternite aventi scopo esclusivo e prevalente di culto dipendono soltanto dall'Autorità ecclesiastica, anche per quanto attiene al funzionamento e all'amministrazione, avendo lo Stato italiano riconosciuto la competenza esclusiva di tale Autorità su di esse e rinunziato ad ogni suo intervento.

Lo Stato si è riservato la vigilanza: *a*) per gli acquisti di immobili; *b*) per i mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti in esame (art. 4 e 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848).

E' pertanto escluso ogni sindacato giurisdizionale civile sui provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica per assicurare il funzionamento di una Confraternita mediante la nomina

di un commissario straordinario (App. Bologna, 26 maggio 1941, est. Di Pilato - Confr. di S. Maria in Torricella c. Banca S. Antonino di Piacenza).

NUOVE NORME PER LE CORRISPONDENZE POSTALI

Sulla disciplina del servizio corrispondenza postale di telecomunicazioni, si ricorda di osservare strettamente le norme stabilite nel Decreto, perchè oltre al mancato recapito della corrispondenza, si può incorrere in severe sanzioni penali.

Tra le norme ricordiamo quella che vieta di inviare corrispondenza senza l'indicazione del mittente e del suo recapito.

Tali dati devono essere scritti sul retro della busta, per le lettere, e sulla metà di sinistra della parte riservata all'indirizzo per le cartoline.

La trascrizione del nome e cognome e indirizzo del mittente deve essere apposta all'esterno di qualsiasi corrispondenza comprese le stampe e i giornali sotto fasce, di cui è concesso l'inoltro solo per l'interno. Anche sulle buste o biglietti intestati a ditte, enti pubblici e privati è fatto obbligo egualmente di apporre nome e cognome dello scrivente o dell'impiegato, o dello spedizioniere.

Inoltre è vietato accludere francobolli o marche, contrassegni; neppure i francobolli che servono per le collezioni dei filatelisti potranno essere coimpiegati nella corrispondenza.

Le medesime disposizioni valgono per le lettere in fermo posta, le quali dovranno anch'esse avere l'indicazione nominativa del destinatario, del mittente e del suo recapito.

IL GRANO PER I PARROCI E PER LE QUESTUE E DECIME

Il Ministero dell'Agricoltura e foreste, Direzione Generale della tutela dei prodotti agricoli, Div. II, Prot. n. 28558 del 28 luglio u. s., stabilisce che « i Parroci e Sacerdoti conduttori di fondi rustici di loro proprietà o di cui sieno beneficiari o che comunque dirigano un'azienda agricola, possono trattenere per il consumo familiare proprio e delle persone con essi conviventi, quintali 1,50 di grano a persona ».

Il medesimo Ministero, Direzione Generale dei tesseramenti, dei prezzi e della statistica dei generi alimentari, in data 28 luglio, prot. 6384 C. I. 14-4 emana una circolare colla quale « si consente che i quantitativi di cereali che i produttori corrispondono per le questue religiose o per decime possono essere prelevate sul quantitativo di cui dovrebbe essere effettuato il conferimento all'ammasso, anzichè esclusivamente da quello trattenuto per il consumo familiare.

I produttori di cereali i quali intendono avvalersi di tale facoltà, dovranno, all'atto della denuncia di produzione, indicare nella denuncia stessa anche i quantitativi di cui intendono effettuare la donazione — in esonero all'ammasso — e l'Istituto religioso cui tali quantitativi sono destinati.

Gli Istituti religiosi in parola d'altra parte, mentre dovranno rilasciare ai produttori-donatori regolare ricevuta (di cui conserveranno copia) dei quantitativi di cui entreranno in possesso, sono tenuti ad effettuare il conferimento all'ammasso delle quantità eccedenti il loro fabbisogno alimentare, tenuto conto del diritto massimo annuo di trattenuta pari ad un quintale di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali) per ciascun convivente ».

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803